

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2170 del 12/12/2023

Seduta Num. 51

Questo martedì 12 **del mese di** Dicembre
dell' anno 2023 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA - in modalità mista
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Mammi Alessio	Assessore
8) Salomoni Paola	Assessore
9) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2023/2301 del 06/12/2023

Struttura proponente: SETTORE PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E
SOSTENIBILITA' DELLE PRODUZIONI
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: REG. (UE) N.2021/2115 - COPSR 2023-2027 - DISPOSIZIONI COMUNI PER
GLI INTERVENTI A SUPERFICIE AGRICOLE APPLICABILI ALLE DOMANDE
PRESENTATE A PARTIRE DAL 2024 E IN PROSECUZIONE DA
PROGRAMMAZIONI PRECEDENTI - INTERVENTI AGRO-CLIMATICO-
AMBIENTALI - APPROVAZIONE BANDI SRA10, SRA12 E SRA22 CON
DECORRENZA IMPEGNI DAL 1° GENNAIO 2024

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Giampaolo Sarno

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di

intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per

quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022, ed in particolare l'articolo 1 a norma del quale, per i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è prorogato fino al 31 dicembre 2022;

Visti:

- il "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna" (di seguito per brevità indicato come CoPSR 2023-2027), adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 99 del 28 settembre 2022 e successive modifiche e integrazioni, come modificato dal PSP 2023-2027;
- il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Dato atto che con Decisione di esecuzione della Commissione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023 è stato approvato il predetto Piano strategico nella versione 2.1., che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001);

Considerato che il PSP 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027 prevedono l'attivazione nel corso della programmazione 2023-2027 dei seguenti interventi di sviluppo rurale ambiente che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115:

- SRA10 - ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche;
- SRA12 - ACA12 - colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche;
- SRA22 - ACA22 - impegni specifici risaie;

Considerato altresì che detti interventi contribuiscono al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici (SO) della

PAC:

- SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;

Rilevato che gli interventi di che trattasi prevedono l'erogazione di un importo annuale al fine di compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti all'applicazione degli impegni previsti dal singolo intervento;

Dato atto inoltre:

- che le risorse attribuite agli interventi di che trattasi per l'intera programmazione sono dettagliate nel CoPSR 2023-2027 con la indicazione delle risorse dedicate a ciascun intervento/azione;
- che il CoPSR 2023-2027 prevede l'applicazione di processi selettivi per gli interventi di sviluppo rurale ambiente e che i criteri impiegati sono stati esaminati dal Comitato di Monitoraggio nella seduta del 27 novembre 2023;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2375 del 27 dicembre 2022 e successive modifiche e integrazioni, con la quale, tra l'altro, è stata disposta l'approvazione delle "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2023", nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione, che definiscono alcune prescrizioni trasversali per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione;

Atteso che con deliberazione della Giunta regionale n. 769 del 15 maggio 2023 è stata approvata la "Proposta di

modifica al complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Piano Strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna" con la quale è stato disposto, tra l'altro, l'incremento della dotazione finanziaria destinata ad alcuni bandi riferiti agli interventi agro-climatici-ambientali;

Atteso altresì che i referenti degli interventi di che trattasi hanno elaborato specifiche modifiche alle "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2023" approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2375/2022, che, nello specifico:

- integrano la Tabella 1 "Zonizzazioni utilizzate per selezione e/o ammissibilità delle SRA", di cui al paragrafo 2.6 "Quadro della situazione delle delimitazioni geografiche necessarie per la gestione delle misure a superficie del CoPSR 2023-2027" con nuove zonizzazioni;
- definiscono, nella Tabella 2 - "Risorse a disposizione per finanziamento degli interventi SRA con adesione al 01/01/2024 per periodo di impegno 2024-2027" di cui al paragrafo 3. "Gestione finanziaria", nel rispetto della disponibilità massima indicata in tabella 42 del CoPSR 2023-2027 suddivise per interventi, le risorse assegnate per l'attivazione dei bandi unici regionali per impegni decorrenti dal 1° gennaio 2024;
- integrano la Tabella 3 "Cumulabilità fra interventi SRA e SRA e fra SRA ed Ecoschemi" di cui al paragrafo 4.2. "Cumulabilità fra Interventi SRA e Ecoschemi (artt. 31 e 97 Reg. (UE) n. 2115/2021)", con gli interventi delle misure a superficie del CoPSR 2023-2027 attivati dal 2024 e correggono alcuni errori materiali;
- adeguano la "Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA" di cui al paragrafo 4.4. "Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA" a quella disposta nella versione 2.1. del PSP 2023-2027;
- stabiliscono che il quadro di riferimento delle risorse finanziarie che verranno utilizzate per i pagamenti degli aiuti nel corso del 2024 e successivi, per le domande presentate in riferimento ad impegni assunti con le precedenti programmazioni, verrà approvato con atti successivi;

Ritenuto pertanto di:

- approvare, nella formulazione di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, le nuove "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2024" a valere per impegni decorrenti dal 1° gennaio 2024;
- approvare inoltre i bandi unici regionali con decorrenza degli impegni a partire dal 1° gennaio 2024 per i seguenti interventi di sviluppo rurale ambiente di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, nella formulazione di cui agli Allegati 2, 3 e 4 parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - SRA10 - ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche;
 - SRA12 - ACA12 - colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche;
 - SRA22 - ACA22 - impegni specifici risaie;

Acquisite, infine, per le vie brevi, agli atti del dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, le individuazioni dei diversi Responsabili degli Ambiti dei Settori Agricoltura, caccia e pesca in merito ai Responsabili di procedimento per le fasi loro assegnate;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'individuazione dei Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate agli Ambiti dei Settori Agricoltura, caccia e pesca, delle strutture preposte all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale come riportato nell'Allegato 5 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale

“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023, recante “Approvazione Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025” (di seguito, “PIAO”), e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Organizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Richiamate infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare le "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2024" che definiscono alcune prescrizioni trasversali agli interventi di sviluppo rurale ambiente a superficie del CoPSR 2023-2027, alle Misure a superficie del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e delle precedenti programmazioni, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare inoltre i bandi unici regionali per impegni con decorrenza 1° gennaio 2024 relativi ai seguenti interventi di sviluppo rurale ambiente:
 - SRA10 - ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche;
 - SRA12 - ACA12 - colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche;
 - SRA22 - ACA22 - impegni specifici risaie;rispettivamente nelle stesure di cui agli Allegati 2, 3 e 4 alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali;
- 3) di individuare i Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate agli Ambiti dei Settori Agricoltura, caccia e pesca e le strutture preposte all'istruttoria e a ogni altro adempimento procedurale, come riportato nell'Allegato 5 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 4) di stabilire inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;
- 5) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

- - -



Cofinanziato
dall'Unione europea



**“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO
RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-
2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”**

DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI
INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE
AMBIENTE DEL CoPSR 2023- 2027 E
DELLE PRECEDENTI PROGRAMMAZIONI
IN PROSECUZIONE, APPLICABILI ALLE
DOMANDE PRESENTATE A PARTIRE DAL
2024

Indice

1. Campo di applicazione
2. Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027
3. Gestione finanziaria
4. Domande di sostegno e domande di pagamento
5. Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari alle domande di sostegno presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115
6. Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari alle domande di pagamento finanziate con le programmazioni precedenti
7. Demarcazione e complementarità con altri regimi di sostegno
8. Controlli e sanzioni

1. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi di Sviluppo Rurale Ambiente (SRA) previsti dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, per i nuovi impegni decorrenti a partire dal 1° gennaio 2024 del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027). Con Decisione di esecuzione della Commissione del 23/10/2023 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia nella versione 2.1. C(2023)6990 (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

Le presenti disposizioni si applicano anche alle domande di pagamento 2024 e annualità successive, presentate a seguito delle concessioni approvate in applicazione dei bandi 2023, come disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2375/2022, tranne nei casi in cui sia esplicitamente indicata l'esclusione.

Le indicazioni specifiche relative alle Misure a superficie (Agro-clima-ambientali e per il settore biologico) ancora in corso, attivate con la programmazione 2014-2022 o con precedenti programmazioni, sono riportate al paragrafo 6 delle presenti “Disposizioni comuni”. Ulteriori indicazioni relative a tali domande sono riportate nel paragrafo 4.6 “Modifica delle domande di sostegno in corso di impegno” e relativi sottoparagrafi.

Per impegni in proseguimento SRA28 (nuovi impegni e premi per imboschimenti realizzati in precedenti periodi di programmazione ancora da corrispondere) si rimanda al contenuto dei bandi, con riguardo a disposizioni specifiche relative ai beneficiari, alla modifica delle domande di sostegno in corso di impegno, ai subentri e alle clausole di revisione. Anche per le domande all'intervento SRA18 si rimanda al contenuto del bando specifico.

1.1 Beneficiari

Gli interventi di Sviluppo Rurale Ambiente (SRA) previsti dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 fanno riferimento alle seguenti definizioni comuni:

- **Imprenditore agricolo (Agricoltore singolo o associato):** chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci. Gli agricoltori singoli o associati devono essere in possesso di Partita IVA agricola o combinata.
- **Altri gestori del territorio (Altri soggetti pubblici o privati):** soggetti che non sono imprese agricole e che gestiscono le superfici agricole/forestali oggetto degli interventi previsti negli interventi di Sviluppo Rurale Ambiente (SRA) previsti dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, quali ad es. Enti pubblici e Consorzi di bonifica, ONLUS ambientaliste, Proprietà collettive.

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, e scheda di validazione vigente, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato “A” alla

determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche.

I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Qualora il pagamento riguardi i capi allevati e gli alveari, i beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente per le UBA o gli alveari detenuti, oggetto di domanda di sostegno, così come risultanti dall'Anagrafe delle Aziende agricole alla data della decorrenza iniziale di impegno (1° gennaio di ciascuna annualità). La registrazione dei capi nella Banca Dati Nazionale (di seguito BDN) deve essere individuale ove previsto, oppure deve essere riportato il dato della consistenza (censimento annuale).

2. Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027

Di seguito sono descritte le modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027.

2.1. Definizioni

- **Zonizzazione:** delimitazione o tematismo geografico che esprime specifiche sensibilità ambientali del territorio regionale, comunque definite ed approvate dagli Enti competenti per tematica e territori.
- **Ente gestore della cartografia:** Regione o Provincia o altro Ente che, attraverso una propria struttura organizzativa, definisce, gestisce, aggiorna e approva una determinata cartografia utilizzata per l'attuazione degli Interventi SRA oggetto delle presenti disposizioni.
- **Sistema informativo (GIS) di AGREA:** sistema utilizzato per la gestione della cartografia tematica e catastale, collegato al fascicolo aziendale, che fa parte del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Reg. (UE) n. 2022/1172.
- **Sistema informativo gestionale di AGREA (SIAG):** sistema utilizzato per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

2.2. Attribuzione delle zonizzazioni alle parcelle

Le zone individuate dal CoPSR. sono attribuite alle parcelle mediante intersezione informatizzata con i tematismi cartografici. Per ciascun tematismo esiste una carta approvata che definisce il perimetro poligonale della zonizzazione. Le aree cartografate a loro volta possono individuare confini amministrativi interi (province o comuni) o perimetri non riconducibili a confini amministrativi. I criteri di attribuzione sono precisati al punto 2.4 delle presenti disposizioni.

2.3. Definizione operativa delle zonizzazioni cartografate del CoPSR 2023-2027

L'identificazione delle zonizzazioni cartografate, come definite al paragrafo 2.2 "Attribuzione delle zonizzazioni alle parcelle", riguarda unicamente cartografia ufficialmente approvata dagli Enti gestori che provvedono ad inviare il materiale informatizzato alla Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca.

I bandi relativi ai singoli Interventi del CoPSR 2023-2027 contengono la lista delle cartografie utilizzate per l'attuazione di ciascun specifico Intervento, se rilevante ai fini delle ammissibilità e delle priorità in fase di selezione.

2.4. Strumenti tecnici e gestione dei dati

A seconda della disponibilità delle informazioni (anche storiche) e degli applicativi, possono essere utilizzate sia intersezioni grafiche fra le parcelle e i poligoni delle zonizzazioni, sia confronti alfanumerici derivati dalla intersezione fra le particelle catastali ed i tematismi delle diverse zonizzazioni tramite l'allineamento GIS nell'Anagrafe delle aziende agricole.

2.4.1 Attribuzione a zonizzazioni per confronto alfanumerico

Il Sistema informativo geografico (GIS) di AGREA è lo strumento informatico per ricondurre le particelle catastali, riguardanti superfici oggetto di aiuto e dichiarate dal richiedente, alle diverse zonizzazioni previste dal CoPSR, in seguito a sovrapposizione cartografica.

La cartografia disponibile e approvata alla data di riferimento stabilita al paragrafo 2.5 viene caricata da AGREA sul Sistema informativo (GIS).

La cartografia viene sovrapposta per intersezione cartografica con le particelle catastali presenti in Anagrafe delle Aziende Agricole.

Il criterio utilizzato per l'attribuzione è l'inclusione dell'intera particella catastale interessata anche solo parzialmente dalla delimitazione con una tolleranza del 5% in termini della superficie risultante dalla sovrapposizione: le particelle catastali intersecate per meno del 5% della loro superficie sono pertanto escluse dalla delimitazione.

Il risultato della sovrapposizione definisce esclusivamente l'elenco delle particelle catastali che ricadono nelle zonizzazioni cartografate. Per le particelle catastali che non sono interessate dalla zonizzazione il sistema non individua alcun attributo.

Le sole zonizzazioni relative all'unità di paesaggio (fasce altimetriche di pianura, collina e montagna), che non possono coesistere sulla medesima particella catastale, vengono assegnate alla stessa con il criterio della prevalenza.

I dati di appartenenza delle delimitazioni provenienti dal Sistema informativo (GIS) di AGREA costituiscono un supporto alla compilazione della situazione anagrafica e vengono messi a disposizione del CAA. L'operatore del CAA deve importare i dati aggiornati delle sovrapposizioni per l'intera azienda tramite l'apposita funzione.

I richiedenti prendono visione della situazione presente sul fascicolo aziendale in merito all'appartenenza delle particelle aziendali alle diverse delimitazioni.

Il CAA valida la posizione anagrafica completa dell'impresa, compresi i dati di appartenenza delle parcelle/particelle aziendali alle delimitazioni geografiche dei vari tematismi.

Al momento della validazione del fascicolo aziendale vengono consolidati tutti i dati messi a disposizione dal Sistema informativo di AGREA per l'inserimento nelle domande di sostegno.

2.4.2 Attribuzione a zonizzazioni per intersezione grafica

L'appartenenza delle parcelle aziendali a una zonizzazione può essere determinata attraverso la sovrapposizione grafica col tematismo sul sistema grafico dell'applicativo SIAG per la

presentazione delle domande di sostegno. Il risultato della sovrapposizione, ossia l'intersezione tra i due strati, definisce la geometria della parcella che ricade nella zona.

2.5. Aggiornamento della cartografia

L'insieme della cartografia caricata a sistema nonché i dati relativi alle zonizzazioni da dichiarare costituiscono la base di riferimento dei bandi regionali per le istruttorie, la formulazione delle relative graduatorie e la gestione delle domande di pagamento.

La cartografia utilizzabile per gli aggiornamenti è solo quella approvata, secondo l'iter amministrativo specifico della zonizzazione considerata. Sono pertanto esclusi gli aggiornamenti o varianti adottati, in fase di controdeduzione, gli studi conoscitivi, ecc. relativi alle fasi propedeutiche all'approvazione della cartografia.

L'aggiornamento della cartografia viene effettuato sul Sistema informativo (GIS) di AGREA annualmente, previa raccolta delle variazioni necessarie presso gli Enti gestori. Verrà presa in considerazione solo la cartografia approvata entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviata entro il 20 gennaio successivo alla Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna.

2.6. Quadro della situazione delle delimitazioni geografiche necessarie per la gestione delle misure a superficie del CoPSR 2023-2027

Per perseguire gli obiettivi specifici degli Interventi SRA, oltre alle zonizzazioni derivanti da normativa comunitaria e nazionale, è necessario individuare a livello regionale ulteriori zonizzazioni comuni dei territori che manifestano specifiche sensibilità ambientali.

Tali zonizzazioni, classificate nell'ambito del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), reso esecutivo con delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, e negli altri strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale della Regione Emilia-Romagna, sono riportate nella Tabella 1 di seguito riportata.

Le indicazioni di uso ai fini della selezione e/o della ammissibilità delle singole delimitazioni sono riportate all'interno dei singoli bandi degli interventi SRA nel paragrafo "Aree di applicazione prioritarie" oppure all'interno del Paragrafo "Condizioni di ammissibilità". I singoli bandi potranno riportare anche eventuali ulteriori zonizzazioni utilizzate e relative fonti normative o altri riferimenti analoghi.

Tabella 1 – Zonizzazioni utilizzate per selezione e/o ammissibilità delle SRA

			N.	TEMATISMO	Normativa quadro e atto di approvazione o di attuazione della delimitazione (quando pertinente)
Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica	art. 25 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
					Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
			2	Parchi e riserve naturali	L.R. 6/2005
			3	Aree riequilibrio ecologico	L.R. 6/2005 art. 4
			4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti	L.R. 6/2005 art. 4
			5	Reti ecologiche	Art. 7 della L.R. 6/2005 e Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 243/2009 per la rete ecologica di rango regionale
					Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) per il dettaglio a livello provinciale
			6	Rete Natura 2000	Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE
			7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale	L.R. n. 8/1994 Art. 41
			8	Oasi di protezione fauna	L.R. n. 8/1994 Art. 19
9	Aziende faunistico-venatorie	L.R. n. 8/1994 Art. 43			
10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)	Non è oggetto di specifica delimitazione regionale. Le aree a HVN vengono considerate corrispondenti all'insieme delle aree di cui ai punti da 1 a 9			

Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	Art. 19 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
	11bis	Paesaggi rurali di interesse storico	Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui all'art. 4 del DM n. 17070/2012
	11 ter	Aree di notevole interesse pubblico	Art. 136 D. Lgs. n. 42/2004 (vincolo paesaggistico)
Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico azoto	Determinazione della DG Ambiente n. 1192 del 2014 che identifica i comuni con carico di N < 127 kg/ha
	13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)	Direttiva 91/676/CEE
			Deliberazione di Giunta regionale n. 309 dell'8 marzo 2021
	14	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	Artt. 17 e 34 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Piani Territoriali Provinciali di Coordinamento (PTCP)
	15	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	Art. 28 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)			
16	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano	Art. 44, comma 1, lett. C del Piano di tutela delle acque (PTA); Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)	
		Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 del 27/12/2021 Allegato 11 "Aggiornamento del registro delle aree protette" – paragrafo 4: Zone di protezione delle acque sotterranee"	

Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome

Aree caratterizzate da criticità ambientali

			Art. 44, comma 1, lett. C del Piano di tutela delle acque (PTA); Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
	17	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura	Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 del 27/12/2021 Allegato 11 “Aggiornamento del registro delle aree protette” – paragrafo 4: Zone di protezione delle acque sotterranee”
	18	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque	Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 del 27/12/2021 Allegato 11 “Aggiornamento del registro delle aree protette” – paragrafo 9: Aree sensibili
	19	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: azoto	Deliberazione di Giunta regionale n. 1781 del 12/11/2015 recante “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015 – 2021”

Altre delimitazioni
istituite dalla Regione
e dalle Province

	20	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: fitofarmaci	Deliberazione di Giunta regionale n. 1781 del 12/11/2015 recante “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015 – 2021”
	21	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) e Piani Urbanistici Generali (PUG) comunali
	22	Zone Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF	Non oggetto di specifica delimitazione regionale. Le ZVF vengono considerate corrispondenti alle aree di cui al punto 20
Aree a prevalente tutela dell'aria	23	Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria	“PAIR 2020” - approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 del 11/04/2017 e successive modifiche e integrazioni
Aree a prevalente tutela del suolo	24	Aree a rischio di erosione della Regione Emilia-Romagna	Cartografia trasmessa con nota Prot. 15/12/2022.1232152.I dalla DG “Cura del territorio e dell'ambiente” (sono considerate aree a rischio di erosione quelle con perdita stimata > 5 t/ha/anno)
Fasce altimetriche	25	Pianura	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
		Collina	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
		Montagna	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

				Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
	Aree Montane e Interne	26	Aree eleggibili per le Strategie territoriali per le aree montane e interne (STAMI)	Previste dal Documento Strategico regionale per la Programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo (DSR 2021-2027) (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 44/2021) e definite dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 512 del 04/04/2022
	Regimi di Qualità	27	Prodotti Dop e Igp – Marrone di Castel del Rio IGP	Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2021/1468 della Commissione UE del 6 settembre 2021 (trasposizione della zona geografica approvata in formato grafico realizzata da DG Agricoltura Caccia e Pesca)

2.7 Cartografia di riferimento per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento

In sede di presentazione delle domande di sostegno dei bandi per le SRA è valida la situazione delle delimitazioni geografiche aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione dei bandi, come previsto al punto 2.5.

Anche qualora la cartografia muti nel corso dell'annualità o del periodo di impegno, ai fini dell'ammissibilità rimane valida l'attribuzione delle zonizzazioni alle parcelle/particelle catastali così come risulta dalle domande di sostegno e/o di sostegno/pagamento approvate e utilizzate ai fini della concessione e per tutta l'annualità o il periodo di impegno. Tale disposizione si applica anche alle domande relative ai periodi di programmazione precedenti.

Ai fini del calcolo del pagamento, nei casi di pagamento differenziato in dipendenza della cartografia, è valida la situazione delle delimitazioni geografiche al momento della presentazione della domanda di pagamento, definita in relazione agli aggiornamenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Gestione finanziaria

Nella seguente Tabella 2 sono riportate le risorse disponibili per il finanziamento del periodo di programmazione 2023-2027 delle domande di sostegno presentate in esito ai bandi con inizio impegno al 01/01/2024, nel rispetto della disponibilità massima indicata in tabella 42 del CoPSR suddivise per interventi. Le risorse indicate coprono il periodo di programmazione quinquennale 2023-2027.

Tabella 2 – Risorse a disposizione per finanziamento degli interventi SRA con adesione al 01/01/2024 per periodo di impegno 2024-2027

INTERVENTO SRA	RISORSE
SRA10 – Gestione attiva infrastrutture ecologiche Supporto alla gestione di investimenti non produttivi - siepi o filari, Piantate, Alberi isolati, Boschetti, Stagni e laghetti, Maceri, Risorgive e fontanili	1.280.000
SRA12 – Azione 12.2 - Colture a perdere, corridoi ecologici e fasce ecologiche	900.000
SRA14 – Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	1.568.000
SRA15 – Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità	34.005
SRA 18 - Impegni per l'apicoltura	1.000.000
SRA 22 – Impegni specifici risaie	1.000.000
SRA25 – Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica - Azione 3 – castagneti da frutto	1.080.000
SRA26 – Ritiro seminativi dalla produzione	844.800
SRA28 – Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - azione 28.6) Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno e azione 28.7) Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura	2.800.000

Si specifica che la ripartizione finanziaria indicata nella Tabella 2 garantisce la copertura dei nuovi impegni del PSR 2023-2027 fino all'annualità 2027 compresa.

4. Domande di sostegno e domande di pagamento

4.1. Domande di sostegno

La domanda di sostegno è unica anche se le parcelle agricole e forestali (esclusivamente per SRA28) oggetto degli impegni ricadono in territori di più Ambiti di Settori Agricoltura, Caccia e Pesca (SACP) competenti all'istruttoria di ammissibilità. All'interno di ciascun SRA i bandi indicano l'eventuale esigenza di presentare una domanda per ciascuna Azione.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'Organismo Pagatore Regionale AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande" e sue modifiche ed integrazioni. AGREA può dettagliare, in accordo con la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, con propria determinazione gli ulteriori aspetti gestionali non definiti negli specifici bandi.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è fissata all'interno dei singoli bandi; detta scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente Area agricoltura sostenibile.

Nei bandi sono indicati gli Ambiti territoriali degli SACP competenti a ricevere le domande di sostegno.

Sono ammissibili domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sui bandi del CoPSR 2023-2027 solo su superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, fatto salvo le possibili cumulabilità indicate nei bandi di ciascuna SRA o Tipo di operazione in prosecuzione dalle precedenti programmazioni, come riportato in paragrafo 6 di queste "Disposizioni applicative".

In relazione a quanto stabilito dal Protocollo operativo (allegato 2 -RPI 04/01/2022.0000010) di cui all' "Intesa tra la Regione Emilia Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84 recante distacco dalla Regione Marche dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna", è ammessa la possibilità di presentazione di domande SRA su superfici agricole soggette ad impegni agro-clima-ambientali (ex misure 10 e 11 del PSR 2014-2022) analoghi in corso e con scadenza al 14/05/2024, assunti con le precedenti programmazioni a carico della Regione Marche sui territori comunali dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio. Su tali superfici l'impegno avrà inizio a partire dal 15/05/2024 (in prosecuzione con quello in scadenza) e scadrà il 31/12/2027. Il pagamento della prima annualità riguarderà il solo periodo di assoggettamento agli impegni finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, quindi un importo pari a 7,5/12 dell'importo annuale ordinario.

4.2. Cumulabilità fra Interventi SRA e Ecoschemi (artt. 31 e 97 Reg. (UE) n. 2115/2021)

Nella seguente tabella sono riportate le cumulabilità consentite sulle medesime superfici tra interventi SRA oggetto dei bandi con inizio impegno 01/01/2024 o in prosecuzione da impegni in corso. Sono inoltre indicate le cumulabilità totali o parziali con i Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale di cui agli artt. 31 e 97 del Reg (UE) n.2115/2021 (di seguito definiti Ecoschemi o abbreviati in ECO). Sia per gli interventi SRA sia per gli Ecoschemi si fa riferimento a quanto approvato con Delibera di Giunta regionale n. 1291/2023. Per ulteriori dettagli, si rimanda ai bandi di ciascun SRA. Siccome gli ecoschemi possono essere oggetto annualmente di modifiche a livello nazionale in merito agli impegni, la cumulabilità fra interventi SRA ed ecoschemi dovrà essere verificata anch'essa annualmente sui relativi documenti di indirizzo.

In caso di cumulo fra SRA soggetti ad un massimale è ammissibile un solo impegno che determina il superamento dei rispettivi massimali previsti. L'aiuto concesso viene comunque ridotto al massimale previsto e gli impegni dovranno essere interamente rispettati.

L'attribuzione dei punteggi in coerenza con i criteri di selezione avviene per via informatica in base ai dati contenuti in domanda, fatta eccezione per i criteri che devono essere valutati attraverso specifica verifica istruttoria.

Nella Tabella 3 che segue sono indicate le possibili sovrapposizioni fra i diversi interventi SRA e gli Ecoschemi.

Tabella 3 Cumulabilità fra interventi SRA e SRA e fra SRA ed Ecoschemi.

	ECO 1 liv. 1*	ECO 1 liv. 2*	ECO 2	ECO 3	ECO 4	ECO 5	SRA 01	SRA 03 az. 1	SRA 04	SRA 07	SRA 08 az. 1	SRA 10	SRA 12 az. 12.2	SRA 13 az. 1	SRA 14	SRA 15	SRA 18	SRA 19 az. 1	SRA 19 az. 2	SRA 19 az. 3	SRA 22 az. 1 e az. 2.1	SRA 25 az. 3	SRA 26	SRA28 az. 28.6 e 28.7	SRA 29
ECO-1 liv. 1*															X										
ECO-1 liv. 2*															X										X
ECO-2				X			X						X (5)		X (7)		X	X	X						X
ECO-3			X			X	X		X				X (6)		X (8)		X	X	X						X
ECO-4						X	X (1)	X (3)	X				X		X		X	X	X	X (16)					X
ECO-5				X	X		X (2)	X	X				X		X (9)		X (10)	X (11)	X (12)				X (14)		X (13)
SRA01			X	X	X (1)	X (2)		X (4)	X				X		X		X		X	X					
SRA03 az. 1					X (3)	X	X (4)						X				X	X	X						X
SRA04				X	X	X	X						X				X	X	X						
SRA07																									
SRA08 az. 1																									
SRA 10 10.1., 10.3 e 10.8																									
SRA 12 az. 12.2																									
SRA13 az. 1			X (5)	X (6)	X	X	X	X	X								X	X	X						X
SRA14	X	X																							X (15)
SRA15			X (7)	X (8)	X	X (9)	X										X	X	X			X			X
SRA18																									
SRA19 az. 1			X	X	X	X (10)	X	X	X				X		X			X	X	X					X
SRA19 az. 2			X	X	X	X (11)		X	X				X		X		X		X	X					
SRA19 az. 3			X	X	X	X (12)	X	X	X				X		X		X	X	X	X					
SRA 22 az. 1 e az. 2.1					X (16)		X										X	X	X						X
SRA 25 az. 3																X									X
SRA 26						X (14)																			
SRA28 az. 28.6 e 28.7																									
SRA29		X	X	X	X	X (13)		X					X	X (15)	X		X				X	X			

*Il livello 1 e il livello 2 di ECO-1 non sono cumulabili tra loro.

- (1) SRA01 cumulabile con ECO 4 su tutte le colture integralmente ad eccezione di cumulabilità parziale nei seminativi (solo introduzione) e colture industriali (introduzione e mantenimento) sulle quali si applica un aiuto ridotto
- (2) SRA01 cumulabile con ECO 5 solo su colture arboree
- (3) SRA03 cumulabile con ECO 4 solo per aziende zootecniche
- (4) SRA03 cumulabile con SRA01 solo per terreni con pendenza < 30%
- (5) SRA13 cumulabile con ECO 2 parziale solo per Impegno 1.01 lett. b)
- (6) SRA13 cumulabile con ECO 3 parziale solo per Impegno 1.01 lett. b)
- (7) SRA15 cumulabile con ECO 2 escluse superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare
- (8) SRA15 cumulabile con ECO 3 escluse superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare
- (9) SRA15 cumulabile con ECO 5 solo su colture arboree escluse superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare
- (10) SRA19 cumulabile con ECO 5 parziale solo su colture arboree
- (11) SRA19 cumulabile con ECO 5 parziale solo su colture arboree
- (12) SRA19 cumulabile con ECO 5 parziale solo su colture arboree
- (13) SRA29 cumulabile con ECO 5 parziale solo su colture arboree
- (14) SRA26 interamente cumulabile in sostituzione di colture a perdere Azione 3 – Macchia e radura
- (15) SRA29 cumulabile con SRA14 sulle medesime UBA che determinano la maggiorazione dell'aiuto per foraggiere e colture destinate a alimentazione animale
- (16) Solo per il primo o ultimo anno di ciclo culturale, in quanto per l'ECO4 deve essere garantita la rotazione annuale

4.3. Interventi SRA a superficie con appezzamenti variabili e con appezzamenti fissi

Gli impegni sono applicabili ad “appezzamenti fissi” e ad “appezzamenti variabili”, in base alla tabella 4). Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell’impegno. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti non fissi, è possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno.

Tabella 4 Scelta di appezzamenti fissi/variabili in relazione al tipo di SRA

	appezzamenti fissi	appezzamenti variabili
SRA01 - produzione integrata	x	
SRA03 - tecniche lavorazione ridotta suoli	x	
SRA04 - apporto sostanza organica suoli		x
SRA07 - conversione seminativi a prati e pascoli	x	
SRA08 - gestione prati e pascoli permanenti	x	
SRA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche	x	
SRA12 - Azione 12.2 - colture a perdere, corridoi ecologici e fasce ecologiche	x	
SRA13 - impegni specifici gestione effluenti zootecnici		x
SRA14 - allevatori custodi dell’agrobiodiversità*	n.a.	n.a.
SRA15 - agricoltori custodi dell’agrobiodiversità	x (arboree)	x (erbacee)
SRA18 - impegni per l’apicoltura	n.a.	n.a.
SRA19 - riduzione impiego fitofarmaci		x
SRA22 - impegni specifici risaie		x
SRA25 - tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica	x	
SRA26 - ritiro seminativi dalla produzione	x	
SRA28 - sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali	x	
SRA29 - produzione biologica	x	
* pagamento a UBA		

4.4. Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA. Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame per gli interventi che lo richiedano, sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6

Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini	0,15
Scrofe riproduttrici	0,5
Altri suini	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

4.5. Domande di pagamento

In ogni annualità di impegno i pagamenti possono essere corrisposti unicamente ai beneficiari che presentano la prescritta domanda di pagamento nelle modalità stabilite da AGREA.

Per gli interventi SRA afferenti alle misure a superficie, le domande di pagamento devono essere presentate entro i termini fissati a livello nazionale in base a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 2021/540.

Sono tenuti alla presentazione dell'annuale "Domanda di pagamento" i beneficiari di sostegni per impegni non ancora conclusi, analoghi agli Interventi SRA

- alla Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 - Reg. (CE) n. 1999/1257;
- alla Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 – Reg (CE) 2005/1698
- Alle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2022 del Reg. (UE) n. 2013/1305

Sono tenuti alla presentazione dell'annuale "domanda di pagamento" anche i beneficiari di premi ancora dovuti per imboschimenti analoghi agli attuali interventi SRD05 e SRD10 realizzati in precedenti periodi di programmazione (sottomisura 8.1 PSR14-22 e corrispondenti imboschimenti di precedenti programmazioni).

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

AGREA può dettagliare, con propria determinazione, gli ulteriori aspetti gestionali non definiti negli specifici bandi e provvede a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina, altresì che in tutti i casi le imprese saranno oggetto di specifici controlli finalizzati alla verifica, da parte dell'Ambito Territoriale del Settore competente, della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la permanenza degli obblighi all'applicazione degli impegni; la domanda di sostegno manterrà validità ai fini della presentazione e concessione delle ulteriori domande di pagamento nelle restanti annualità di impegno,

- in caso di accertamento della non continuità dell'impegno l'applicazione di sanzioni/revoche/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

Per l'applicazione delle specifiche disposizioni relative ad eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, si rinvia al paragrafo 4.7.

4.6. Modifica delle domande di sostegno in corso di impegno

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a partire dall'annualità di pagamento 2024, indipendentemente dalla data di decorrenza iniziale dell'impegno e pertanto anche alle Misure a superficie (Agro-clima-ambientali) ancora in corso, attivate con la programmazione 2014-2022 o con precedenti programmazioni, fatto salvo quanto specificamente riportato nei punti seguenti.

4.6.1 Variazione di superfici

Il periodo di impegno per il sostegno delle misure degli interventi a superficie o a capo/ è riferito agli anni solari, fatte salve eventuali eccezioni specificate nei singoli interventi. Nel caso degli interventi pluriennali, per quanto riguarda la **possibilità di ridurre la SOI (o il numero di capi/UBA/alveari) durante il periodo d'impegno**, si applicano le seguenti condizioni:

1. mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA/alveari) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.
2. nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.
3. se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA/alveari) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
4. In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - le superfici (o i capi/UBA/alveari) ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
 - le superfici (o i capi/UBA/alveari) sono ridotte per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Per quanto riguarda le Misure a superficie (Agro-clima-ambientali) ancora in corso nel periodo di programmazione, attivate con la programmazione 2014-2022 o con precedenti programmazioni, si rimanda a quanto indicato negli specifici bandi. In particolare, la possibilità di variazioni delle superfici è disciplinata dall'art. 47 del Reg. (UE) n. 2013/1305 e dall'art. 15 del Reg.

(UE) n. 2014/807 come riportato nel documento “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014- 2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” come riportato in Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2439/2019.

4.6.2 Subentro negli impegni e nella conduzione

Secondo quanto definito al punto 5 del paragrafo 4.7.3 “Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale” del PSP 2023-2027, se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la conduzione della sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi con le conseguenze dettagliate ai paragrafi 4.6.1 e 4.6.3 in base alla casistica di perdita di conduzione.

In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

In relazione al subentro si dovrà procedere come di seguito indicato.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno, il beneficiario trasferisca (di seguito cedente) totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante (di seguito cessionario) che intende proseguire l'impegno deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'aggiornamento o la creazione del proprio fascicolo aziendale, fornendo la documentazione relativa ai titoli di possesso nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il cessionario deve inoltre attivare la procedura di subentro negli impegni, comunicando, entro 60 giorni dall'effettivo cambio di conduzione sulla base dei contratti caricati in Anagrafe regionale e secondo le procedure definite da AGREA, la propria volontà di subentrare nell'impegno e l'assunzione delle relative responsabilità connesse a tale subentro. Tale procedura dovrà essere espletata attraverso il Sistema informativo SIAG per le domande presentate in SIAG, mentre per le domande presentate in SOP si procederà con la comunicazione cartacea.

L' Ambito territoriale di Settore competente verificherà i requisiti del subentrante ed adotterà una decisione di concessione o di diniego a seconda del caso.

Il cessionario che ha presentato comunicazione di subentro potrà presentare la domanda di pagamento alla prima scadenza annuale successiva al subentro medesimo, attenendosi alle procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono reperibili anche sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it> .

Resta comunque inteso che dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario. Pertanto, le riduzioni ed esclusioni che dovessero essere applicate ai pagamenti, a causa di irregolarità o mancato rispetto di impegni, anche se relative agli anni precedenti, con i conseguenti recuperi di contributi già erogati, saranno a carico del cessionario a partire dal momento di presentazione, da parte di quest'ultimo, della prima domanda di pagamento.

A tal proposito si specifica che, qualora la procedura di subentro sia attivata:

- prima del 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cessionario e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;
- dopo il 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cedente e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento permangono a carico del cedente fino alla presentazione della domanda di pagamento successiva.

Per la medesima superficie, fatto salvo i casi di forza maggiore connessi ai decessi dei beneficiari, è previsto un limite massimo di due subentri nel corso della durata dell'impegno (incluso anche il caso di subentro verso un beneficiario e il successivo ritorno al beneficiario originale).

Tale disposizione si applica anche agli interventi oggetto di concessione con le precedenti programmazioni, conteggiando il numero massimo di subentri solamente a partire dalla annualità 2023 compresa ed escludendo dal calcolo le annualità precedenti.

4.6.3 Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.

Per Misure pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito al punto 4.6.1 "Variazione delle superfici".

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la proprietà della sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

Nei casi di perdita di conduzione su impegni pluriennali assunti nel corso della precedente programmazione, continua ad applicarsi l'art. 47 del Reg. (UE) n. 2013/1305.

Per gli impegni di durata di 10 o 20 anni, assunti precedentemente alla introduzione della clausola di revisione (quindi prima del 2015) resta vigente la norma del Reg. (UE) n. 2006/1974, secondo quanto previsto all'art. 19 del Reg. (UE) n. 2014/807. Pertanto, in caso di perdita di conduzione di superfici impegnate per le quali altri soggetti non siano disponibili al subentro e alla continuità dell'applicazione degli impegni, si applica la decadenza parziale o totale, con la restituzione degli aiuti già percepiti.

La perdita di conduzione di superfici oggetto di impegno deve essere comunicata all'Ambito di Settore competente secondo le modalità definite nella Procedura di presentazione delle domande AGREA (per le domande SIAG è necessario inviare l'istanza di rinuncia attraverso il Registro Unico degli Impegni – RUI; per le domande SOP è necessario inviare rinuncia cartacea).

4.6.4 Ritiro volontario delle domande da parte del beneficiario

Secondo quanto previsto dall'art.7 del Reg. (UE) 2022/1173, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116.

Tale possibilità non è consentita qualora il beneficiario sia stato già informato che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o che sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dal controllo in loco emergano inadempienze.

Le rettifiche delle domande/dichiarazioni sopracitate riguardano la riduzione del richiesto a premio per l'anno, ma non modificano la consistenza dell'impegno in termini di superfici o di UBA/alveari.

Le rinunce totali/parziali agli impegni presenti in domanda modificano permanentemente la consistenza dell'impegno in termini di superfici o di UBA/alveari. Pertanto, nel caso di rinunce volontarie totali o parziali dell'impegno, il beneficiario è in ogni caso tenuto ad effettuare tempestivamente una comunicazione di rinuncia all'impegno all'Ambito di settore Agricoltura, caccia e pesca competente e secondo le modalità stabilite nelle procedure di AGREA (per le domande SIAG è necessario inviare l'istanza di rinuncia attraverso il Registro Unico degli Impegni – RUI; per le domande SOP è necessario inviare rinuncia cartacea).

Per le superfici/UBA/alveari oggetto di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno entro i limiti stabiliti al paragrafo 4.6.1. Tali ritiri, pertanto, possono determinare l'eventuale recupero degli importi erogati nelle precedenti annualità.

4.6.5 Revoca delle domande di aiuto/sostegno

La revoca totale o parziale della domanda di aiuto/sostegno determina la decadenza dalla concessione e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi ed è determinata secondo quanto previsto dalle disposizioni applicative nazionali e regionali in fase di predisposizione.

4.7 Forza maggiore e circostanze eccezionali

Per i casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali” si rinvia all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128; che specifica le conseguenze connesse al verificarsi dei casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali”.

Se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni o per i periodi durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. Per gli interventi oggetto di queste Disposizioni non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.

5. Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari alle domande di sostegno presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

6. Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari alle domande di pagamento finanziate con le programmazioni precedenti

In applicazione di quanto disposto nel PSR 2014-2022 gli aiuti richiesti con la presentazione delle domande di pagamento, il cui impegno iniziale sia stato attivato nelle precedenti programmazioni, sono oggetto di revisione, in considerazione delle modifiche e/o integrazioni che si sono verificate a carico del quadro normativo di cui al comma 3 dell'art. 28 e del comma 2 dell'art. 29 del Reg. (UE) n. 2013/1305.

In sede di approvazione delle disposizioni per le domande di pagamento, AGREA disciplinerà le diverse casistiche di applicazione delle revisioni, oltre a quanto di seguito definito.

6.1 Osservanza della condizionalità e dei pertinenti elementi di riferimento (baseline) a partire dal 2023

Per gli impegni attivati ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2022, indipendentemente dalla fonte finanziaria che verrà utilizzata per pertinenti pagamenti, non sono necessari né la revisione degli impegni né il livello degli aiuti.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art 12 del Reg. (UE) 2022/1172 per le aziende che proseguono oltre il 2022 gli impegni afferenti ai Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2022 e che sono finanziate utilizzando risorse residue della programmazione 2014-22, è possibile l'adozione delle Norme di condizionalità previste dal PSR 2014-2022. Se tali aziende dovessero risultare beneficiarie anche di impegni derivanti dal nuovo quadro giuridico della PAC 2023-2027, e pertanto soggette alle norme della nuova condizionalità rafforzata ai sensi del Titolo III, capo I, sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115, eventuali sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle nuove norme non saranno applicate agli aiuti derivanti dagli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 2013/1305.

Le aziende, i cui impegni afferenti ai Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2022 proseguano oltre il 2022 e vengano finanziati utilizzando risorse del periodo di programmazione 2023-2027 (Reg. (UE) n. 2021/2115), fermo restando le condizioni di coerenza con il nuovo quadro giuridico sopra richiamate, dovranno rispettare, a far data dal 1° gennaio 2023 e per tutta la durata degli impegni, le norme di condizionalità rafforzata ed ogni altro requisito di baseline previsti in applicazione dell'art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, così come recepiti a livello nazionale e regionale, di seguito riportati:

1. Requisiti di gestione obbligatori e norme per il mantenimento del terreno buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) stabilite ai sensi del Titolo III, capo I, sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115;
2. Condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115;
3. Requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali;
4. Altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Tali aziende, in applicazione della clausola di revisione di cui all'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, hanno la facoltà di conformarsi al nuovo quadro giuridico o recedere anticipatamente dagli impegni senza decurtazione degli aiuti già erogati.

Il quadro di riferimento delle risorse finanziarie che verranno utilizzate nel corso del 2024 e per le annualità successive per i pagamenti degli aiuti riferiti ad impegni attivati nei precedenti periodi di programmazione, verrà approvato con atti successivi. Tali comunicazioni potranno essere eseguite con atto dell'Autorità di gestione del CoPSR 2023-2027.

Nella tabella seguente sono riportati gli impegni che proseguono la loro durata oltre il 2023 e la relativa corrispondenza con i nuovi interventi del PSP 2023-2027.

Tabella di equivalenza degli impegni fra Tipi di Operazione PSR 2014-22 e Interventi PSP 2023-2027

Tipo di Operazione PSR 2014-2022	Intervento PSP 2023-2027
10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	SRA15 - ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
10.1.09 - Gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	SRA10 - ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche: Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive Azione 10.3 Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura Azione 10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua
10.1.10 - Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000	SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione
11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici	SRA29 Azione 1 Conversione a pratiche e metodi biologici
11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici	SRA29 Azione 2 Mantenimento pratiche e metodi biologici

6.2 Cumulabilità con interventi della programmazione 2023-2027

Verificato che per gli interventi agro-clima-ambientali incluso l'agricoltura biologica, sono stati confermati gli stessi impegni previsti all'interno dei Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 della programmazione 2014-2022, e a seguito di una verifica puntuale del livello degli aiuti e degli impegni previsti per le superfici aderenti a tali impegni e gli interventi agro-clima-ambientali previsti dall'art 70 del Reg n. 2021/2115, nonché gli Ecoschemi, è ammessa la possibilità di cumulare totalmente o parzialmente gli aiuti secondo lo schema sotto riportato:

Tipo di Operazione PSR 2014-2022	SRA e Ecoschemi cumulabili
10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	SRA01; SRA 19; SRA25; SRA 29; ES2; ES3; ES4; ES5 (cumulabile solo su arboree.)
10.1.09 - Gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	
10.1.10 - Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000	ES5 (interamente cumulabile in sostituzione di colture a perdere sottotipo operazione F1)

Tipo di Operazione PSR 2014-2022	SRA e Ecoschemi cumulabili
11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici	SRA03; SRA13; SRA15; SRA19 (az1); SRA22; SRA25; ES1 Liv.2 ES2; ES3; ES4; ES5 (cumulabile solo su arboree)
11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici	SRA03; SRA13; SRA15; SRA19 (az1); SRA22; SRA25; ES1 Liv.2; ES2; E3; E4; E5 (cumulabile solo su arboree)

Casi di cumulabilità parziale fra Tipi di operazione PSR 2014-22 e Ecoschemi:

I soli casi di cumulabilità parziale sono di seguito riportati:

- TO 10.1.06 con ES5: il finanziamento è interamente cumulabile solo sulle colture arboree
- TO 10.1.06 con ES2 e ES3: il finanziamento è cumulabile
- TO 10.1.10 con ES5: il finanziamento dell'ES5 è interamente cumulabile sulle colture di mellifere a perdere in sostituzione delle colture a perdere per la fauna selvatica e solo su superfici di pianura interessate da sottotipo operazione F1 macchia-radura con il limite del 10% della superficie arativa;
- TO 11.1.01 e 11.2.01 con ES5: il finanziamento dell'ES5 è interamente ammesso solo sulle colture arboree.

Nei casi di cumulabilità parziale le aziende hanno diritto di recedere anticipatamente dagli impegni senza incorrere penalizzazione per gli importi già erogati nelle precedenti annualità.

6.3 Domande di pagamento in prosecuzione per superfici ricadenti nei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio

In relazione a quanto stabilito dal Protocollo operativo (allegato 2 -RPI 04/01/2022.0000010) di cui all' "Intesa tra la Regione Emilia Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84 recante distacco dalla Regione Marche dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna", le domande di pagamento relative a superfici ricadenti nei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio con impegni in corso e che proseguono nel 2024 e nelle annualità successive, dovranno essere presentate secondo le disposizioni della Regione Marche. Tale Regione finanzia i trascinamenti collegati a misure a superficie (Misura 8, Misura 10, Misura 11 e Misura 13) assunti su bandi attivati prima del 1° gennaio 2023, i cui pagamenti annuali siano da effettuare nella programmazione 2023-27 o in quelle successive. Per il caso particolare degli impegni che scadono il 15/5/2024 si procede come indicato al paragrafo 4.1).

7. Demarcazione e complementarità con altri regimi di sostegno.

Premesso che resta valido in ogni caso il divieto di doppio finanziamento degli stessi interventi SRA e di eventuali interventi analoghi finanziati con i programmi operativi degli interventi settoriali, i bandi dei singoli Interventi SRA riportano, ove operanti, le disposizioni in merito alla demarcazione e complementarità con altri regimi di sostegno e le relative norme di gestione.

8. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.” e dalle altre disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni e delle correlate norme pertinenti dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previste dal PSP 2023-2027, relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;
- Decreto 4 agosto 2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE)2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;
- delibera regionale sulla condizionalità e successive modifiche e integrazioni;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.



Cofinanziato
dall'Unione europea



“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023- 2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II, Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

INTERVENTO SRA10 – ACA10

Gestione attiva infrastrutture ecologiche

Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive

Infrastruttura ecologica 10.1.2: Siepi o Filari

Infrastruttura ecologica 10.1.3: Piantate

Infrastruttura ecologica 10.1.4: Alberi isolati

Azione 10.3. Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura

Infrastruttura ecologica 10.3.1: Boschetti naturalistici

Azione 10.8. Bacini e Sorgenti naturali di acqua

Infrastruttura ecologica 10.8.1: Stagni e Laghetti

Infrastruttura ecologica 10.8.2: Maceri

Infrastruttura ecologica 10.8.3: Risorgive e fontanili

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2024.

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del decennio di impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell'impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2024 per l'intervento SRA10 – ACA10 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche (di seguito indicato come SRA10) del PSP 2023-2027 e del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 e successive modifiche e integrazioni (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027). Con Decisione di esecuzione della Commissione C(2023)6990 del 23/10/2023 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia nella versione 2.1. (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

In generale, gli impegni di gestione delle infrastrutture ecologiche previsti dall'intervento SRA10 contribuiscono:

- all'Obiettivo specifico 5, mediante il mantenimento delle funzioni di protezione del suolo dall'erosione, salvaguardia delle risorse idriche e riduzione delle perdite di nutrienti (in particolare azoto e fosforo) nelle acque superficiali e sotterranee svolte dalle diverse infrastrutture ecologiche;
- all'Obiettivo specifico 6, mediante la salvaguardia del paesaggio e delle funzioni di connessione ecologica, sosta, rifugio, alimentazione e riproduzione della fauna selvatica;
- all'Obiettivo specifico 4, in termini sia di mitigazione, mediante la preservazione delle funzioni di fissazione dell'anidride carbonica atmosferica e accumulo di sostanza organica nel suolo svolte dalle infrastrutture ecologiche, sia di adattamento, aumentando attraverso la loro manutenzione costante la resilienza delle risorse naturali a esse associate (acqua, suolo, biodiversità) alle minacce indotte dai cambiamenti climatici.

Nell'Azione 10.1 il mantenimento di Siepi o Filari (10.1.2) concorre all'Obiettivo specifico 5 perché funzionale alla riduzione della lisciviazione di nutrienti (azoto e fosforo) nelle acque superficiali e sotterranee. Allo stesso Obiettivo concorrono i divieti posti per tutte le formazioni arboreo/arbustive (10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4) all'impiego di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e rifiuti recuperati, perché preservano la qualità delle risorse naturali (acqua, suolo, aria) da fenomeni di contaminazione. La gestione di tutte le formazioni arboreo/arbustive (10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4) contribuisce inoltre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, perché salvaguarda il paesaggio e ne migliora le funzioni di connessione ecologica, sosta, rifugio, alimentazione e riproduzione della fauna selvatica. Il contributo a questo obiettivo viene inoltre rafforzato dall'associazione del divieto di impiego di prodotti fitosanitari in tutte le formazioni 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4. Gli impegni dell'azione 10.1 “Formazioni arboreo/arbustive” concorrono anche all'Obiettivo specifico 4, con effetti sia di mitigazione dei cambiamenti climatici, per la capacità di tutte le formazioni arboreo/arbustive di fissare l'anidride carbonica atmosferica, sia di adattamento ai cambiamenti climatici, per le loro funzioni di protezione del suolo dall'erosione, perché lo consolidano con gli apparati radicali, ostacolano lo scorrimento delle acque piovane sulla superficie dei terreni in pendio o riducono la velocità della corrente d'acqua lungo le sponde, aumentando in tal modo la resilienza del suolo alle minacce indotte dai cambiamenti climatici.

Nell'Azione 10.3 la gestione dei boschetti, associata al divieto di impiego di prodotti fitosanitari, concorre principalmente all'Obiettivo specifico 6 perché assicura la conservazione di ambienti del paesaggio rurale ottimali per la sosta, il rifugio, la riproduzione e l'alimentazione della fauna selvatica nelle zone agricole. I divieti di impiego di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e rifiuti recuperati, contribuiscono anche a preservare le risorse naturali da fenomeni di contaminazione concorrendo in tal modo all'Obiettivo specifico 5. La conservazione e reintegrazione della vegetazione aumenta

anche la capacità di fissazione dell'anidride carbonica atmosferica nelle aree agricole con effetti di mitigazione dei cambiamenti climatici (Obiettivo specifico 4).

Nell'azione 10.8 la gestione delle superfici occupate da bacini e sorgenti naturali concorre all'Obiettivo specifico 6 perché finalizzata a salvaguardare il paesaggio e ad assicurare la disponibilità di acqua con funzioni edafiche e riproduttive per la fauna selvatica e la vegetazione acquatica. La fascia di rispetto consente la stabilizzazione del suolo prospiciente gli specchi d'acqua e, associata ai divieti di impiego di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e rifiuti recuperati e di prodotti fitosanitari, assicura la preservazione delle risorse naturali da fenomeni di contaminazione, concorrendo in tal modo anche all'Obiettivo specifico 5.

L'intervento nel complesso concorre agli obiettivi di riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari, riduzione delle perdite di nutrienti e riduzione dell'uso di fertilizzanti del Green Deal europeo contenuti nella Strategia "Dal produttore al consumatore" (COM(2020) 381 final) e nella "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030" (COM(2020) 380 final).

L'intervento risponde anche alla "Strategia nazionale per la biodiversità 2030" che prevede la presenza di interventi atti al mantenimento delle infrastrutture verdi e degli elementi caratteristici del paesaggio e concorre agli obiettivi della Strategia nazionale per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

I richiedenti possono aderire a una o più Azioni/infrastrutture ecologiche previste dall'intervento SRA10:

- **Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive** (infrastrutture ecologiche: 10.1.2. Siepi o Filari, 10.1.3 Piantate, 10.1.4 Alberi isolati);
- **Azione 10.3. Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura** (infrastrutture ecologiche: 10.3.1 Boschetti naturalistici);
- **Azione 10.8. Bacini e Sorgenti naturali di acqua** (infrastrutture ecologiche 10.8.1 Stagni e Laghetti, 10.8.2 Maceri, 10.8.3 Risorgive e fontanili).

Il richiedente può aderire all'intervento SRA10 che prevede l'adozione di impegni di durata decennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Sono ammissibili esclusivamente le superfici che hanno già aderito alle analoghe misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.

Le superfici interessate da tali infrastrutture ecologiche possono ritornare, al termine del periodo di impegno, allo stato originario dei luoghi, qualora non diversamente previsto da normative nazionali e/o regionali e con particolare riferimento alle misure di conservazione delle aree della Rete Natura 2000.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA10, i seguenti beneficiari, come definiti al paragrafo 1.1. "Beneficiari" delle "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2024", di cui all'Allegato 1 all'atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate con "Disposizioni comuni"):

- Imprenditori agricoli (agricoltori singoli o associati);
- Altri gestori del territorio (altri gestori del territorio pubblici o privati, anche associati).

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, e scheda di validazione vigente, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

L'intervento SRA10 prevede le seguenti Azioni/Infrastrutture ecologiche:

- Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive, infrastrutture ecologiche:
 - 10.1.2. Siepi o Filari - formazioni lineari costituite da specie arboree e/o arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, disposte in monofilare o in plurifilare all'interno o nei bordi delle superfici coltivate;
 - 10.1.3 Piantate - alberi in filare "tutori" delle piante di vite, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale;
 - 10.1.4 Alberi isolati - elementi puntuali arborei o arbustivi, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale;
- Azione 10.3. Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura, infrastrutture ecologiche:
 - 10.3.1 Boschetti naturalistici - formazioni a prevalente finalità naturalistica, non classificate nella definizione amministrativa di bosco applicata dalla Regione, formate da specie arboree e arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale;
- Azione 10.8. Bacini e Sorgenti naturali di acqua, infrastrutture ecologiche:
 - 10.8.1 Stagni e Laghetti - superfici occupate da bacini naturali o seminaturali di acqua stagnante o semi stagnante e dalla fascia di rispetto circostante;
 - 10.8.2 Maceri - superfici occupate da bacini artificiali di acqua stagnante e dalla fascia di rispetto circostante, chiamate maceri perché anticamente utilizzate per la macerazione della canapa;
 - 10.8.3 Risorgive e fontanili - superfici occupate da sorgenti di acque dolci affioranti da falde acquifere e dalla fascia di rispetto circostante.

Come disposto dal PSP 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027 per gli "Altri Criteri di ammissibilità" devono essere rispettati i seguenti requisiti:

C05 Esistenza dell'infrastruttura ecologica all'atto della presentazione della domanda di sostegno nell'ambito della SAT (Superficie Agricola Totale) aziendale.

Sono ammissibili esclusivamente le superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.

Nella tabella A) si riportano ulteriori criteri di ammissibilità legati alle caratteristiche delle diverse tipologie di infrastrutture ecologiche.

Tabella A) Criteri di ammissibilità per Azione/Infrastruttura ecologica

10.1. Formazioni arboreo/ arbustive	
10.1.2 Siepi o Filari	<p>L'aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.</p> <p>Caratteristiche strutturali ammesse: <u>Fasce di rispetto:</u> - Erbacea: Min 2 - Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. - Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)</p> <p><u>Requisiti area siepi:</u> - Elementi lineari anche plurifila - Distanza sulla fila: pari o inferiore a 1,5 mt. (*). - Distanza tra le file: pari o inferiore a 3 metri. (*). - Polispecificità: almeno 5 specie, con prevalenza di quelle arbustive (*).</p> <p>Sono ammesse le superfici con le infrastrutture ecologiche corrispondenti alle caratteristiche strutturali di cui sopra. I requisiti contrassegnati con (*) non si applicano alle superfici oggetto del presente bando.</p> <p><u>Requisiti area filari:</u> - Elementi lineari: alberi in filare no frutticole</p> <p><u>Requisiti fascia di separazione:</u> No</p>
10.1.3 Piantate	<p>L'aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.</p> <p>Caratteristiche strutturali ammesse: <u>Fasce di rispetto:</u> - Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. - Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)</p> <p><u>Requisiti area:</u> - Elementi lineari: filari di alberi maritati con la vite - Plurifila: no</p> <p><u>Requisiti fascia di separazione:</u> No</p>
10.1.4 Alberi isolati	<p>L'aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.</p> <p>Caratteristiche strutturali ammesse: <u>Fasce di rispetto:</u> - Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. - Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)</p> <p><u>Requisiti area:</u> - Elementi puntuali: alberi isolati no frutticoli</p> <p><u>Requisiti fascia di separazione:</u> No</p>
10.3. Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura	
10.3.1 Boschetti Naturalistici	<p>L'aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.</p> <p>Caratteristiche strutturali ammesse: <u>Fasce di rispetto:</u> - Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. - Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria) qualora non faccia parte della fascia di separazione tra boschetto e boschetto.</p>

	<p>Requisiti area:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Superficie boscata con piante arboree e arbustive separata da altre superfici a bosco. - Estensione della superficie boscata: max 0,5 Ha misurata dalle file esterne con esclusione della fascia di rispetto esterna (*) - Distanza da pianta a pianta (arbusti compresi) sulla fila e tra le file inferiore o pari a 3 mt. (*). - Polispecificità: almeno 4 specie arboree diverse e almeno una specie arbustiva nella fila esterna (*). <p>Sono ammesse le superfici con le infrastrutture ecologiche corrispondenti alle caratteristiche strutturali di cui sopra. I requisiti contrassegnati con (*) non si applicano alle superfici oggetto del presente bando.</p> <p>Inoltre, non sono ammessi i boschetti che con riferimento alla proiezione ortogonale della chioma di alberi e arbusti sul terreno, si caratterizzano per un grado di copertura inferiore al 80% del boschetto medesimo (escluse le fasce di rispetto).</p> <p>Requisiti fascia di separazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inerbita artificialmente o spontaneamente - Preesistente da almeno 5 anni da altre superfici a bosco (incluso boschetti). <p>Larghezza Min. 10 mt. da pianta a pianta a partire dal fusto delle file esterne di ogni boschetto con assenza di piante arboree o arbustive, ad esclusione dei rami laterali di alberi o arbusti della fila esterna che possono essere conservati.</p>
10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua	
<p>10.8.1 Stagni e Laghetti</p>	<p>L'aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.</p> <p>Caratteristiche strutturali ammesse:</p> <p><u>Requisiti fasce di rispetto:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda. - Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria) <p><u>Requisiti area:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Superficie massima specchio d'acqua (sponde escluse): pari o inferiore a 2 ha. - Superficie minima specchio d'acqua (sponde escluse): pari o superiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto. - Profondità livelli idrici: <ul style="list-style-type: none"> - profondità minima: pari o superiore a 50 cm. - profondità massima: pari o inferiore a 2 mt. - profondità media: pari o inferiore a 1 mt. - Sponde: dolcemente digradanti (indicativamente con pendenza inferiore a 25 gradi) - Isole: presenza di almeno un'isola semisommersa completamente circondata dall'acqua. <p><u>Requisiti fasce di separazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Min. 50 mt. tra loro misurati dal ciglio di sponda
<p>10.8.2 Maceri</p>	<p>L'aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.</p> <p>Caratteristiche strutturali ammesse:</p> <p><u>Requisiti fasce di rispetto:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda. - Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria) <p><u>Requisiti area:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Superficie minima specchio d'acqua pari o superiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto. - Profondità livello idrico: almeno 50 cm <p><u>Requisiti fascia di separazione: No</u></p>

10.8.3 Risorgive e fontanili	<p>L'aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale di impegno.</p> <p>Caratteristiche strutturali ammesse: <u>Requisiti fasce di rispetto:</u> - Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda - Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria) <u>Requisiti area:</u> - Superficie sommersa correlata ai livelli delle risalite idriche naturali. <u>Requisiti fascia di separazione:</u> No</p>
---	---

3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Non sono ammissibili le superfici investite a piante arboree/arbustive che rientrano nella definizione di bosco ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti (D.lgs. n. 34/2018); le superfici oggetto del presente bando sono escluse da tale definizione in base alle soprarichiamate normative.

Come disposto dal CoPSR 2023-2027 sono ammesse le specie arboree e arbustive, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale. Nello specifico, nelle superfici oggetto dell'intervento SRA10, le specie arboree e arbustive devono corrispondere a quelle elencate nella tabella B) per i territori interessati.

Si specifica che è necessario effettuare anche il controllo e la relativa rimozione delle eventuali altre specie presenti non corrispondenti a quelle ammesse ed elencate nella tabella B), per non incorrere nella perdita dei requisiti di ammissibilità limitatamente alla superficie individuata dalla proiezione ortogonale della loro chioma sul terreno.

Tabella B) "Elenco delle specie arboree e arbustive ammesse in Regione Emilia-Romagna" per le infrastrutture ecologiche 10.1.2: Siepi o Filari; 10.1.3: Piantate; 10.1.4: Alberi isolati; 10.3.1: Boschetti naturalistici; 10.8.1: Stagni e Laghetti; 10.8.2: Maceri; 10.8.3: Risorgive e fontanili

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco, nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico (**)	X	X	X
16) Melo selvatico (**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico (**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X

25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori (**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tasso	X	X	X
34) Platano		X(**)	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

(*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

(**) Solo se già presenti.

NOTA Per le superfici già oggetto di misure agroambientali:

- per gli ambiti territoriali basso montano e montano, sono ammesse le specie arboree indicate in tabella dal n. 7) al n. 33) con l'aggiunta di pino nero, sorbo montano, acero montano, acero riccio, acero opalo, olmo montano;
- per l'ambito territoriale montano sono ammesse in aggiunta alle precedenti specie arboree: abete bianco, faggio e abete rosso.

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)	X	X	X
2) Biancospino “*” (<i>Crataegus monogina</i>)	X	X	X
3) Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>)	X	X	X
4) Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	X	X	X
5) Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	X	X	X
6) Fusaggine (<i>Evonymus europeaus</i>)	X	X	X
7) Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)	X	X	X
8) Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i>)	X	X	X
9) Viburno palle di neve (<i>Viburnum opulus</i>)	X	X	X
10) Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i>)	X	X	X
11) Lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	X	X	X
12) Azzeruolo “*” (<i>Crataegus azarolus</i>)			X
13) Nespolo “*” (<i>Mespilus germanica</i>)			X
14) Marruca o Paliuro (<i>Paliurus spina christi</i>) “*”		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero (<i>Coronilla emerus</i>)	X	X	X
17) Ginepro (<i>Juniperus communis</i>)	X		X
18) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)		X	X
19) Bosso (<i>Buxus sempervirens</i>)		X	X
20) Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	X	X	X
21) Corniolo (<i>Cornus mas</i>)	X	X	X
22) Tamerice (<i>Tamarix gallica</i>)	X	X	X
23) Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifoliae</i>)	X	X	
24) Vesicaria (<i>Colutea arborescens</i>)		X	X
25) Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i>)			X
26) Scotano (<i>Cotinus coggyria</i>)	X	X	X
27) Mirabolano (<i>Prunus cerasifera</i>)	X	X	X
28) Agazzino “*” (<i>Pyracantha coccinea</i>)		X	X
29) Alaterno (<i>Rhamnus alaternum</i>)			X
30) Agrifoglio (<i>Ilex aquifolium</i>)			X
31) Alloro (<i>Laurus Communis</i>)	X	X	X
32) Amorfa “*” (<i>Amorpha fruticosa</i>)	X	X	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

“*” Solo se già presenti.

NOTA Per le superfici già oggetto di misure agroambientali:

- per l'ambito territoriale basso montano, sono ammesse le specie arbustive indicate in tabella dal n. 1) al n. 13) e dal n. 16) al n. 31) con l'aggiunta della Ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*);
- per l'ambito Territoriale montano sono ammesse le specie arbustive indicate in tabella con i numeri 17), 18), 20), 25) e 26), con l'aggiunta della Ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*).

Limitatamente alle Siepi dell'infrastruttura ecologica 10.1.2. è ammessa la presenza di cultivar/varietà fruttifere locali minacciati di estinzione, individuate in attuazione della Legge Regionale n. 1 del 29 gennaio 2008.

Le specie arboree di noce e ciliegio, dell'elenco in Tabella B), sono ammesse solo se non costituiscono filari specializzati da frutto.

Può essere ammessa all'intervento SRA10 anche la superficie aziendale caratterizzata dalla presenza di tare, purché risulti oggetto di uno o più delle azioni/infrastrutture ecologiche di intervento.

Non sono ammesse all'intervento SRA10 le superfici occupate da:

- esemplari arborei ed arbustivi presenti in parchi e giardini e comunque nelle aree adiacenti (per un raggio di 50 m) le abitazioni aziendali;
- zone umide con estensione dello specchio d'acqua superiore a 2 ettari;
- il medesimo campo applicativo definito in attuazione della BCAA 4 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" di cui al Decreto Ministeriale sulla condizionalità n. 147385 del 9 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni per l'impegno b), così come recepito a livello regionale.

Per le siepi (infrastruttura ecologica 10.1.2) e per i boschetti (infrastrutture ecologiche 10.3.1.), i requisiti di cui alla Tabella A), possono non corrispondere ai requisiti dell'area con riferimento alla distanza tra le piante sulla fila e tra le file e/o al criterio di ammissibilità connesso alla polispecificità, a causa di morte naturale di piante arboree o arbustive; sono comunque esclusi i boschetti naturalistici (10.3.1) che con riferimento alla proiezione ortogonale della chioma di alberi e arbusti sul terreno, si caratterizzano per un grado di copertura inferiore all'80% del boschetto medesimo (escluse le fasce di rispetto).

In particolare, per le fasce di rispetto si specifica che:

- qualora queste ricadano nella superficie già oggetto di impegno dei precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, sono comunque ammissibili anche se eccedenti i 5 metri, fermo restando la conservazione della caratteristica di fasce erbacee; sono fatte salve le fasce di rispetto già oggetto di impegno occupate da fossi e scoline e/o carreggiate di servizio anche non inerbite dove è consentita la eventuale presenza esclusiva di ghiaia;
- per l'infrastruttura 10.1.4 Alberi isolati le larghezze devono essere computate a partire dal fusto.

Le superfici per poter essere ammesse devono in ogni caso corrispondere alle condizioni di ammissibilità previste dal presente bando a partire dalla decorrenza di impegno iniziale dell'azione/infrastruttura ecologica (1° gennaio 2024).

4. Impegni

L'intervento SRA10, come stabilito dal PSP 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027, ha una durata decennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027.

Per tutte le Azioni dell'intervento SRA10, durante il periodo di impegno le superfici oggetto di impegno non possono essere diverse rispetto a quelle inizialmente ammesse.

I pagamenti sono accordati, per un periodo di 10 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive

L'azione prevede la gestione delle seguenti infrastrutture con caratteristiche ammesse di cui ai paragrafi 3 e 3.1. del presente bando (tabelle A) e B)):

- **10.1.2. Siepi o Filari** - formazioni lineari costituite da specie arboree e/o arbustive, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, disposte in monofilare o in plurifilare

all'interno o nei bordi delle superfici coltivate;

- **10.1.03 Piantate** - alberi in filare "tutori" delle piante di vite, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale;
- **10.1.04 Alberi isolati** - elementi puntuali arborei o arbustivi, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale.

Gli impegni previsti per l'azione 10.1, validi per tutte le infrastrutture, sono di seguito elencati.

I01.1 Mantenere la formazione arboreo-arbustiva.

I01.2 Eseguire i seguenti interventi di manutenzione attiva:

- a) Mantenimento della densità della formazione lineare, con reintegrazione delle fallanze nelle formazioni arboreo/arbustive 10.1.2;
- b) Contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone e/o invadenti nelle formazioni arboreo/arbustive 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4;
- c) Potature strutturali regolamentate e asportazione dei residui di potatura nelle formazioni arboreo/arbustive, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4, come riportato negli "Altri impegni" per I01.9 e I01.10 e nel paragrafo 4.1 "Specifiche agli impegni".

Nel caso di necessaria reintegrazione delle fallanze, impiegare le specie indicate al paragrafo 3.1. del presente bando (Tabella B), utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta.

I01.3 Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali nelle formazioni arboreo/arbustive 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4.

I01.4 Per tutte le formazioni arboreo/arbustive, divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del D. lgs. n. 75 del 29 aprile 2010 o del Regolamento (UE) n. 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

I01.5 Per tutte le formazioni arboreo/arbustive divieto di eliminazione delle formazioni arboreo/arbustive.

Altri impegni

I01.6 Mantenimento di una fascia di rispetto con copertura erbacea di min. 2 metri e max 5 metri a partire dal fusto delle piante delle file esterne.

I01.7 Divieto di rimozione o utilizzazione di alberi e/o arbusti.

I01.8 Per le siepi, mantenimento della polispecificità delle infrastrutture ecologiche così come definita nei criteri di ammissibilità e con la presenza di 5 specie, con prevalenza di quelle arbustive. Le specie arboree e/o arbustive autoctone devono essere tra quelle elencate nel paragrafo 3.1. tabella B).

I01.9 Per le siepi, esecuzione di potature, nel rispetto dei periodi di divieto per la tutela della fauna selvatica, eseguite rasenti il tronco dei rami bassi cioè con inserzione del ramo/branca indicativamente entro i tre metri dal suolo. Tali potature sono consentite solo nei mesi da ottobre a marzo e le ramaglie tagliate di maggiori dimensioni devono essere rimosse entro il 31 maggio.

I01.10 Nelle "siepi" già oggetto di misure agroambientali possono essere eseguite potature

esclusivamente delle specie arboree: quercia, frassino, pioppo bianco, pioppo nero, noce, ciliegio, pini e leccio.

I01.11 La fascia di rispetto è mantenuta non coltivata e a regime sodivo mediante l'inerbimento permanente spontaneo o seminato con miscugli di specie prative con prevalenza di graminacee.

I01.12 Sulla fascia di rispetto deve essere effettuato il controllo della vegetazione manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) che deve essere eseguito nel rispetto dei periodi di divieto per la tutela della fauna selvatica.

Sono incluse nelle fasce di rispetto di "Alberi isolati o in filare", di cui alle infrastrutture ecologiche 10.1.4 e 10.1.2, le carreggiate di servizio sulle quali lo sfalcio e/o la trinciatura della vegetazione può essere eseguito anche al di fuori dei periodi di divieto per la tutela della fauna selvatica.

I01.13 Sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno la verifica della presenza della vitalba (*Clematis vitalba*) e la relativa rimozione qualora presente.

I01.14 Per le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.), eventualmente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, devono essere rimossi e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge entro il quarto anno di impegno ad eccezione delle superfici derivanti dalle precedenti programmazioni, dove tali materiali non devono essere presenti già a partire dal primo anno di impegno.

I01.15 Sulle superfici oggetto di impegno è fatto divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili ecc.) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti.

I01.16 Non utilizzare fitofarmaci e diserbanti, ad eccezione delle piantate (10.1.3) in cui sono ammessi trattamenti antiperonosporici a base di rame e zolfo indispensabili per il mantenimento della vite.

I01.17 Non effettuare il pascolamento e/o lo stazzo di bestiame sulle superfici oggetto di impegno.

I01.18 Tenuta del registro delle operazioni effettuate sul quale devono essere annotate tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno.

Azione 10.3 Boschetti nei campi e sistemi macchia-radura

L'azione prevede la gestione della seguente infrastruttura ecologica con caratteristiche ammesse di cui ai paragrafi 3 e 3.1. del presente bando (tabelle A e B)): **10.3.1 Boschetti naturalistici** - formazioni a prevalente finalità naturalistica, non classificate nella definizione amministrativa di bosco applicata dalla Regione, formate da specie arboree e arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale e corrispondenti a quelle elencate nel paragrafo 3.1. nella tabella B) per i territori interessati.

Gli impegni previsti per l'azione 10.3 sono di seguito elencati:

I03.1 I criteri che garantiscono densità vegetazionale dell'impianto oggetto di impegno, sono quelli definiti nei criteri di ammissibilità (caratteristiche strutturali ammesse – Tabella A) di cui al paragrafo 3 del presente bando). Pertanto, qualora la proiezione ortogonale della chioma di alberi e arbusti sul terreno, si caratterizzi nel corso del periodo di impegno per un grado di copertura inferiore all' 80% del boschetto medesimo (escluse le fasce di rispetto), la densità viene adeguata mediante opportuni interventi di rinfoltimento;

I03.2 Nel caso di infoltimento, impiegare le specie indicate nella tabella B) di cui al paragrafo 3.1. del presente bando, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da

Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta;

- I03.3** Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo-arbustive;
- I03.4** Controllare le specie erbacee e arboreo-arbustive invadenti. Sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno, la verifica della presenza della vitalba (*Clematis vitalba*) e la relativa rimozione qualora presente;
- I03.5** Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali;
- I03.6** Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del D. lgs. n. 75 del 29 aprile 2010 o del Regolamento (UE) n. 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

Altri impegni

- I03.7** Mantenimento di una fascia di rispetto con copertura erbacea di min. 2 metri e max 5 metri a partire dal fusto delle piante delle file esterne.
- I03.8** Divieto di rimozione o utilizzazione di alberi e/o arbusti.
- I03.9** Mantenimento della polispecificità delle infrastrutture ecologiche così come definita nei criteri di ammissibilità e con la presenza di 5 specie, con prevalenza di quelle arbustive. Le specie arboree e/o arbustive autoctone devono essere tra quelle elencate nella tabella B) di cui al paragrafo 3.1. del presente bando.
- I03.10** La fascia di rispetto e la fascia di separazione dei boschetti naturalistici è mantenuta non coltivata e a regime sodivo mediante l'inerbimento permanente spontaneo o seminato con miscugli di specie prative con prevalenza di graminacee.
- I03.11** Sulla fascia di rispetto deve essere effettuato il controllo della vegetazione manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) che deve essere eseguito nel rispetto dei periodi di divieto per la tutela della fauna selvatica.
- I03.12** Per le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.), eventualmente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, devono essere rimossi e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge entro il quarto anno di impegno ad eccezione delle superfici derivanti dalle precedenti programmazioni, dove tali materiali non devono essere presenti già a partire dal primo anno di impegno.
- I03.13** Sulle superfici oggetto di impegno è fatto divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili ecc.) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti.
- I03.14** Non effettuare il pascolamento e/o lo stazzo di bestiame sulle superfici oggetto di impegno.
- I03.15** Tenuta del registro delle operazioni effettuate sul quale devono essere annotate tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno.
- I03.16** Mantenimento di una fascia di separazione da altre superfici a bosco (inclusi altri boschetti) con terreno inerbito, larga almeno 10 m, sfalciata e/o trinciata almeno una volta all'anno nel rispetto dei periodi di divieto per la tutela della fauna selvatica, senza danneggiare le piante della fila esterna e i loro rami laterali.
- I03.17** Può essere mantenuto uno stagno per la raccolta delle acque meteoriche per ogni boschetto. Nel caso di presenza di uno stagno, la superficie non può superare complessivamente il 5%

della superficie oggetto di impegno del boschetto medesimo; inoltre, nel caso in cui si intenda mantenere uno stagno (tale mantenimento non è obbligatorio) devono essere rispettate le caratteristiche strutturali (requisiti area) di cui al paragrafo 3 del presente bando.

I03.18 Esecuzione di potature, nel rispetto dei periodi di divieto per la tutela della fauna selvatica, eseguite rasenti il tronco dei rami bassi cioè con inserzione del ramo/branca indicativamente entro i tre metri dal suolo.

Tali potature sono consentite solo nei mesi da ottobre a marzo e le ramaglie tagliate di maggiori dimensioni devono essere rimosse entro il 31 maggio.

Nelle infrastrutture ecologiche già oggetto di misure agroambientali possono essere eseguite potature esclusivamente delle specie arboree: quercia, frassino, pioppo bianco, pioppo nero, noce, ciliegio, pini e leccio.

Azione 10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua

L'azione prevede la gestione delle seguenti infrastrutture con caratteristiche ammesse di cui ai paragrafi 3 e 3.1. del presente bando (tabelle A) e B)):

- **10.8.1 Stagni e Laghetti** - superfici occupate da bacini naturali o seminaturali di acqua stagnante o semi stagnante e dalla fascia di rispetto circostante;
- **10.8.2 Maceri** - superfici occupate da bacini artificiali di acqua stagnante e dalla fascia di rispetto circostante, chiamate maceri perché anticamente utilizzate per la macerazione della canapa;
- **10.8.3 Risorgive e fontanili** - superfici occupate da sorgenti di acque dolci affioranti da falde acquifere e dalla fascia di rispetto circostante.

Gli impegni previsti per l'azione 10.8, validi per tutte le infrastrutture, sono di seguito elencati.

I08.1 Mantenimento di una fascia di rispetto, con copertura erbacea di min. 2 metri e max 5 metri, circostante le sponde non coltivata e a regime sodivo mediante l'inerbimento permanente spontaneo e/o seminato con specie prative con prevalenza di graminacee.

I08.2 Nelle fasce di rispetto circostanti, controllo della vegetazione manuale e/o meccanico con sfalcio o trinciatura, che deve essere eseguito nel rispetto dei periodi di divieto per la tutela della fauna selvatica. Sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno la verifica della presenza della vitalba (*Clematis vitalba*) e la relativa rimozione qualora presente.

I08.3 Assicurare il mantenimento di un livello idrico minimo durante tutto l'anno, tale da garantire la sommersione di almeno 1/3 della superficie oggetto di impegno (ad eccezione dei "fontanili e risorgive" dove è correlato a risalite idriche naturali (es. falda).

I08.4 Controllo ed eliminazione delle specie invasive e/o alloctone.

- a) Deve essere effettuato il controllo della Nutria (*Myocastor coypus*) mediante trappole, secondo le normative nazionali e regionali vigenti. Le trappole da apporre lungo i percorsi delle nutrie, almeno una per ogni specchio d'acqua, devono corrispondere ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro di superficie impegnata. Le catture devono essere registrate giornalmente.
- b) Deve essere eseguita almeno una volta ogni 15 giorni attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria registrandone data di effettuazione ed esito.
- c) Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate anche con mezzi meccanici, riportando la terra di scavo nelle tane e ricompattando le aree interessate dagli scavi.

- d) Dove la tenuta dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua risulta compromessa ne deve essere effettuato il ripristino entro 48 ore dalla data di effettuazione della verifica di sorveglianza della presenza delle tane.
- e) Deve essere effettuato nel periodo agosto/settembre, ogni tre anni a partire dalla data iniziale di decorrenza dell'impegno e dandone comunicazione preventiva agli uffici competenti al controllo, il prosciugamento dei maceri, stagni, laghetti, effettuando la contestuale rimozione di specie animali appartenenti a specie aliene e registrandone la data di effettuazione del prosciugamento e l'esito sulla presenza e numero delle suddette specie. Entro 15 giorni dalla data di prosciugamento dovrà essere ricostituito lo specchio d'acqua.
- f) Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche, qualora presenti.

I08.5 Divieto di pascolamento e/o stazzo di bestiame o animali domestici.

I08.6 Divieto di esercizio dell'acquacoltura e della pesca sportiva.

I08.7 Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali.

I08.8 Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del D. lgs. n. 75 del 29 aprile 2010 o del Regolamento (UE) n. 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

Altri impegni

I08.9 Per laghetti e stagni deve essere mantenuta almeno 1 isola semisommersa con sponde dolcemente digradanti con pendenza media inferiore a 25°.

I08.10 Per le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.), eventualmente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, devono essere rimossi e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge entro il quarto anno di impegno ad eccezione delle superfici derivanti dalle precedenti programmazioni, dove tali materiali non devono essere presenti già a partire dal primo anno di impegno.

I08.11 Sulle superfici oggetto di impegno è fatto divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili ecc.) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti.

I08.12 Tenuta del registro delle operazioni effettuate sul quale devono essere annotate tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno.

4.1. Specifiche agli impegni

Con riferimento agli impegni relativi alla manutenzione della fascia di rispetto e/o di separazione (I01.6, I01.11, I03.7, I03.10, I03.16 e I08.1) si specifica che deve essere mantenuta la caratteristica erbacea delle fasce di rispetto e/o di separazione; pertanto, non è ammessa assenza di cotico erboso sulle superfici oggetto dei suindicati impegni. È ammessa la pacciamatura naturale causata dalla caduta delle foglie di alberi e arbusti. In ogni caso il cotico erboso non deve essere danneggiato.

È ammessa altresì la mancanza di copertura erbacea per altre cause naturali (calpestio da fauna selvatica, attività di grufolamento di cinghiali, scavo di tane ecc.) che, qualora pregiudichino permanentemente l'inerbimento naturale o artificiale, devono essere comunicate agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca regionali competenti per l'istruttoria. In tutti gli altri

casi il beneficiario è tenuto al ripristino del cotico erboso.

Con riferimento all'impegno I03.16 si specifica che deve essere eseguito, almeno una volta all'anno esclusivamente nel periodo 1° agosto – 31 gennaio, il controllo della vegetazione manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) delle fasce di separazione.

Con riferimento agli impegni relativi al controllo della vegetazione delle fasce di rispetto (I01.12, I03.11 e I08.2) si specifica che, lo sfalcio deve essere eseguito anche al fine di mantenere la caratteristica erbacea delle fasce di rispetto; l'eventuale presenza di piante elencate nella tabella B) di cui al paragrafo 3.1. non deve compromettere la presenza del cotico erboso. Sulla fascia di rispetto di ogni infrastruttura ecologica deve essere effettuato il controllo della vegetazione manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) esclusivamente nel periodo 1° agosto – 31 gennaio, ad eccezione delle piantate e delle carreggiate di servizio in cui lo sfalcio e/o la trinciatura della vegetazione può essere eseguito anche nel periodo marzo – luglio.

Con riferimento agli impegni I01.7 e I03.8, si specifica che è ammessa la sola rimozione di piante morte per cause naturali previa richiesta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca regionali competenti per l'istruttoria. La rimozione si intende autorizzata decorsi 30 giorni dalla data della richiesta in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore.

Con riferimento agli impegni I01.2 b) e I03.4 si specifica che nel caso di presenza di esemplari non ammessi (ovvero non elencati nella Tabella B) di cui al paragrafo 3.1. del presente bando) sulle superfici impegnate, qualora la rimozione di tali piante comporti un rischio di danneggiamento o distruzione di altri alberi e/o arbusti ammessi, è necessario rivolgersi all'Ambito territoriale del Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per l'istruttoria, al fine di valutarne l'eliminazione. Qualora gli esiti della valutazione dispongano la non rimozione della specie, è necessario decurtare dal pagamento la superficie corrispondente alla proiezione ortogonale della chioma.

Con riferimento all'impegno I01.2 – lettera a) si specifica che qualora nel corso del periodo di impegno sulla fila e/o tra le file si rilevano superfici non coperte dalle proiezioni ortogonali delle chiome, tali superfici devono essere oggetto di reintegrazione, rispettando le seguenti distanze: sulla fila pari o inferiore a 1,5 metri e tra le file pari o inferiore a 3 metri.

Con riferimento agli impegni I01.14, I03.12 e I08.10 si specifica che per le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.), eventualmente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine piantumate per la reintegrazione delle fallanze, devono essere rimossi e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge entro il quarto anno dalla data di piantumazione.

Con riferimento agli impegni relativi alle attività di potatura (I01.2 c) e I03.13):

- nelle formazioni arboree/arbustive delle infrastrutture ecologiche 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4 e 10.3.1 sono sempre consentite per motivi fitosanitari, di sicurezza e di viabilità, previa comunicazione agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca regionali competenti per l'istruttoria;
- specificatamente per le infrastrutture ecologiche Piantate (10.1.03) sono, inoltre, consentite le ordinarie operazioni di potatura.

In ogni caso, l'esecuzione di potature non deve determinare morte e/o deperimento delle specie oggetto di potatura.

Con riferimento all'impegno relativo al mantenimento della polispecificità delle siepi e dei boschetti (I01.8 e I03.9) si specifica che la lista delle diverse specie arboree e arbustive presenti al 1° gennaio del primo anno di impegno deve essere riportata, per ogni superficie impegnata, nella relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno e nel registro delle operazioni nella scheda n. 1. e deve riportare almeno 5 specie diverse, qualora presenti.

Le specie presenti nella suddetta lista al primo anno di impegno, devono essere mantenute per tutta

la durata decennale dell'impegno.

Nel caso in cui la polispecificità del primo anno di impegno definita dalle liste, diminuisca per cause naturali:

- le relative superfici interessate devono essere soggette alle operazioni di infoltimento/reintegrazione delle fallanze così come stabilito dagli impegni **I01.2.** e **I03.2.**;
- al fine di ripristinare la polispecificità potranno essere piantumate le specie arboree e/o arbustive ammesse, anche diverse da quelli presenti al primo anno di impegno;
- l'eventuale cambiamento nella composizione delle specie deve essere riportato nel registro delle operazioni nella scheda n. 1.

Per non incorrere in sanzione, la diminuzione della polispecificità deve essere comunicata agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca regionali competenti per l'istruttoria.

Con riferimento agli impegni relativi alla tenuta del registro delle operazioni (I01.18, I03.15 e I08.12), si specifica che la tenuta del registro è soddisfatta dalla compilazione e conservazione delle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite, connesse alle attività per l'applicazione degli impegni previsti dall'intervento SRA10, allegate al bando (Allegato 1).

I beneficiari dell'intervento SRA10 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

Tali schede dovranno essere sottoscritte dal beneficiario o dal responsabile tecnico e datate alla compilazione della prima operazione effettuata ad eccezione della scheda registro operazione n. 1, n. 19 e n. 20, che vanno datate e compilate sempre al primo gennaio di ogni anno di impegno e conservate durante tutto il periodo di impegno. In azienda deve essere presente un registro per ogni anno di impegno.

Il registro delle operazioni deve essere integrato, inoltre, con una relazione tecnica, allegata alla domanda di sostegno e sottoscritta dal beneficiario. Tale relazione deve:

- illustrare le modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno;
- contenere una planimetria catastale aziendale nella quale sono riportate dettagliatamente per ogni superficie impegnata distinta da uno specifico codice numerico:
 - la tipologia dell'infrastruttura ecologica;
 - la localizzazione;
 - la superficie;
 - le larghezze delle rispettive fasce di rispetto su ogni lato dell'infrastruttura stessa;
 - la composizione delle specie presenti al 1° gennaio del primo anno di impegno esclusivamente per Siepi (10.1.2.) e Boschetti naturalistici (10.3.1.).

Si specifica, che nel caso di medesime infrastrutture ecologiche non contigue (per es. più siepi non contigue: più maceri non contigui, più stagni/lagheti non contigui ecc.) anche se ricadenti nella stessa particella, deve essere attribuito uno specifico codice numerico ad ognuna di esse.

Qualora siano effettuate le eventuali operazioni straordinarie di manutenzione per l'infrastruttura ecologica **10.8.1. Stagni e lagheti** e **10.8.2 Maceri** dovrà essere compilata anche la relativa scheda n. 24 solo nell'anno di effettuazione delle stesse.

Con riferimento all'impegno relativo al controllo ed eliminazione delle specie invasive e/o alloctone (I08.4) si specifica che, l'impegno dà attuazione al Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 e al D. Lgs. n. 230/2017. Pertanto, la Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà di modificare/integrare gli impegni già esistenti, senza modificare gli obiettivi perseguiti e/o le infrastrutture ecologiche dell'intervento, qualora si verifichi la presenza di nuove specie esotiche invasive, per le quali le Autorità competenti per la tutela della

biodiversità stabiliscano protocolli per il controllo e/o eradicazione di tali specie.

Con riferimento all'impegno I08.4 – lettera a), si specifica che le normative attualmente vigenti da rispettare per il controllo della nutria sono contenute nella Delibera della Giunta regionale n. 546 del 19 aprile 2021 e sue successive modifiche e integrazioni. Tali normative disciplinano anche i periodi di sospensione del trappolaggio. La sospensione del trappolaggio è ammissibile esclusivamente durante il periodo di riproduzione dell'avifauna e a condizione che tali periodi risultino consentiti dalle Autorità competenti per l'attuazione della soprarichiamata Delibera, con specifico riferimento ad obiettivi di tutela della fauna protetta di interesse comunitario. Le trappole, correttamente posizionate, devono risultare innescate, cioè, con gli sportelli aperti, ad eccezione di eventuali periodi di sospensione del trappolaggio consentiti per la tutela della fauna protetta di interesse comunitario.

Con riferimento all'impegno I08.4 e), si specifica che la comunicazione preventiva relativa al prosciugamento, riportante la data di inizio prosciugamento dei maceri, stagni, laghetti deve essere inviata all'Ambiti territoriali del Settore Agricoltura, caccia e pesca competente al controllo istruttorio delle domande.

Con riferimento all'impegno I08.9 si specifica che i lavori per il mantenimento dell'isolotto/i (anche qualora assumono carattere di urgenza) devono essere eseguiti durante i periodi di asciutta, conformemente con quanto disposto

- in applicazione dell'impegno **I08.4 - lettera e)** e/o
- dalle disposizioni per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione (vedi "Ulteriori specifiche di impegno per le infrastrutture ecologiche 10.8.1 Stagni e Laghetti e 10.8.2 Maceri").

In ogni caso il prosciugamento finalizzato all'esecuzione dei lavori di ripristino deve essere eseguito sempre dopo la comunicazione preventiva agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca regionali competenti per l'istruttoria.

Ulteriori specifiche di impegno per le infrastrutture ecologiche 10.8.1 Stagni e Laghetti e 10.8.2 Maceri

Negli stagni, laghetti e maceri, lo sfalcio/gestione della vegetazione acquatica, del/gli isolotto/i e delle sponde può essere effettuata esclusivamente nel periodo dal 1° agosto al 31 gennaio.

Le operazioni straordinarie di manutenzione sono ammesse al massimo 1 volta nel decennio di impegno, salvo cause di forza maggiore in particolare per eventi calamitosi; tali operazioni sono finalizzate:

- al rifacimento e consolidamento delle arginature e/o dell'isolotto/degli isolotti;
- alla risistemazione delle paratoie e delle tubazioni per l'afflusso/deflusso dell'acqua;
- all'arieggiamento dei fondali.

Per tali operazioni straordinarie, inoltre, è necessaria la messa in asciutta a partire dal 1° agosto e l'effettuazione dei lavori entro il mese di settembre successivo al fine di garantire il riallagamento entro il 1° ottobre.

Per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione è necessario effettuare una comunicazione preventiva delle operazioni straordinarie di manutenzione, che deve essere dettagliatamente motivata. Tale comunicazione deve essere trasmessa agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca regionali competenti per l'istruttoria e alla gestione faunistica entro il 30 giugno; decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione preventiva, in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore e/o dai competenti Uffici per la gestione faunistica, tale richiesta si intende autorizzata.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2. “Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l’attuazione del CoPSR 2023-2027” del documento “Disposizioni comuni”.

Le zonizzazioni impiegate per l’assegnazione dei punteggi di priorità previste dall’intervento SRA10 sono indicate nella tabella seguente:

		N.	TEMATISMO	
Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica	
		2	Parchi e riserve naturali	
		3	Aree riequilibrio ecologico	
		4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti	
		5	Reti ecologiche	
		6	Rete Natura 2000	
		7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale	
		8	Oasi di protezione fauna	
		9	Aziende faunistico-venatorie	
		10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)	
		Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
Aree caratterizzate da criticità ambientali	Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico azoto	
		13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)	
		14	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua	
		15	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	
		16	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano	
		17	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura	
		18	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque	
		19	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: AZOTO	
		20	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: FITOFARMACI	
		21	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile	
		Aree a prevalente tutela dell’aria	23	Zone d’intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell’Aria
		Aree a prevalente tutela del suolo	24	Aree a rischio di erosione della Regione Emilia-Romagna

6. Entità degli aiuti

L'entità del sostegno per ettaro di superficie sotto impegno erogato annualmente per 10 anni è pari a:

- 800 euro/ettaro/anno per l'azione 10.1. Formazioni arboree/arbustive (infrastrutture ecologiche 10.1.2., 10.1.3 e 10.1.4) l'azione 10.3. Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radure (infrastruttura ecologica 10.3.1. Boschetti naturalistici);
- 1000 euro/ettaro/anno per l'azione 10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua.

In applicazione dell'art. 70, comma 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 delle "Disposizioni comuni".

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per l'intervento SRA 10 è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande" e sue successive modifiche ed integrazioni.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2024 è fissata al 15 marzo 2024. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area agricoltura sostenibile del Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2024.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni dell'intervento SRA 10 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultino assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni dell'intervento SRA 10 non possono essere accolte per superfici che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultano assoggettate ad impegni dei Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale di cui agli artt. 31 e 97 del Reg. (UE) n. 2115/2021.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR 2023-2027, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle "Disposizioni comuni". Le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2024) ammontano a 320.000,00 euro.

9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento" del CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari desunti dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

Principi concernenti la definizione dei criteri di selezione

Gli interventi verranno valutati utilizzando i seguenti principi di selezione, scelti dalla Regione Emilia-Romagna nella scheda di intervento SRA10 "ACA10 gestione attiva infrastrutture ecologiche" del PSP 2023-2027:

1. **P01** - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali
2. **P02** - Aree caratterizzate da criticità ambientali
3. **P03** - Entità della superficie oggetto d'impegno (SOI)

Criteri di selezione e punteggi

I suddetti principi di selezione sono articolati in criteri, a cui corrispondono i relativi punteggi per la formulazione della graduatoria, come segue:

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi P01 e P02 sopra riportati.

Tabella A) - Valori numerici di priorità distinti per criterio di selezione

Principio/criterio		Punteggio
P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali		
P01.a	superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000	48
P01.b	superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica: Zone di tutela naturalistica; Parchi e riserve naturali; Aree riequilibrio ecologico; Paesaggi naturali e seminaturali protetti; Reti ecologiche; Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale; Oasi di protezione fauna; Aziende faunistico-venatorie	22
P01.c	superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela paesaggistica: Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale	12
P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali		
P02.a	superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela idrologica: Comuni a basso carico azoto; Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN); Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua; Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei; Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio di collina e montano; Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura; Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque; Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: AZOTO; Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici; Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile	8
P02.b	superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela dell'aria: Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria	4
P02.c	superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela del suolo: Aree a rischio di erosione della Regione Emilia-Romagna	6
Totale		100

Per l'attribuzione finale del punteggio dei principi di selezione, assegnabile alle priorità P01 e P02, si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) con infrastrutture ecologiche di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

Tabella B) – Attribuzione del punteggio per domanda sulla base delle tipologie di criteri territoriali e tecnici

Tipologia di criterio di selezione (da Tab. A)	Punteggio (da Tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di priorità c = b x a
P01.a	48	ha SOI P01.a/ha SOI aziendale	A
P01.b	22	ha SOI P01.b/ha SOI aziendale	B
P01.c	12	ha SOI P01.c/ha SOI aziendale	C
P02.a	8	ha SOI P02.a/ha SOI aziendale	D
P02.b	4	ha SOI P02.b/ha SOI aziendale	E
P02.c	6	ha SOI P02.c/ha SOI aziendale	F

Totale punteggio domanda = A+B+C+D+E+F

La somma dei valori ottenuti come riportato in Tabella B costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

L'ultimo principio di selezione a dover essere applicato è P03 entità della superficie oggetto di impegno, inteso come maggior superficie aziendale impegnata.

In tal caso, si agisce operativamente ordinando in modo decrescente le superfici impegnate nelle relative domande che risultano a pari merito, procedendo in seguito alla concessione dell'aiuto fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile.

Qualora sussistano ulteriori posizioni ex-aequo, per determinare l'ultima domanda integralmente finanziabile, si procederà a ordinare le domande in modo decrescente sulla base della superficie oggetto di impegno (SOI) correlata ai criteri di selezione nella seguente sequenza:

- P01.a superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000;
- P01.b superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica;
- P01.c superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela paesaggistica;
- P02.a superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela idrologica;
- P02.c superfici agricole ricadenti in aree superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela del suolo;
- P02.b superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela dell'aria.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Ogni Ambito territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;

- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
- di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze, indicate con il numero AGREA, che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) a inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Il Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile assume entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con numero AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento degli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 5 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. Domande di pagamento

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Gli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12 "Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del decennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni".

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Sono comunque applicabili all'intervento SRA10 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del decennio di impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

Durante il corso del decennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni. Rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno non sono ammissibili ricollocazioni su altre superfici e/o incrementi delle superfici oggetto di impegno. Sono ammesse eventuali riduzioni non superiori al 20%, in conformità a quanto disposto al paragrafo 4.6.1 delle "Disposizioni comuni".

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 "Subentro negli impegni e nella conduzione" delle "Disposizioni comuni";
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune." e dalle altre disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni e delle correlate norme pertinenti dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previste dal PSP 2023-2027, relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;
- dal Decreto 4 agosto 2023 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE)2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità";
- dalla delibera regionale sulla condizionalità e successive modifiche e integrazioni;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

L'intervento SRA 10 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023, il Capo IV del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

I beneficiari devono, inoltre, rispettare a norma dell'art. 1 paragrafo 3 del suddetto DM n. 147385/2023 i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale qualora siano pertinenti agli impegni volontari attivati così come definiti da PSP 2023-2027. In caso di mancato rispetto si applica il disposto al paragrafo 13 del presente bando.

Lo SRA 10 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.” delle “Disposizioni comuni”.

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto verrà definito nelle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di livello nazionale o regionale.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della “domanda di sostegno”, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per l'intervento SRA 10 devono comunicare per iscritto all'Ambito territoriale del Settore agricoltura, caccia e pesca competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare

i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. "Forza maggiore e circostanze eccezionali" delle "Disposizioni comuni".

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023;
- D.M. n. 147385 del 09 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura, Caccia e
Pesca

“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA”

(art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115)

INTERVENTO SRA10 – ACA10
– Gestione attiva infrastrutture ecologiche

ALLEGATO 1

SCHEDE DI REGISTRAZIONE (SCHEDE TOTALI: 24)
DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE
IMPEGNI CON DECORRENZA INIZIALE DAL _01_/01/___

Sede aziendale di tenuta delle schede:

Via		n.	
-----	--	----	--

Provincia		Comune		CAP	
-----------	--	--------	--	-----	--

Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.	
---	--

ANNO D'IMPEGNO: _____

AZIENDA: _____ TEL. _____

RESP. AZIENDALE _____ CUA _____

VIA/PIAZZA _____ N. _____

località _____ COMUNE _____ CAP _____ PROV. _____

ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 24):

- SCHEDA REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE CON INDICAZIONE DELLE PARTICELLE INTERESSATE, COMPOSIZIONE E LARGHEZZE DELLE FASCE DI RISPETTO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2. - IMPEGNI **101.6** e **103.7**, - MANTENIMENTO DELLA FASCIA DI RISPETTO; IMPEGNO **108.1**- MANTENIMENTO DI FASCIA DI RISPETTO CIRCOSTANTE LE SPONDE; IMPEGNI **101.11** e **103.10** - FASCIA DI RISPETTO E SEPARAZIONE: INERBIMENTO PERMANENTE SPONTANEO O SEMINATO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3. - IMPEGNI **101.7** e **103.8** - DIVIETO DI RIMOZIONE O UTILIZZAZIONE DI ALBERI E/O ARBUSTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 4. IMPEGNI **101.12**, **103.11** e **108.2** - FASCE DI RISPETTO: CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DAL 01 AGOSTO AL 31 GENNAIO. ULTERIORI SPECIFICHE DI IMPEGNO PER LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.8.1 STAGNI E LAGHETTI E 10.8.2 MACERI
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5. - IMPEGNO **103.16** - INFRASTRUTTURA ECOLOGICA 10.3.1. BOSCHETTI NATURALISTICI - MANTENIMENTO DI UNA FASCIA DI SEPARAZIONE CON TERRENO INERBITO; IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO E NEL PERIODO 1° AGOSTO – 31 GENNAIO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 6. - IMPEGNI **101.13**, **103.4** E **108.2** - ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO VERIFICA DELLA PRESENZA DELL'AVITALBA E RELATIVA RIMOZIONE QUALORA PRESENTE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 7. - IMPEGNO **103.17** - INFRASTRUTTURA ECOLOGICA 10.3.1. BOSCHETTI ECOLOGICI - MANTENIMENTO DI UNO STAGNO PER OGNI BOSCHETTO (TALE PRESENZA NON È OBBLIGATORIA, PERTANTO LA PRESENTE SCHEDA È DA COMPILARE SOLO IN CASO DI MANTENIMENTO DI STAGNO/STAGNI).
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 8. - IMPEGNI **101.2 C)**, **101.09**, **101.10** E **103.18** - ESECUZIONE DI POTATURE (LA POTATURA NON È UN IMPEGNO OBBLIGATORIO. LA SCHEDA VA PERTANTO COMPILATA SOLO IN CASO DI ESECUZIONE DI POTATURA).
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 9 – IMPEGNI **101.2**, **101.8**, **103.2** E **103.9** – REINTEGRAZIONE DELLE FALLANZE/INFOLTIMENTO NELLE FORMAZIONI ARBOREO/ARBUSTIVE 10.1.2 (SIEPI) E 10.3.1 (BOSCHETTI NATURALISTICI) E/O MANTENIMENTO DELLA POLISPECIFICITÀ
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 10. - IMPEGNO **108.3** - MANTENIMENTO DEL LIVELLO IDRICO MINIMO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 11. IMPEGNO **108.9** – PER LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.8.1. (STAGNI E LAGHETTI) DEVE ESSERE MANTENUTO ALMENO 1 ISOLA SEMISOMMERSA CON SPONDE DOLCEMENTE DEGRADANTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 12. - IMPEGNO **108.4 a)** - CONTROLLO DELLA NUTRIA (DA COMPILARE SOLO PER AZIONE 10.8).
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 13. - IMPEGNO **108.4 b)** - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER VERIFICARE LA PRESENZA DI TANE IPOGEE VISIBILI DI NUTRIA
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 14. - IMPEGNO **108.4 c)** – ENTRO 48 ORE DALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA (RIPORTATA NELLA SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 13) LE TANE DEVONO ESSERE ELIMINATE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 15. -IMPEGNO **108.4 d)** – RIPRISTINO DEI TRATTI ARGINALI E/O DELLE PARATOIE/TUBAZIONI DI IMMISSIONE/DEFLUSSO DOVE LATENUTA DELL'ACQUA È COMPROMESSA
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 16. - IMPEGNO **108.4 e)** - PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVA REGISTRAZIONE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 17. - IMPEGNO **108.4 e)** – PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVA REGISTRAZIONE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 18. - IMPEGNO **108.4 f)** - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 19. - IMPEGNO **101.3**, **101.16**, **103.5**, **108.7** - DIVIETO D'USO DI FITOFARMACI E DISERBANTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 20. - IMPEGNO **101.4**, **103.6** E **108.8** - DIVIETO DI IMPIEGO DI EFFLUENTI ZOOTECCNICI E MATERIALI ASSIMILATI, DEI FERTILIZZANTI, NONCHÉ DEI FANGHI E DI OGNI ALTRO RIFIUTO RECUPERATO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 21. - IMPEGNO **101.17**, **103.14**, **108.5** - DIVIETO DI PASCOLAMENTO E/O STAZZO DI BESTIAME O ANIMALI DOMESTICI
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 22. - IMPEGNO **101.15**, **103.13**, **108.11** - DIVIETO DI IMMISSIONE DI INQUINANTIE RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI E OBBLIGO DI RIMOZIONE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 23. - IMPEGNO **101.14**, **103.12**, **108.10** - PER SUPERFICI CON ALBERI E ARBUSTI ELIMINAZIONE MATERIALI NON BIO DEGRADABILI E SMALTIMENTO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 24. - ULTERIORI SPECIFICHE DI IMPEGNO PER LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.8.1. STAGNI E LAGHETTI E 10.8.2. MACERI.

SCHEDA REGISTRAZIONE N. 1.

ELENCO DELLE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE CON INDICAZIONE DELLE PARTICELLE INTERESSATE, COMPOSIZIONE E LARGHEZZE DELLE FASCE DI RISPETTO.

N. (codice numerico progressivo) ¹	Tipo di infrastruttura ecologica ²	COMPOSIZIONE (lista delle spp. presenti) ³	Larghezza della fascia di rispetto ⁴	Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie oggetto di impegno
TOTALE									

¹ Nel caso di medesime infrastrutture ecologiche non contigue (per es. più siepi non contigue: più maceri non contigui, più stagni/lagheti non contigui ecc.) anche se ricadenti nella stessa particella, devono essere compilate più righe e deve essere attribuito uno specifico **codice numerico progressivo** ad ognuno di esse. Stagni o lagheti comunicanti tra loro sono da considerare un unico specchio d'acqua e pertanto devono essere identificati con un unico codice numerico. Tale codice deve corrispondere a quello riportato nella relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno.

² Riportare per ogni riga, per tipo di infrastruttura ecologica, uno solo tra i seguenti codici: **10.1.2. A)** Siepe, **10.1.2. B)** Filari, **10.1.03** Piantate, **10.1.04** Alberi isolati, **10.3.1** Boschetti naturalistici, **10.8.1** Stagni e Lagheti, **10.8.2** Maceri, **10.8.3** Risorgive e fontanili.

³ Riportare esclusivamente per le infrastrutture ecologiche **10.1.2. A)** Siepe e **10.3.1** Boschetti naturalistici la lista delle specie presenti sulla superficie impegnata (almeno 5 specie diverse, qualora presenti).

⁴ Riportare le larghezze di ogni lato della infrastruttura.

DATA ____/____/____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2.

- IMPEGNI I01.6 e I03.7, - MANTENIMENTO DELLA FASCIA DI RISPETTO;
- IMPEGNO I08.1- MANTENIMENTO DI FASCIA DI RISPETTO CIRCOSTANTE LE SPONDE;
- IMPEGNI I01.11 e I03.10 - FASCIA DI RISPETTO E SEPARAZIONE: INERBIMENTO PERMANENTE SPONTANEO O SEMINATO.

LA FASCIA DI RISPETTO DI OGNI INFRASTRUTTURA ECOLOGICA E LA FASCIA DI SEPARAZIONE DEI BOSCHETTI NATURALISTICI È MANTENUTA NON COLTIVATA E A REGIME SODIVO MEDIANTE L'INERBIMENTO PERMANENTE SPONTANEO O SEMINATO CON MISCUGLI DI SPECIE PRATIVE CON PREVALENZA DI GRAMINACEE. LA SCHEDA È DA COMPILARE SOLO IN CASO DI OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA VEGETALE ERBACEA.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Foglio	Particella	PER I BOSCHETTI SÌ/NO ²		DATA DI RILEVAZIONE DELL'ASSENZA DI COTICO ERBOSO	DATA DI ESECUZIONE DEL RIPRISTINO TRAMITE SEMINA	DATA DELLA COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO ISTRUTTORE della assenza permanente del cotico erboso ³
			FASCIA DI SEPARAZIONE	FASCIA DI RISPETTO			

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

² Compilare indicando la tipologia della fascia interessata dal ripristino esclusivamente per l'infrastruttura 10.3.1. Boschetti naturalistici. Per tutte le altre infrastrutture ecologiche è sufficiente compilare tutte le altre colonne.

³ Da compilare esclusivamente in caso in cui l'assenza del cotico erboso sopraggiunga per cause naturali (ad es. calpestio da fauna selvatica, attività di grufolamento di cinghiali, etc.)

DATA ___/___/___

FIRMA _____

SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3.

IMPEGNI **101.7 e 103.8** - DIVIETO DI RIMOZIONE O UTILIZZAZIONE DI ALBERI E/O ARBUSTI.

È AMMESSA LA SOLA RIMOZIONE DI PIANTE MORTE PER CAUSE NATURALI PREVIA RICHIESTA ALL'UFFICIO COMPETENTE PER L'ISTRUTTORIA. LA RIMOZIONE SI INTENDE AUTORIZZATA DECORSI 30 GIORNI DALLA DATA DELLA RICHIESTA IN ASSENZA DI SPECIFICHE COMUNICAZIONI DA PARTE DELL'UFFICIO ISTRUTTORE.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Foglio	Particella	Data della comunicazione all'Ufficio istruttore della richiesta di rimozione	Data di effettuazione della rimozione	Superficie occupata dalla pianta/piante rimossa/rimosse in mq

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ____/____/____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 4.

- IMPEGNI **101.12**, **103.11** e **108.2** - FASCE DI RISPETTO: CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DAL 01 AGOSTO AL 31 GENNAIO.
- ULTERIORI SPECIFICHE DI IMPEGNO PER LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.8.1 STAGNI E LAGHETTI E 10.8.2 MACERI

IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE È CONSENTITO SOLO DAL 01 AGOSTO AL 31 GENNAIO AD ECCEZIONE DELLA FASCIADI RISPETTO DELLE PIANTATE (10.1.03) IN CUI LO SFALCIO E/O LA TRINCIATURA DELLA VEGETAZIONE PUÒ ESSERE ESEGUITO ANCHE NEL PERIODO MARZO-LUGLIO.

NEGLI STAGNI, LAGHETTI E MACERI, LO SFALCIO/GESTIONE DELLA VEGETAZIONE ACQUATICA, DEGLI ISOLOTTIO/I E DELLE SPONDE PUÒ ESSERE EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE NEL PERIODO 1° AGOSTO - 31 GENNAIO.

SALVO IL MANTENIMENTO DELLA CARATTERISTICA ERBACEA, NELLA FASCIA DI RISPETTO È AMMESSA LA CRESCITA SPONTANEA DI ALBERI E/O ARBUSTI DI CUI ALLA TABELLA B) DEL PRESENTE BANDO, QUALORA NON FACCIA PARTE DELLA FASCIA DI SEPARAZIONE DEI BOSCHETTI DA ALTRE SUPERFICI A BOSCO.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Data di effettuazione del controllo	Modalità di esecuzione del controllo manuale o meccanico (sfalcio e/o trinciatura)	Superficie interessata dall'effettuazione dello sfalcio e/o trinciatura

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ____/____/____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI. N 5.

IMPEGNO **103.16** – INFRASTRUTTURA ECOLOGICA 10.3.1 BOSCHETTI NATURALISTICI - MANTENIMENTO DI UNA FASCIA DI SEPARAZIONE CON TERRENO INERBITO; IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO NEL PERIODO 1° AGOSTO – 31 GENNAIO.

NELLA FASCIA DI SEPARAZIONE NON È AMMESSA LA CRESCITA SPONTANEA DI ALBERI E/O ARBUSTI.

IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE MANUALE E/O MECCANICO (SFALCIO O TRINCIATURA) DELLE FASCE DI SEPARAZIONE TRA BOSCHETTO E ALTRE SUPERFICI A BOSCO DEVE ESSERE EFFETTUATO ALMENO UNAVOLTA ALL'ANNO ED ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE NEL PERIODO 1° AGOSTO – 31 GENNAIO.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Data di effettuazione del controllo	Modalità di esecuzione del controllo manuale o meccanico (sfalcio e/o trinciatura)

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1. La scheda deve essere compilata limitatamente per le infrastrutture ecologiche 10.3.1. Boschetti naturalistici

DATA ___/___/___

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 6.

•IMPEGNI **101.13**, **103.4** E **108.2** - ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO VERIFICA DELLA PRESENZA DELLA VITALBA E RELATIVA RIMOZIONE QUALORA PRESENTE.

SULLE SUPERFICI OCCUPATE DA ALBERI/ARBUSTI (INCLUSE FASCSE DI RISPETTO, QUALORA PRESENTI ALBERI/ARBUSTI) DEVE ESSERE EFFETTUATA, ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO LA VERIFICA DELLA PRESENZA DELLAVITALBA (*CLEMATIS VITALBA*) E LA RELATIVA RIMOZIONE QUALORA PRESENTE.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Data di effettuazione della verifica	Data della rimozione qualora presente

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ___/___/___

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 7.

- IMPEGNO **103.17** - INFRASTRUTTURA ECOLOGICA 10.3.1. BOSCHETTI NATURALISTICI - MANTENIMENTO DI UNO STAGNO PER OGNI BOSCHETTO (TALE PRESENZA NON È OBBLIGATORIA, PERTANTO LA PRESENTE SCHEDA È DA COMPILARE SOLO IN CASO DI MANTENIMENTO DI STAGNO/STAGNI).

QUALORA NON DANNEGGI LE PIANTE ARBOREE E/O ARBUSTIVE ESISTENTI, PUÒ ESSERE MANTENUTO ALMENO UNO STAGNO PER OGNI BOSCHETTO PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE. LA SUPERFICIE NON PUO' SUPERARE COMPLESSIVAMENTE IL 5% DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO DEL BOSCHETTO MEDESIMO.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Foglio	Particella	Data di realizzazione dello stagno	Numero stagniper boschetto	Superficie stagno/i in mq

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1. La scheda deve essere compilata limitatamente per le infrastrutture ecologiche 10.3.1. Boschetti naturalistici

DATA ___/___/___

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 8.

- **IMPEGNI 101.2 C), 101.09, 101.10 E 103.18** - ESECUZIONE DI POTATURE (LA POTATURA NON È UN IMPEGNO OBBLIGATORIO. LA SCHEDA VA PERTANTO COMPILATA SOLO IN CASO DI ESECUZIONE DI POTATURA).

NELLE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.1.2 (SIEPI) E 10.3.1 (BOSCHETTI NATURALISTICI) POSSONO ESSERE ESEGUITE POTATURE ESCLUSIVAMENTE DELLE SPECIE ARBOREE QUERCIA, FRASSINO, PIOPPO BIANCO, PIOPPO NERO, NOCE, CILIEGIO, PINI E LECCIO. TALI POTATURE SONO CONSENTITE SOLO NEI MESI DA OTTOBRE A MARZO E DEVONO ESSERE ESEGUITE RASENTI IL TRONCO DEI RAMI BASSI CIOÈ CON INSERZIONE DEL RAMO/BRANCA INDICATIVAMENTE ENTRO I TRE METRI DAL SUOLO E LE RAMAGLIE TAGLIATE DI MAGGIORI DIMENSIONI DEVONO ESSERE RIMOSSE ENTRO IL 31 MAGGIO SUCCESSIVO ALL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE.

SPECIFICAMENTE PER LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE PIANTATE (10.1.03) SONO INOLTRE, CONSENTITE LE ORDINARIE OPERAZIONI DI POTATURA DEGLI ALBERI TUTORI.

NELLE FORMAZIONI ARBORE/ARBUSTIVE DELLE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4 E 10.3.1 LE POTATURE SONO SEMPRE CONSENTITE PER MOTIVI FITOSANITARI, DI SICUREZZA E DI VIABILITÀ, PREVIA COMUNICAZIONE AGLI UFFICI COMPETENTI PER L'ISTRUTTORIA;

IN OGNI CASO, L'ESECUZIONE DI POTATURE NON DEVE DETERMINARE MORTE E/O DEPERIMENTO DELLE SPECIE OGGETTO DI POTATURA.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Specie arboree oggetto di potatura	Date iniziali e finali della potatura		Distanza dal suolo dell'inserzione del ramo/branca oggetto di potatura ²	Data di rimozione delle ramaglie	Data di comunicazione agli uffici ³
		inizio	fine			

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

² Da compilare esclusivamente per le infrastrutture 10.1.2 (Siepi) e 10.3.1 (Boschetti naturalistici) ad eccezione dei casi riportati alla nota n. 3 della presente scheda.

³ Da compilare esclusivamente nel caso delle potature per motivi fitosanitari, di sicurezza e di viabilità.

DATA ____/____/____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 9

IMPEGNI 101.2, 101.8, 103.2 E 103.9 – REINTEGRAZIONE DELLE FALLANZE/INFOLTIMENTO NELLE FORMAZIONI ARBOREO/ARBUSTIVE 10.1.2 (SIEPI) E 10.3.1 (BOSCHETTI NATURALISTICI) E/O MANTENIMENTO DELLA POLISPECIFICITA'

IMPIEGARE LE SPECIE INDICATE NELLA TABELLA B) DI CUI AL PARAGRAFO 3.1. DEL PRESENTE BANDO, UTILIZZANDO MATERIALE VEGETALE DI COMPROVATA ORIGINE, OSSIA CORREDATO DA CARTELLINO DEL PRODUTTORE E, OVE NECESSARIO, DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE. NON È AMMESSO IL RINFOLTIMENTO TRAMITE TALEA AUTOPRODOTTA.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Foglio	Particella	Numero di piante pantumate	Specie di piante pantumate	Motivo della piantumazione	
					Mantenimento delle densità	Mantenimento della polispecificità

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ___/___/___

FIRMA_____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 10.

- IMPEGNO **108.3** - MANTENIMENTO DEL LIVELLO IDRICO MINIMO.

PER LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE DELL'AZIONE 10.8 AD ECCEZIONE DELLE RISORGIVE E FONTANILI (INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.8.3.) DOVE È CORRELATO A RISALITE IDRICHE NATURALI (ES. FALDA), DEVE ESSERE MANTENUTO UN LIVELLO IDRICO MINIMO DURANTE TUTTO L'ANNO, TALE DA GARANTIRE LA SOMMERSIONE DI ALMENO 1/3 DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO.

LA SCHEDA È DA COMPILARE SOLO IN CASO DI ESECUZIONE DI ATTIVITÀ VOLTE ALLA MANUTENZIONE PER IL RAGGIGUNIMENTO DEL LIVELLO IDRICO MINIMO PREVISTO.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Data di rilevamento di una superficie in sommersione inferiore ad 1/3 della superficie oggetto di impegno	Data di esecuzione delle operazioni rivolte al mantenimento in sommersione di almeno 1/3 della superficie oggetto di impegno

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ____/____/____

FIRMA_____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 11.

- IMPEGNO **108.9** – PER LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.8.1. (STAGNI E LAGHETTI) DEVE ESSERE MANTENUTO ALMENO 1 ISOLA SEMISOMMERSA CON SPONDE DOLCEMENTE DEGRADANTI.

NEI LAGHETTI/STAGNI DEVE ESSERE MANTENUTO ALMENO 1 ISOLA SEMISOMMERSA. LE SPONDE DI STAGNI E LAGHETTI E DELLE ISOLE DEVONO ESSERE DOLCEMENTE DIGRADANTI, CON PENDENZA MEDIA INFERIORE A 25°. LA RISAGOMATURA DELLE SPONDE NON È OBBLIGATORIA A CONDIZIONE CHE LE SPONDE PERMANGANO CON PENDENZA MEDIA INFERIORE A 25°. PERTANTO, LA SCHEDA È DACOMPILARE SOLO IN CASO DI RISAGOMATURADELLE SPONDE E/O DI CONSOLIDAMENTO DELL'ISOLOTTO/I.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	N. di isole semisommerse	Data della comunicazione preventiva per l'effettuazione del prosciugamento finalizzato alla risagomatura delle sponde e/o al consolidamento dell'isolotto/i	Data di prosciugamento	Data di effettuazione della risagomatura delle sponde e/o di consolidamento dell'isolotto/i	Data di risommersione della superficie

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ___/___/___

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 12.

- IMPEGNO **108.4 a)** - CONTROLLO DELLA NUTRIA (DA COMPILARE SOLO PER AZIONE 10.8).

DEVE ESSERE EFFETTUATO IL CONTROLLO DELLA NUTRIA (*MYOCASTOR COYPUS*) MEDIANTE TRAPPOLE (SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI). LE TRAPPOLE DA APPORRE LUNGO I PERCORSI DELLE NUTRIE, ALMENO UNA PER OGNI SPECCHIO D'ACQUA, DEVONO CORRISPONDERE AD UN RAPPORTO DI ALMENO UNA TRAPPOLA PER ETTARO E/O FRAZIONE DI ETTARO. LE CATTURE DEVONO ESSERE REGISTRATE GIORNALMENTE.

LA SCHEDA È DA COMPILARE ALMENO UNA VOLTA ALL'INIZIO DEL PERIODO DI IMPEGNO PER TUTTI GLI SPECCHI D'ACQUA DI TUTTE LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE AL FINE DI DEFINIRE IL NUMERO DI TRAPPOLE PRESENTI PER SPECCHIO D'ACQUA. SUCCESSIVAMENTE LA SCHEDA VA COMPILATA IN CASO DI CATTURE E/O IN CASO DI VARIAZIONE DEL NUMERO DI TRAPPOLE PER SPECCHIO D'ACQUA.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	N. di trappole	Data di registrazione delle catture e del relativo numero di esemplari catturati	
		Data di cattura	N. di esemplari catturati

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ___/___/___

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 13.

- **IMPEGNO 108.4 b)** - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER VERIFICARE LA PRESENZA DI TANE IPOGEE VISIBILI DI NUTRIA.

DEVE ESSERE ESEGUITA ALMENO UNA VOLTA OGNI 15 GIORNI ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER VERIFICARE LA PRESENZA DI TANE IPOGEE VISIBILI DI NUTRIA REGISTRANDONE DATA DI EFFETTUAZIONE ED ESITO. LA SCHEDA VA COMPILATA RIPORTANDO OBBLIGATORIAMENTE LE DATE. LE ALTRE CASELLESONO DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PRESENZA DI TANE IPOGEE.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Data di registrazione delle attività di sorveglianza e del relativo numero di tane ipogee verificate (la data deve essere sempre registrata anche in caso di nessuna presenza di tane ipogee)	
	Data di esecuzione delle attività di sorveglianza	N. di tane ipogee verificate

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ___/___/___

FIRMA _____

SCHEMA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 14.

- IMPEGNO **108.4 c)** – ENTRO 48 ORE DALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA (RIPORTATA NELLA SCHEMA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 13) LE TANE DEVONO ESSERE ELIMINATE.

ENTRO 48 ORE DALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA LE TANE DEVONO ESSERE ELIMINATE ANCHE CON MEZZI MECCANICI, RIPORTANDO LA TERRA DI SCAVO NELLE TANE E RICOMPATTANDO LE AREE INTERESSATE DAGLI SCAVI. LA SCHEMA È DA COMPILARE SOLO IN CASO DI ELIMINAZIONE DI TANE IPOGEE.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Data di registrazione delle attività di eliminazione delle tane ipogee visibili e del relativo loro numero	
	Data di esecuzione delle attività svolte per l'eliminazione delle tane ipogee visibili	N. di tane ipogee eliminate

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ____/____/____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 16.

- IMPEGNO I08.4 e) - PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVAREGISTRAZIONE.

DEVE ESSERE EFFETTUATO NEL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE OGNI TRE ANNI A PARTIRE DALLA DATA INIZIALE DI DECORRENZA DELL'IMPEGNO, DANDONE COMUNICAZIONE PREVENTIVA AGLI UFFICI COMPETENTI AL CONTROLLO, IL PROSCIUGAMENTO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI, EFFETTUANDO LA CONTESTUALE RIMOZIONE DI SPECIE ANIMALI QUALI CARPE, PESCE SILURO, TESTUGGINI PALUSTRI DI ORIGINE NORDAMERICANA E REGISTRANDONE LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO E L'ESITO SULLA PRESENZAE NUMERO, DELLE SUDETTE SPECIE. ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI PROSCIUGAMENTO DOVRÀ ESSERE RICOSTITUITO LO SPECCHIO D'ACQUA.

CODICE NUMERICO PROGRESSVIVO ¹	Data di trasmissione della comunicazione riportante la data dell'inizio del prosciugamento, inviata agli Uffici competenti all'istruttoria	Data di effettuazione del prosciugamento (per la registrazione delle specie animali ed il loro relativo numero, compilare la scheda registrazione operazioni n. 17)	Data di ricostituzione dello specchio d'acqua

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ___/___/___

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 17.

- IMPEGNO **108.4 e)** – PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVAREGISTRAZIONE.

DEVE ESSERE EFFETTUATO IL PROSCIUGAMENTO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI, EFFETTUANDO LA CONTESTUALE RIMOZIONE DI SPECIE ANIMALI REGISTRANDONE L'ESITO SULLA PRESENZA E NUMERO (LA PRESENTE SCHEDA È CONNESSA ALLE ATTIVITÀ DI PROSCIUGAMENTO DEGLI SPECCHI D'ACQUA REGISTRATE NELLA SCHEDA 16).

DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO DELLO SPECCHIO D'ACQUA ___/___/_____

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	SPECIE ANIMALI RILEVATE	NUMERO
	CARPE	
	PESCE SILURO	
	CARASSIO	
	TESTUGGINI DALLE ORECCHIE ROSSE E ALTRE TESTUGGINI PALUSTRI ESOTICHE	
	GAMBERO ROSSO DELLA LOUISIANA E ALTRI GAMBERI ESOTICI	
	RANATTORE	
	PESCE GATTO DI ORIGINE AFRICANA/AMERICANA	
	ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	
	ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	
	ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ___/___/_____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 18.

- IMPEGNO **108.4 f)** - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	SPECIE ANIMALI RILEVATE	N.	DATA DI RIMOZIONE
	ANATRE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE		
	OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE		

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ___/___/___

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 19.
IMPEGNO **101.3, 101.16, 103.5, 108.7** - DIVIETO D'USO DI FITOFARMACI E DISERBANTI.

NON UTILIZZARE FITOFARMACI E DISERBANTI, AD ECCEZIONE DELLE PIANTATE IN CUI SONO AMMESSI TRATTAMENTI ANTIPERONOSPORICI A BASE DI RAME E ZOLFO INDISPENSABILI PER IL MANTENIMENTO DELLA VITE.

SCHEDA MAGAZZINI DEI PRODOTTI FITOSANITARI - ANNO DI IMPEGNO ____

- SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONE (in caso di adesione al tipo di operazione 10.1.01 "Produzione integrata" o a SRA 01 o SRA 19 e di adesione alla Misura 11 "Agricoltura biologica" o a SRA 29, la scheda deve essere compilata nelle schede di registrazione della produzione integrata o di Agricoltura biologica. In caso di assenza di trattamenti fitosanitari su tutte le superfici gestite dal beneficiario la scheda non deve essere compilata. La scheda può non essere compilata qualora le relative informazioni richieste siano già disponibili sul quaderno di campagna.

NOME PRODOTTO FITOSANITARIO	GIACENZA INIZIALE (KG O LT)	QUANTITA' ACQUISTATA (KG O LT)	DATA		GIACENZA FINALE (KG O LT)
			GG	MM	

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 20.

- IMPEGNO **101.4, 103.6 E 108.8** - DIVIETO DI IMPIEGO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI E MATERIALI ASSIMILATI, DEI FERTILIZZANTI, NONCHÉ DEI FANGHI E DI OGNI ALTRO RIFIUTO RECUPERATO.

SCHEDA MAGAZZINI DEI FERTILIZZANTI - ANNO DI IMPEGNO _____

- SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONE (in caso di adesione al tipo di operazione 10.1.01 “Produzione integrata” o a SRA 01 o SRA19 e di adesione alla Misura 11 “Agricoltura biologica” o a SRA 29, la scheda deve essere compilata nelle schede di registrazione della produzione integrata o in Agricoltura biologica. In caso di assenza di fertilizzazioni su tutte le superfici gestite dal beneficiario la scheda non deve essere compilata. La scheda può non essere compilata qualora le relative informazioni richieste siano già disponibili sul quaderno di campagna o su altri registri conservati in azienda.

NOME FORMULATO COMMERCIALE LETAMI/ MATERIALI PALABILI	DITTA PROD.	TITOLO			GIACENZA INIZIALE (kg, t)	QUANTITA' ACQUISTATA (kg, t)*	DATA		GIACENZA FINALE (kg, t)
		N	P	K			GG	MM	

*: in caso di refluo zootecnico indicare le quantità stoccate in azienda

In caso di assenza di trattamenti di fertilizzanti in azienda o di trattamenti fertilizzanti effettuati esclusivamente su superfici destinate ad orti o giardini il cui raccolto è destinato all'autoconsumo, la scheda non deve essere compilata

DATA ____/____/____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 21.

• **IMPEGNO 101.17, 103.14, 108.5 - DIVIETO DI PASCOLAMENTO E/O STAZZO DI BESTIAME O ANIMALI DOMESTICI.**
NON EFFETTUARE IL PASCOLAMENTO E/O LO STAZZO DI BESTIAME SULLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO.
ESECUZIONE DEI TURNI DI PASCOLAMENTO IN SUPERFICI AZIENDALI NON OGGETTO DI IMPEGNO (LA SCHEDA NON DEVE ESSERE COMPILATA IN CASO DI NON EFFETTUAZIONE DI PASCOLAMENTO IN AZIENDA)

Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella	DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PASCOLAMENTO (GG/MM/AAAA)		SUPERFICIE INTERESSATA DAL PASCOLAMENTO IN ETTARI ARE E CENTIARE	UBA AL PASCOLO
					INIZIO	FINE		
							SUP. TOTALE HA:	

DATA ___ / ___ / ___

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 22.

- IMPEGNO **101.15, 103.13, 108.11** - DIVIETO DI IMMISSIONE DI INQUINANTI E RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI E OBBLIGO DIRIMOZIONE.

SULLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO È FATTO DIVIETO DI IMMISSIONE DI INQUINANTI E RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI (PLASTICHE VETRO, METALLI E SCARTI DI OPERE EDILI ECC.) E OBBLIGO DI RIMOZIONE SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Tipo di rifiuto/materiale rilevato	Data di rilevamento	Data di rimozione	Modalità di smaltimento

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA: ____/____/____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 23.

- IMPEGNO **101.14**, **103.12**, **108.10** - PER SUPERFICI CON ALBERI E ARBUSTI ELIMINAZIONE MATERIALI NON BIO DEGRADABILI E SMALTIMENTO.

PER LE SUPERFICI OCCUPATE DA ALBERI E/O ARBUSTI, GLI ELEMENTI E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI (PACCIAMATURE CON FILM PLASTICI E/O SHELTER ECC.), EVENTUALMENTE UTILIZZATI PER FAVORIRE L'ATTECCHIMENTO E LO SVILUPPO DELLE PIANTINE PIANTUMATE PER LA REINTEGRAZIONE DELLE FALLANZE, DEVONO ESSERE RIMOSI E SMALTITI SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE ENTRO IL QUARTO ANNO DALLA DATA DI PIANTUMAZIONE.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Tipo di materiale non biodegradabile utilizzato	Data di rimozione

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 24.

- ULTERIORI SPECIFICHE DI IMPEGNO PER LE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 10.8.1. STAGNI E LAGHETTI E 10.8.2. MACERI.

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE DI MANUTENZIONE SONO AMMESSE AL MASSIMO 1 VOLTA NEL DECENNIO DI IMPEGNO.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Data di invio della comunicazione preventiva (da effettuarsi entro il 30 giugno) per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione contenente in particolare la data di messa in asciutta	Data della messa in asciutta (da effettuarsi a partire dal 1° agosto)	Data inizio lavori	Data fine lavori (entro il mese di settembre dell'anno di esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione, al fine di garantire il riallagamento entro il 1° ottobre)

¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

Note alla compilazione delle schede

DATI GENERALI ED ANAGRAFICI

- responsabile aziendale: è la persona alla quale ci si riferisce prioritariamente in fase di verifica dei contenuti della scheda;
- partita IVA o Codice fiscale: sono quelli validi dal punto di vista fiscale per l'appezzamento oggetto della scheda;
- indirizzo (località, via, numero civico, comune, CAP e provincia): è quello vero e proprio del centro aziendale al quale fa capo l'appezzamento oggetto della scheda (presso il quale dovrebbe essere conservata la scheda stessa in assenza di altra dichiarazione nella domanda di adesione).

SCHEDA DI MAGAZZINO PRODOTTI FITOSANITARI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano prodotti fitosanitari.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione.

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento).

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 1° novembre. Per ciascun formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 30 ottobre. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

SCHEMA DI MAGAZZINO FERTILIZZANTI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano concimi chimici di sintesi.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione.

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento).

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali fertilizzanti (o i reflui zootecnici) presenti in magazzino il 1° novembre. Per ciascun Formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. I reflui zootecnici prodotti in azienda devono essere registrati mensilmente. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali presenti in magazzino il 30 ottobre. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto)



Cofinanziato
dall'Unione europea



“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023- 2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II,
Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, Articolo 70

INTERVENTO SRA 12 – ACA 12
colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche

Azione 12.2 “Corridoi e fasce ecologiche”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2024

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2024 per l'intervento SRA12 – ACA12 - Colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche (di seguito indicato come SRA12) del PSP 2023-2027 e del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 e s.m.i. (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027). Con Decisione di esecuzione della Commissione C(2023)6990 del 23/10/2023 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia nella versione 2.1. (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

Per quanto stabilito al paragrafo 5 della scheda di intervento SRA12 del PSP 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027, la Regione Emilia-Romagna attiva con il presente bando attiva solo l'azione Azione 12.2 - Corridoi e fasce ecologiche.

Gli impegni dell'Azione 12.2. contribuiscono al perseguimento dei seguenti obiettivi.

Obiettivo specifico 6

L'Azione contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, in quanto promuove pratiche agricole che esplicano un effetto benefico sulla biodiversità animale selvatica locale e che mirano in particolare a creare o ripristinare le condizioni favorevoli per la sussistenza, ovvero lo sviluppo e l'attività riproduttiva, della fauna selvatica e avifauna, oltre che dell'entomofauna in generale, incrementando il grado di connettività tra gli elementi naturali delle singole zone del territorio regionale e limitando le azioni di disturbo derivanti dalle attività agricole, così da creare un ambiente più propizio, anche per specie di interesse conservazionistico.

Obiettivo specifico 5

L'Azione contribuisce anche all'Obiettivo specifico 5, in quanto il mantenimento di aree inerbite preserva la fertilità dei suoli favorendo un maggior apporto di sostanza organica stabile al suolo e riducendo il rischio di erosione perché diminuisce l'esposizione del suolo all'azione degli agenti atmosferici (effetto battente delle piogge) e contrasta i fenomeni di ruscellamento superficiale dell'acqua. Inoltre, il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti contribuisce alla tutela della qualità delle acque, al miglioramento della gestione dei nutrienti e all'uso sostenibile dei pesticidi, così da ridurre l'impatto di questi ultimi.

L'intervento SRA12 contribuisce al raggiungimento degli obiettivi Strategia nazionale per la biodiversità 2030, la quale, per garantire la connessione ecologico-funzionale delle aree protette a scala locale, nazionale e sovranazionale, ha previsto la definizione di una Rete ecologica nazionale (Azione A3.1.) che, tenendo conto delle Reti ecologiche regionali esistenti, mira all'identificazione di corridoi ecologici ed altri elementi di connessione anche indiretta tra aree protette, rete Natura 2000 e OECM (Other effective area-based conservation measures), con lo scopo di garantire il collegamento ecologico-funzionale tra di esse armonizzando, a tal fine, anche gli interventi di rinaturalizzazione dei corridoi naturali costituiti dai corsi d'acqua.

L'intervento contribuisce inoltre anche al raggiungimento degli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia “Dal produttore al consumatore” e nella “Strategia sulla biodiversità” (COM/2020/380 final), attraverso la riduzione dell'uso dei pesticidi e delle perdite dei nutrienti.

Può essere prevista l'attivazione dell'intervento anche tramite progetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) n. 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari.

Il richiedente potrà aderire all'intervento SRA12 - azione 12.2 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

L'Azione si applica sulla SAU in tutto il territorio regionale.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA12 Azione 12.2 - Corridoi e fasce ecologiche, i seguenti beneficiari, come definiti al paragrafo 1.1. "Beneficiari" delle "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2024", di cui all'Allegato 1 all'atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate con "Disposizioni comuni"):

- Imprenditori agricoli (agricoltori singoli o associati);
- Altri gestori del territorio (altri soggetti pubblici o privati).

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, e scheda di validazione vigente, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

L'intervento SRA12-Azione 12.2 si applica su tutto il territorio regionale. Sono ammissibili le superfici che risultano conformi al seguente requisito di ammissibilità:

C05 Destinare una quota % minima della SAU aziendale alla costituzione di superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o di fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti per favorire ambienti per l'avifauna e l'entomofauna.

Come disposto dal PSP 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027 per gli "Altri Criteri di ammissibilità" deve essere, inoltre, rispettato il seguente requisito: sono ammissibili domande di sostegno con importi non inferiori a 300 euro.

3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Con riferimento al criterio di ammissibilità C05 si specifica che:

- la quota % della SAU aziendale destinata alla costituzione di superfici inerbite, deve essere mantenuta costante durante il periodo di impegno, ed è identificata dalla superficie ammessa ed oggetto di concessione con la domanda di sostegno. Pertanto la superficie impegnata non deve variare al variare della SAU aziendale;
- la quota % della SAU aziendale destinata alla costituzione di pietre di guado, è costituita da superfici inerbite di collegamento ecologico discontinue alle superfici boscate o ad altre

superfici naturali o seminaturali, presenti in azienda o confinanti. Le superfici impegnate quali pietre di guado, rispettano comunque il criterio di ammissibilità, anche qualora le superfici boscate o le altre superfici naturali o seminaturali presenti in aziende confinanti, siano convertite ad altri usi durante il corso del periodo di impegno;

- per le superfici investite a frutteto/vigneto o a specie arboree da legno l'intervento non si applica nell'interfilare delle colture arboree anche qualora risulti di separazione di specie/varietà diverse ai fini di evitare la distribuzione dei prodotti fitosanitari e/o fertilizzanti sulle superfici impegnate.

Con riferimento agli altri criteri di ammissibilità si specifica che non sono ammesse le domande di sostegno in cui l'ammontare dei pagamenti da corrispondere è inferiore ad euro 300 prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni applicate in fase istruttoria della domanda di sostegno.

Si specifica infine che le superfici destinate alla percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo, computate per il rispetto dell'impegno A della BCAA 8 di cui al D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023 e alle Deliberazioni regionali di recepimento con loro eventuali modifiche e integrazioni, possono essere ammesse al presente intervento a condizione che risultino conformi a tutte le condizioni di ammissibilità e agli impegni del presente bando.

4. Impegni

L'intervento SRA 12 – Azione 12.2. prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e al CoPSR 2023-2027.

I pagamenti sono accordati, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115:

I02.1 Mantenere per tutto il periodo di impegno la quota % della SAU aziendale indicata nella domanda iniziale a superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti destinate alla creazione di ambienti per la fauna/entomofauna (corridoi o fasce ecologiche);

I02.2 Seminare un miscuglio di almeno due specie erbacee che garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e la scalarità delle fioriture, al fine di favorire la funzione di rifugio della fauna selvatica e l'attività dell'entomofauna. In Regione Emilia-Romagna le specie vegetali ammissibili sono elencate nella Tabella A). Il beneficiario deve conservare idonea documentazione fiscale, ai fini dei controlli, a riscontro dell'acquisto delle sementi;

I02.3 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti;

I02.4 Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari;

I02.5 Mantenere le aree ad impegno in efficiente stato vegetativo, reintegrando le eventuali fallanze;

I02.6 Effettuare uno sfalcio all'anno con asportazione del prodotto ottenuto entro due settimane dalla data dello sfalcio, con tempi e modalità che salvaguardino la fauna e l'artropodofauna, al fine di favorire la ricrescita delle essenze seminate;

I02.7 Mantenere un registro operazioni colturali.

E' obbligatorio per il beneficiario di mantenere per tutto il periodo di impegno le medesime superfici dichiarate in domanda di sostegno.

Tabella A) Elenco delle specie erbacee ammesse all'intervento SRA12 - Azione 12.2 "Corridoi e fasce ecologiche"

Nome comune	Nome scientifico	Famiglia	Periodo di fioritura (mesi)											
			I	I	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Achillea	<i>Achillea millefolium</i>	Asteraceae					X	X	X	X	X	X		
Ambretta comune	<i>Knautia arvensis</i>	Dipsacaceae				X	X	X	X	X	X			
Asfodelo	<i>Asphodelus luteus</i>	Asphodelaceae			X	X	X							
Brugo	<i>Calluna vulgaris</i>	Ericaceae								X	X	X	X	
Buglossa	<i>Anchusa azurea / Anchusa italica</i>	Boraginaceae			X	X	X	X	X					
Bugola	<i>Ajuga reptans</i>	Lamiaceae	X	X	X	X	X							
Camomilla bastarda	<i>Anthemis arvensis</i>	Asteraceae			X	X	X	X	X	X	X	X		
Camomilla dei tintori	<i>Cota tinctoria</i>	Asteraceae				X	X	X	X	X	X			
Campanula agglomerata	<i>Campanula glomerata</i>	Campanulaceae					X	X	X	X	X			
Dente di leone	<i>Leontodon hispidus</i>	Asteraceae					X	X	X	X	X	X		
Erba medica	<i>Medicago sativa</i>	Fabaceae					X	X	X	X	X	X		
Enula ceppitoni	<i>Inula viscosa</i>	Asteraceae								X	X	X		
Erica	<i>Erica spp.</i>	Ericaceae	X	X	X	X	X							
Fior di cuculo	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Caryophyllaceae				X	X	X	X					
Fiordaliso nerastro	<i>Centaurea nigrescens</i>	Asteraceae					X	X	X	X	X	X	X	
Fiordaliso vedovino	<i>Centaurea scabiosa</i>	Asteraceae						X	X	X	X			
Ginestra minore	<i>Genista tinctoria</i>	Fabaceae				X	X	X	X					
Ginestrino	<i>Lotus corniculatus</i>	Fabaceae				X	X	X	X	X	X			
Lavanda officinale	<i>Lavandula angustifolia</i>	Lamiaceae						X	X	X	X			
Lavanda selvatica	<i>Lavandula stoechas</i>	Lamiaceae		X	X	X	X							
Lupinella	<i>Onobrychis viciifolia</i>	Fabaceae				X	X	X	X	X				
Malva	<i>Malva sylvestris</i>	Malvaceae			X	X	X	X	X	X	X	X		
Margherita diploide	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Asteraceae			X	X	X	X	X	X	X	X		
Medica	<i>Medicago sativa</i>	Fabaceae					X	X	X	X	X			
Melissa	<i>Melissa officinalis</i>	Lamiaceae				X	X	X	X					
Menta selvatica	<i>Mentha longifolia</i>	Lamiaceae							X	X				
Mentastro verde	<i>Mentha spicata</i>	Lamiaceae							X	X				
Mentuccia comune	<i>Calamintha nepeta (syn. Satureja calamintha)</i>	Lamiaceae					X	X	X	X	X	X		
Millefoglie	<i>Achillea millefolium (gruppo di specie)</i>	Asteraceae				X	X	X	X	X	X	X	X	
Origano	<i>Origanum vulgare</i>	Lamiaceae					X	X	X	X	X			
Piombaggine europea	<i>Plumbago europaea</i>	Plumbaginaceae					X	X	X	X	X			
Potentilla recta	<i>Potentilla recta</i>	Rosaceae					X	X	X					
Pratolina	<i>Bellis perennis</i>	Asteraceae	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Pratolina autunnale	<i>Bellis sylvestris</i>	Asteraceae	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	

Nome comune	Nome scientifico	Famiglia	Periodo di fioritura (mesi)											
			I	I	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ranunculus acris	<i>Ranunculus acris</i>	Ranunculaceae	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Rosmarino	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Lamiaceae	X	X	X	X					X	X	X	X
Santoreggia	<i>Satureja montana</i>	Lamiaceae						X	X	X	X			
Stregonia siciliana	<i>Stachys italica</i> (Syn. <i>Sideritis italica</i>)	Lamiaceae				X	X	X	X					
Sulla	<i>Hedysarum coronarium</i>	Fabaceae				X	X	X	X					
Tarassaco	<i>Taraxacum officinale</i>	Asteraceae			X	X	X			X	X			
Timo	<i>Thymus vulgaris</i>	Lamiaceae		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Timo a fascetti	<i>Thymus longicaulis</i>	Lamiaceae				X	X	X	X	X				
Timo selvatico	<i>Thymus serpyllum</i>	Lamiaceae		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Trifoglio incarnato	<i>Trifolium incarnatum</i>	Fabaceae			X	X	X	X						
Trifoglio ladino/bianco	<i>Trifolium repens</i>	Fabaceae			X	X	X	X	X	X	X	X		
Trifoglio resupinato/persico	<i>Trifolium resupinatum</i>	Fabaceae			X	X	X	X						
Trifoglio rosso	<i>Trifolium pratense</i>	Fabaceae			X	X	X	X	X	X				
Trifoglio sotterraneo	<i>Trifolium subterraneum</i>	Fabaceae			X	X	X	X						
Vedovina	<i>Scabiosa triandra</i>	Caprifoliaceae						X	X	X	X			
Verbena	<i>Verbena officinalis</i>	Verbenaceae				X	X	X	X	X	X	X		
Bromo catartico	<i>Bromus catharticus</i>	Poaceae						X	X	X				
Festuca arundinacea	<i>Schedonorus arundinaceus</i> o <i>Lolium arundinaceum</i>	Poaceae					X	X	X					
Festuca rossa	<i>Festuca rubra</i>	Poaceae					X	X	X	X	X	X		
Festuca ovina	<i>Festuca ovina</i>	Poaceae						X	X	X				
Erbamazollina	<i>Dactylis glomerata</i>	Poaceae					X	X	X					
Lolio perenne	<i>Lolium perenne</i>	Poaceae			X	X	X	X	X	X	X	X		
Coda di topo	<i>Phleum pratense</i>	Poaceae				X	X	X	X	X	X			

4.1. Specifiche agli impegni

Con riferimento all'impegno I02.1 si specifica che il beneficiario si impegna a mantenere per tutto il periodo di impegno superfici oggetto di impegno (SOI) ammesse con la domanda iniziale che possono risultare:

- pietre di guado: superfici inerbite di collegamento ecologico discontinue alle superfici boscate o ad altre superfici naturali o seminaturali, presenti in azienda o confinanti;
- corridoi o fasce ecologiche: fasce inerbite ai margini degli appezzamenti.

Si specifica, inoltre, che nell'arco del quinquennio, tutte le superfici impegnate devono risultare polifita, pertanto, ad eccezione delle cause di forza maggiore, non è consentita la presenza di superfici impegnate, anche parziali, risultanti in purezza di specie.

Devono essere mantenute superfici impegnate con una larghezza minima di 3 metri, al fine di consentire ai sistemi operativi AGREA la loro individuazione e gestione.

Con riferimento all'impegno I02.2 si specifica che:

- a) è consentito esclusivamente l'impiego di miscugli, non autoprodotti;
- b) su ogni singola superficie impegnata, ovvero tipologia di superficie senza soluzione di continuità, non è consentita la semina di miscugli aventi composizioni diverse in termini di percentuali e di specie;
- c) copia della documentazione comprovante la composizione dei miscugli utilizzati per la semina, (es. fatture di acquisto, bolle di accompagnamento, cartellini ecc.) deve essere allegata alla domanda di sostegno o alla domanda di pagamento del primo anno di impegno e deve essere conservata presso la sede aziendale dichiarata nella domanda di sostegno;
- d) le superfici dovranno risultare seminate non oltre il 15 aprile del primo anno di impegno;
- e) il miscuglio di cui alla lettera a):
 - l'eventuale presenza di medica non deve superare il 5% del miscuglio;
 - non deve contenere più del 15% di graminacea;
 - con riferimento al periodo di fioritura, deve contenere almeno due specie che devono essere scelte in modo da garantire una fioritura più prolungata nell'arco temporale tra marzo e settembre; si specifica inoltre che i periodi di fioritura in tabelle A) sono puramente indicativi.

Al fine di mantenere la polispecificità delle superfici impegnate, qualora la SOI risulti in purezza di specie, anche in parte, dovrà essere traseminata con lo stesso miscuglio avente la stessa composizione di quello utilizzato per la semina. Al fine di scongiurare la perdita di polispecificità nelle superfici impegnate è consigliato di impiegare i miscugli complessi composti da specie/famiglie botaniche maggiormente diversificate. Nel caso di indisponibilità di miscugli aventi la stessa composizione di quelli utilizzati per la semina all'inizio di impegno, la trasemina può essere eseguita, anche con miscugli di diversa composizione a condizione che risultino essere acquistati sul mercato, contenenti almeno 2 delle specie elencate in tabella A).

Con riferimento all'impegno I02.4 si specifica che:

- a) non è ammesso alcun trattamento fitosanitario inclusi quelli dell'agricoltura biologica;
- b) non è consentito il diserbo chimico, il pirodiserbo o l'abbruciamento sulle superfici impegnate durante tutto il periodo di impegno;
- c) deve essere evitata la deriva dei prodotti fitosanitari utilizzati sulle superfici confinanti a quelle impegnate, attraverso l'utilizzo dei sistemi antideriva e comunque deve essere mantenuta, dalle superfici impegnate, una distanza dall'area trattata di tre metri per le colture con altezza media superiore a 50 cm (ad es. colture arboree, mais) e di un metro per colture con altezza media inferiore a 50cm. Le distanze riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari, con riferimento alla tutela degli organismi acquatici e degli organismi non bersaglio, prevalgono qualora superiori rispetto le distanze soprariportate.

I sistemi antideriva, che si consiglia opportuno di utilizzare, in relazione alla tipologia delle irroratrici per la distribuzione di prodotti fitosanitari sono di seguito elencati:

- irroratrici per colture erbacee: ugelli di fine barra a getto asimmetrico, ugelli antideriva a iniezione d'aria, ugelli a specchio, coadiuvanti antideriva, manica d'aria, distribuzione localizzata con schermature;
- irroratrici per colture arboree: ugelli antideriva a iniezione d'aria che riducano del 50%, dispositivi per la chiusura del flusso d'aria, irroratrici a tunnel, coadiuvanti antideriva.

È inoltre opportuno che alle misure dirette di mitigazione della deriva dei prodotti fitosanitari utilizzati sulle colture confinanti a quelle impegnate vengano associate buone pratiche agricole in riferimento alle corrette strategie di distribuzione dei prodotti fitosanitari, tra cui:

- eseguire il trattamento sull'ultima fila dall'esterno verso l'interno per fruttiferi e viti;
- utilizzare una velocità di avanzamento della macchina irroratrice non superiore a 6 km/h ed una pressione d'esercizio non superiore a 8 bar;
- utilizzare una portata dell'aria adeguata allo sviluppo vegetativo e un flusso d'aria opportunamente regolato affinché investa solo la vegetazione bersaglio;
- per le irroratrici a barre l'altezza di lavoro della barra non deve superare l'altezza di 50 cm al di sopra della coltura.

Con riferimento all'impegno I02.5 si specifica che la reintegrazione delle eventuali fallanze deve essere eseguita con un miscuglio avente la stessa composizione di quello utilizzato per la semina all'inizio di impegno.

Nel caso di indisponibilità di miscugli aventi la stessa composizione di quelli utilizzati per la semina all'inizio di impegno, la reintegrazione delle fallanze può essere eseguita, anche con miscugli di diversa composizione a condizione che risultino essere acquistati sul mercato, contenenti almeno 2 delle specie elencate in tabella A).

Nella sede aziendale deve essere comunque conservata copia delle documentazioni comprovanti la composizione del miscuglio utilizzato per la reintegrazione delle fallanze (es. fatture di acquisto, bolle di accompagnamento, cartellini ecc.).

Con riferimento all'impegno I02.6. si specifica che:

- a) non può essere eseguito più di uno sfalcio per ogni anno di impegno;
- b) fermo restando l'obbligo di sfalcio di tutta la superficie impegnata nell'anno, lo sfalcio può essere eseguito scalarmemente, cioè in periodi diversi, al fine di favorire l'alimentazione e il rifugio per la fauna in generale grazie alla permanenza di superfici non sfalciate;
- c) l'attività di sfalcio deve essere eseguita non prima del 1° agosto di ogni anno di impegno e comunque nel rispetto dei periodi di riproduzione della fauna selvatica;
- d) al fine di evitare rischi di incendio, qualora in conseguenza degli andamenti climatici la superficie erbacea di una singola superficie impegnata risulti disseccata, lo sfalcio può essere anticipato previa comunicazione agli Uffici istruttori competenti e l'asportazione del prodotto ottenuto deve essere eseguito nell'immediatezza e comunque entro 48 ore dalla data di sfalcio;
- e) il prodotto ottenuto dallo sfalcio non può essere commercializzato.

Con riferimento all'impegno I02.7. si specifica che l'Allegato 1 al presente bando costituisce il registro operazioni colturali, in cui sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dal presente bando; la registrazione deve essere effettuata entro due giorni dall'esecuzione delle operazioni.

Tali schede dovranno essere sottoscritte dal beneficiario o dal responsabile tecnico e datate alla compilazione della prima operazione effettuata ad eccezione della scheda registro operazione n. 1, che va datata e compilata a partire dal primo gennaio di ogni anno di impegno e conservate durante tutto il periodo di impegno. In azienda deve essere presente un registro per ogni anno di impegno.

I beneficiari sono tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

Il registro delle operazioni deve essere integrato, inoltre, con una relazione tecnica contenente una planimetria catastale aziendale, allegata alla domanda di sostegno, nella quale sono riportate per ogni superficie impegnata distinta da uno specifico codice numerico:

- la tipologia di superficie: “pietre di guado” (A) e/o “corridoi o fasce ecologiche” (B);
- la localizzazione;
- la superficie e per “corridoi o fasce ecologiche” anche la larghezza.

Si specifica, inoltre, che nel caso di medesime tipologie non contigue anche se ricadenti nella stessa particella, deve essere attribuito uno specifico codice numerico ad ognuno di esse. Tali codici dovranno essere riportati nelle schede del registro operazioni culturali.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2. “Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l’attuazione del CoPSR 2023-2027” delle “Disposizioni comuni”.

Le zonizzazioni impiegate per l’assegnazione delle priorità previste dall’intervento SRA 12 – Azione 12.2 sono rappresentate nella seguente tabella dove vengono riportate le cartografie impiegate per l’assegnazione delle priorità previste.

		N.	TEMATISMO
Aree caratterizzate e da particolari pregi ambientali	Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica
		2	Parchi e riserve naturali
		3	Aree riequilibrio ecologico
		4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
		5	Reti ecologiche
		6	Rete Natura 2000
		7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
		8	Oasi di protezione fauna
		9	Aziende faunistico-venatorie
		10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)
	Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
Aree caratterizzate e da criticità ambientali		12	Comuni a basso carico azoto
		13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)
		14	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua
		15	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
		16	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano
		17	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura

		N.	TEMATISMO
	Aree a prevalente tutela idrologica	18	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque
		19	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: AZOTO
		20	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: FITOFARMACI
		21	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile
	Aree a prevalente tutela dell'aria	23	Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria
	Aree a prevalente tutela del suolo	24	Aree a rischio di erosione della Regione Emilia-Romagna

6. Entità degli aiuti

L'aiuto per ettaro di superficie sotto impegno erogato annualmente per 5 anni è pari a 250 euro/ettaro/anno.

In applicazione dell'art. 70, comma 7, del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 delle "Disposizioni comuni".

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per l'intervento SRA 12 – Azione 12.2 è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande" e sue successive modifiche ed integrazioni.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2024 è fissata al 15 marzo 2024. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area agricoltura sostenibile del Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2024.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni dell'intervento SRA 12 – Azione 12.2 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultino assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni dell'intervento SRA 12 – Azione 12.2 non possono essere accolte per superfici che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultano assoggettate ad impegni dei Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale di cui agli artt. 31 e 97 del Reg. (UE) n. 2115/2021.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR2023-2027, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle “Disposizioni comuni”. Le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2024) ammontano a 225.000,00 euro.

9. Selezione delle “domande di sostegno” per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 “Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento” del CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziaria del bando.

Principi concernenti la definizione dei criteri di selezione

Gli interventi verranno valutati utilizzando i seguenti principi di selezione, scelti dalla Regione Emilia-Romagna nella scheda di intervento SRA12 “ACA12 Colture a perdere corridoi ecologici e fasce ecologiche” del PSP 2023-2027:

- **P01** - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali
- **P02** - Aree caratterizzate da criticità ambientali
- **P03** - Entità della superficie oggetto di impegno (SOI)
- **Px1** – Superfici coltivate con metodo biologico
- **Px2** – Maggiore superficie aziendale impegnata con approcci collettivi

Criteri di selezione e punteggi

I suddetti principi di selezione sono articolati in criteri, a cui corrispondono i relativi punteggi per la formulazione della graduatoria, come sotto riportato:

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi P01, P02, Px1 e Px2 sopra riportati.

Tabella A - Valori numerici di priorità distinti per criterio di selezione

Principio/criterio		Punteggio
P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali		
P01.a	superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000	32
P01.b	superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica: Zone di tutela naturalistica; Parchi e riserve naturali; Aree riequilibrio ecologico; Paesaggi naturali e seminaturali protetti; Reti ecologiche; Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale; Oasi di protezione fauna; Aziende faunistico-venatorie	20
P01.c	superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela paesaggistica: Zona di	8

	particolare interesse paesaggistico ambientale	
P02 - Aree caratterizzate da criticità ambientali		
P02.a	superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela idrologica: Comuni a basso carico azoto; Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN); Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua; Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei; Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio di collina e montano; Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura; Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque; Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: AZOTO; Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici; Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile	13
P02.b	superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela del suolo: Aree a rischio di erosione della Regione Emilia-Romagna	13
P02.c	superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela dell'aria: Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria	4
Px1 Superfici coltivate con metodo biologico		
Px1	Superfici coltivate con metodo biologico	8
Px2 Maggiore superficie aziendale impegnata con approcci collettivi		
Px2	Maggiore superficie aziendale impegnata con approcci collettivi	2
Totale		100

Per l'attribuzione finale del punteggio dei principi di selezione, assegnabile alle priorità P01, P02, Px1 e Px2 si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

Tabella B - Attribuzione del punteggio per domanda sulla base delle tipologie di criteri territoriali e tecnici

Tipologia di criterio di selezione (da Tab. A)	Punteggio di priorità (da Tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di priorità c= b x a
P01.a	32	ha SOI P01.a/ha SOI aziendale	A
P01.b	20	ha SOI P01.b/ha SOI aziendale	B
P01.c	8	ha SOI P01.c/ha SOI aziendale	C
P02.a	13	ha SOI P02.a/ha SOI aziendale	D
P02.b	13	ha SOI P02.b/ha SOI aziendale	E
P02.c	4	ha SOI P02.c/ha SOI aziendale	F
Px1	8	ha SOI Px1/ha SOI aziendale	G
Px2	2	ha SOI Px2/ha SOI aziendale	H

Totale punteggio domanda = A+B+C+D +E+F+G+H

La somma dei valori ottenuti come riportato in Tabella B) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

L'ultimo principio di selezione a dover essere applicato è P03 entità della superficie oggetto di impegno (SOI), inteso come maggiore superficie aziendale impegnata.

In tal caso, si agisce operativamente ordinando in modo decrescente le superfici impegnate nelle relative domande che risultano a pari merito, procedendo in seguito alla concessione dell'aiuto fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile.

Qualora sussistano ulteriori posizioni ex-aequo, per determinare l'ultima domanda integralmente finanziabile, si procederà a ordinare le domande in modo decrescente sulla base della superficie oggetto di impegno (SOI) correlata ai criteri di selezione nella seguente sequenza:

- P01.a superfici agricole ricadenti in aree Rete Natura 2000;
- P01.b superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica;
- P02.a superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela idrologica;
- P02.c superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela del suolo;
- P01.c superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela paesaggistica;
- Px1 superfici coltivate con metodo biologico;
- P02.b superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela dell'aria.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Ogni Ambito territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze, indicate con il numero AGREA, che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) a inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Il Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile assume entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili,

con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con numero AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento degli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 5 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. Domande di pagamento

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Gli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12 "Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni".

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Sono comunque applicabili all'intervento SRA 12 – Azione 12.2 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni.

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni. Rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno non sono ammissibili ricollocazioni e/o incrementi delle superfici oggetto di impegno su altre superfici. Sono ammesse eventuali riduzioni non superiori al 20%, in conformità a quanto disposto al paragrafo 4.6.1 delle "Disposizioni comuni".

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 "Subentro negli impegni e nella conduzione" delle "Disposizioni comuni";
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.” e dalle altre disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni e delle correlate norme pertinenti dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previste dal PSP 2023-2027, relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR 2023-2027 e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;
- dal Decreto 4 agosto 2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE)2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;
- dalla delibera regionale sulla condizionalità e successive modifiche e integrazioni;
- dalle procedure di AGREIA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

L'intervento SRA 12 – Azione 12.2 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023, il Capo IV del Decreto

legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

I beneficiari devono, inoltre, rispettare a norma dell'art. 1 paragrafo 3 del suddetto DM n. 147385/2023 i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale qualora siano pertinenti agli impegni volontari attivati così come definiti da PSP 2023-2027. In caso di mancato rispetto si applica il disposto al paragrafo 13 del presente bando.

Lo SRA 12 – Azione 12.2 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 "Variazione di superfici", 4.6.2. "Subentro negli impegni e nella conduzione" e 4.6.3. "Perdita di conduzione durante il periodo di impegno." delle "Disposizioni comuni".

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto verrà definito nelle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di livello nazionale o regionale.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

I beneficiari che presentano domanda per l'intervento SRA 12 – Azione 12.2 devono comunicare per iscritto all'Ambito territoriale del Settore agricoltura, caccia e pesca competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. "Forza maggiore e circostanze eccezionali" delle "Disposizioni comuni".

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023;
- D.M. n. 147385 del 09 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

(art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115)

INTERVENTO SRA12– ACA12 – Azione 12.2 “corridoi e fasce ecologiche”

ALLEGATO 1

SCHEDA DI REGISTRAZIONE (SCHEDA TOTALI: 06)
DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE
IMPEGNI CON DECORRENZA INIZIALE DAL 01 /01/

Sede aziendale di tenuta delle schede:

Via		n.	
-----	--	----	--

Provincia		Comune		CA P	
-----------	--	--------	--	---------	--

Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.

ANNO D'IMPEGNO: _____

AZIENDA: _____ TEL. _____

RESP. AZIENDALE _____ CUA _____

VIA/PIAZZA _____ N. _____

località _____ COMUNE _____ CAP _____ PROV. _____

ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 06):

1. SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 1. - **IMPEGNO 102.1** MANTENERE PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO LA QUOTA % DELLA SAU AZIENDALE INDICATA NELLA DOMANDA INIZIALE A SUPERFICI INERBITE DI COLLEGAMENTO ECOLOGICO DISCONTINUO ALLA RETE DI BOSCHI (PIETRE DI GUADO) O FASCE ECOLOGICHE AI MARGINI DEGLI APPEZZAMENTI DESTINATE ALLA CREAZIONE DI AMBIENTI PER LA FAUNA/ENTOMOFAUNA (CORRIDOI O FASCE ECOLOGICHE) - ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE TIPOLOGIE DI SUPERFICI IMPEGNATE.
2. SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2. – **IMPEGNO 102.2** SEMINARE UN MISCUGLIO DI ALMENO DUE SPECIE ERBACEE CHE GARANTISCANO IL MASSIMO PROLUNGAMENTO DELLA VEGETAZIONE E LA SCALARITÀ DELLE FIORITURE, AL FINE DI FAVORIRE LA FUNZIONE DI RIFUGIO DELLA FAUNA SELVATICA E L'ATTIVITÀ DELL'ENTOMOFAUNA. IL BENEFICIARIO DEVE CONSERVARE IDONEA DOCUMENTAZIONE FISCALE, AI FINI DEI CONTROLLI, A RISCONTRO DELL'ACQUISTO DELLE SEMENTI.
3. SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3. – **IMPEGNO 102.3** - DIVIETO DI UTILIZZO DI FANGHI IN AGRICOLTURA E DI OGNI ALTRO RIFIUTO RECUPERATO IN OPERAZIONI R10 AI SENSI DELLA PARTE IV DEL D. LGS. N. 152/2006. DIVIETO DI UTILIZZO DI FERTILIZZANTI.
4. SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4. – **IMPEGNO 102.4** - DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI.
5. SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5. – **IMPEGNO 102.5** MANTENERE LE AREE AD IMPEGNO IN EFFICIENTE STATO VEGETATIVO, REINTEGRANDO LE EVENTUALI FALLANZE.
6. SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6. – **IMPEGNO 102.6** - EFFETTUARE UNO SFALCIO ALL'ANNO CON ASPORTAZIONE DEL PRODOTTO OTTENUTO (...), CON TEMPI E MODALITÀ CHE SALVAGUARDINO LA FAUNA E L'ARTROPODOFAUNA, AL FINE DI FAVORIRE LA RICRESCITA DELLE ESSENZE SEMINATE.

SCHEMA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 1.

IMPEGNO I02.1 MANTENERE PER TUTTO IL PERIODO DI IMPEGNO LA QUOTA % DELLA SAU AZIENDALE INDICATA NELLA DOMANDA INIZIALE A SUPERFICI INERBITE DI COLLEGAMENTO ECOLOGICO DISCONTINUO ALLA RETE DI BOSCHI (PIETRE DI GUADO) O FASCE ECOLOGICHE AI MARGINI DEGLI APPEZZAMENTI DESTINATE ALLA CREAZIONE DI AMBIENTI PER LA FAUNA/ENTOMOFAUNA (CORRIDOI O FASCE ECOLOGICHE) - ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE TIPOLOGIE DI SUPERFICI IMPEGNATE.

N. (CODICE NUMERICO PROGRESSIVO) ¹	TIPOLOGIA DI SUPERFICI ²	Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie oggetto di impegno
SUP. TOTALE DELLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO							

¹ Nel caso di medesime tipologie non contigue anche se ricadenti nella stessa particella, deve essere attribuito uno specifico codice numerico ad ognuno di esse. Tale codice deve corrispondere a quello riportato nella relazione tecnica (planimetria catastale aziendale) allegata alla domanda di sostegno.

² Riportare per ogni riga uno tra i seguenti codici (A-B) afferenti alle seguenti diverse tipologie di superfici: codice A per pietre di guado; codice B per corridoi o fasce ecologiche.

DATA _____ / _____ / _____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2.

IMPEGNO 102.2 SEMINARE UN MISCUGLIO DI ALMENO DUE SPECIE ERBACEE CHE GARANTISCANO IL MASSIMO PROLUNGAMENTO DELLA VEGETAZIONE E LA SCALARITÀ DELLE FIORITURE. CONSERVARE IDONEA DOCUMENTAZIONE FISCALE, AI FINI DEI CONTROLLI, A RISCONTRO DELL'ACQUISTO DELLE SEMENTI.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Superficie oggetto di impegno	Data di semina	Data di trasemina per mantenere la polispecificità della SOI	Quantità di miscuglio utilizzata per la semina/trasemina	Specie del miscuglio e le rispettive % ²	Documentazione fiscale ³

1 Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

2 Riportare la composizione (specie e le rispettive %) dal miscuglio utilizzato qualora non desumibili dai documenti fiscali

3 Riportare per ogni riga gli estremi della documentazione fiscale (es. numero e data della fattura ecc.) di acquisto del miscuglio.

DATA _____ / _____ / _____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3.

IMPEGNO 101.3 DIVIETO DI UTILIZZO DI FANGHI IN AGRICOLTURA E DI OGNI ALTRO RIFIUTO RECUPERATO IN OPERAZIONI R10 AI SENSI DELLA PARTE IV DEL D. LGS. N. 152/2006. DIVIETO DI UTILIZZO DI FERTILIZZANTI.

SCHEDA MAGAZZINI DEI FERTILIZZANTI - ANNO DI IMPEGNO _____

SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONE (SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONE - in caso di adesione al tipo di operazione 10.1.01 "Produzione integrata" o agli interventi SRA01 e/o SRA19 e di adesione alla Misura 11 "Agricoltura biologica" o all'intervento SRA29 la scheda deve essere compilata nelle schede di registrazione della produzione integrata o di Agricoltura biologica. In caso di assenza di fertilizzazioni su tutte le superfici gestite dal beneficiario la scheda non deve essere compilata. La scheda può non essere compilata qualora le relative informazioni richieste siano già disponibili sul quaderno di campagna o su altri registri conservati in azienda.

NOME FORMULATO COMMERCIALE LETAMI/ MATERIALI PALABILI	DITTA PROD.	TITOLO			GIACENZA INIZIALE (Kg, t)	QUANTITA' ACQUISTATA (Kg, t)*	DATA		GIACENZA FINALE (Kg, t)
		N	P	K			GG	MM	

*: in caso di refluo zootecnico indicare le quantità stoccate in azienda

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4. – **IMPEGNO 102.4** - DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI. NON È AMMESSO ALCUN TRATTAMENTO FITOSANITARIO INCLUSI QUELLI DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA.

SCHEDA MAGAZZINI DEI PRODOTTI FITOSANITARI - ANNO DI IMPEGNO _____

SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONE (SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONE - in caso di adesione al tipo di operazione 10.1.01 “Produzione integrata” o agli interventi SRA01 e/o SRA19 e di adesione alla Misura 11 “Agricoltura biologica” o all’intervento SRA29 la scheda deve essere compilata nelle schede di registrazione della produzione integrata o di Agricoltura biologica. In caso di assenza di fertilizzazioni su tutte le superfici gestite dal beneficiario la scheda non deve essere compilata. La scheda può non essere compilata qualora le relative informazioni richieste siano già disponibili sul quaderno di campagna o su altri registri conservati in azienda.

NOME PRODOTTO FITOSANITARIO	GIACENZA INIZIALE (KG O LT)	QUANTITA' ACQUISTATA (KG O LT)	DATA		GIACENZA FINALE (KG O LT)
			GG	MM	

DATA ___ / ___ / ___

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5. – **IMPEGNO I02.5** MANTENERE LE AREE AD IMPEGNO IN EFFICIENTE STATO VEGETATIVO, REINTEGRANDO LE EVENTUALI FALLANZE.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Superficie oggetto di impegno ²	Data di effettuazione della reintegrazione delle fallanze	Superficie oggetto di reintegrazione delle fallanze	Quantità di miscuglio utilizzata	Documentazione fiscale ³

1 Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

2 Riportare per ogni codice numerico la superficie oggetto di impegno di cui alla scheda registrazione operazioni N. 1.

3 Riportare gli estremi della documentazione fiscale (es. numero e data della fattura ecc.) di acquisto del miscuglio utilizzato per la reintegrazione delle fallanze.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEMA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6. – **IMPEGNO 102.6** EFFETTUARE UNO SFALCIO ALL'ANNO CON ASPORTAZIONE DEL PRODOTTO OTTENUTO (...), CON TEMPI E MODALITÀ CHE SALVAGUARDINO LA FAUNA E L'ARTROPODOFAUNA, AL FINE DI FAVORIRE LA RICRESCITA DELLE ESSENZE SEMINATE.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO O ¹	Superficie oggetto di impegno ²	Data e ora di effettuazione dello sfalcio	Data di asportazione del prodotto dello sfalcio	Superficie interessata dall'effettuazione dello sfalcio in ettari, are e centiare ³
Superficie totale				

1 Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

2 Riportare per ogni codice numerico la superficie oggetto di impegno di cui alla scheda registrazione operazioni N. 1.

3 Da non compilare qualora tutta la superficie sfalciata coincida totalmente con la superficie oggetto di impegno del rispettivo codice numerico progressivo.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

NOTE ALLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE

DATI GENERALI ED ANAGRAFICI

- responsabile aziendale: è la persona alla quale ci si riferisce prioritariamente in fase di verifica dei contenuti della scheda;
- partita IVA o Codice fiscale: sono quelli validi dal punto di vista fiscale per l'appezzamento oggetto della scheda;
- indirizzo (località, via, numero civico, comune, CAP e provincia): è quello vero e proprio del centro aziendale al quale fa capo l'appezzamento oggetto della scheda (presso il quale dovrebbe essere conservata la scheda stessa in assenza di altra dichiarazione nella domanda di adesione);

FIRMA

Tutte le schede devono riportare a fine annata agraria ed alla fine dell'ultima pagina la data e la firma del Responsabile aziendale, che dichiara di avere riportato nella scheda tutte le operazioni colturali eseguite nell'appezzamento delle quali è richiesta la registrazione.

SCHEDE DI MAGAZZINO PRODOTTI FITOSANITARI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano prodotti fitosanitari. Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione.

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento).

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 1° novembre. Per ciascun formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 30 ottobre. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91). La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

SCHEDE DI MAGAZZINO FERTILIZZANTI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano concimi chimici di sintesi.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione.

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento).

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali fertilizzanti (o i reflui zootecnici) presenti in magazzino il 1° novembre. Per ciascun Formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

REGISTRAZIONE DE GLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. I reflui zootecnici prodotti in azienda devono essere registrati mensilmente. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali presenti in magazzino il 30 ottobre. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).



Cofinanziato
dall'Unione europea



**SVILUPPO RURALE
EMILIA-ROMAGNA**
2023-27

“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

**Reg. (UE) n.
2021/2115**

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II, Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

INTERVENTO SRA22 – ACA22 – Impegni specifici risaie

Azione 1 “Semina in acqua”

Azione 2- Sottosazione 2.1 “Realizzazione di un fosso nella camera di risaia”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2024.

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell'impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2024 per l'intervento SRA 22 – ACA 22 “Impegni specifici risaie” (di seguito indicato come SRA22) del PSP 2023-2027 e del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 e s.m.i. (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027). Con Decisione di esecuzione della Commissione C(2023)6990 del 23/10/2023 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia nella versione 2.1. (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

In generale l'intervento ha l'obiettivo di mitigare le conseguenze negative della pratica dell'asciutta sulla biodiversità della risaia, attraverso la maggiore permanenza della sommersione delle superfici impegnate durante l'intero ciclo di coltivazione. Tale maggiore permanenza di sommersione, consente la sopravvivenza degli organismi acquatici anche durante le asciutte, favorisce la dotazione ecologica delle risaie e soddisfa le necessità biologiche delle specie faunistiche tipiche di questi ambienti.

L'intervento contribuisce pertanto al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, poiché legato principalmente a sostenere la conservazione della biodiversità degli organismi acquatici degli ambienti risicoli, concorrendo all'Esigenza E2.7 “*Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale*”.

L'intervento SRA 22, pertanto, specificamente mira:

- con l'Azione 1 - Semina in acqua - a garantire un periodo di sommersione più lungo durante il ciclo colturale del riso favorevole alla biodiversità dell'avifauna e a consentire una utilizzazione dell'acqua più razionale tra le principali colture;
- con l'Azione 2 Sottoazione 2.1 - a promuovere la realizzazione nell'ambito delle camere di risaia, durante il ciclo colturale del riso, di una riserva d'acqua tale da consentire agli organismi acquatici di sopravvivere anche durante le asciutte attraverso la realizzazione di un fosso nella camera di risaia e l'inerbimento di un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea per favorire la permanenza delle specie selvatiche.

Infine, gli effetti ambientali di tali azioni possono essere rafforzati mediante impegni aggiuntivi che richiedono il mantenimento delle stoppie (IA.1) o della sommersione (IA.2) durante i mesi invernali.

Le superfici richieste a premio possono cambiare, in conseguenza della rotazione del riso.

Il richiedente potrà aderire all'intervento SRA 22 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per ettaro di SAU impegnata per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA22, i seguenti beneficiari come definiti al paragrafo 1.1 “Beneficiari” delle “Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle

domande presentate a partire dal 2024”, di cui all’Allegato 1 all’atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate con “Disposizioni comuni”):

- Imprenditori agricoli (agricoltori singoli o associati).

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all’Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, e scheda di validazione vigente, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall’Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell’Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell’aiuto le superfici agricole a seminativo coltivate a riso collocate sul territorio regionale.

L’intervento SRA 22 prevede le seguenti due Azioni:

Azione 1) Semina in acqua;

Azione 2) - sottoazione 2.1 – “Realizzazione di un fosso nella camera di risaia”. Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni all’interno della camera di risaia, nel quale dovrà essere garantito un livello minimo di acqua e l’inerbimento di un argine di risaia per l’intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea per favorire la permanenza delle specie selvatiche.

Come disposto dal PSP 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027 per gli “**Altri Criteri di ammissibilità**” devono essere rispettati i seguenti requisiti per l’intero periodo quinquennale di impegno:

C02 Superficie minima coltivata a riso:

- per l’Azione 1) – la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro;
- per l’Azione 2) - Sottoazione 2.1 – la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro.

3.1 Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Gli impegni dell’intervento SRA22 sono applicabili ad “**appezzamenti variabili**”, pertanto è possibile modificare per ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno.

Si specifica che l’applicazione dell’Azione 1) e dell’Azione 2) - Sottoazione 2.1 è ammessa sulla medesima superficie.

Con riferimento al criterio di ammissibilità C02 del precedente paragrafo 3 “Condizioni di ammissibilità”, si specifica che per l’Azione 1) o per l’Azione 2) - Sottoazione 2.1, la superficie è ammissibile qualora risulti in esito ai controlli dei competenti Uffici istruttori:

- coltivata a riso così come risultanti dal Piano colturale Grafico;
- almeno pari ad un ettaro e comunque non inferiore al 10% della superficie aziendale coltivata a riso al primo anno di impegno. Sono comunque ammissibili parcelle coltivate a riso anche qualora risultino inferiori all’ettaro, a condizione che l’estensione complessiva delle parcelle oggetto dell’applicazione dell’Azione corrisponda all’estensione della superficie minima prescritta dal criterio di ammissibilità C02.

Le superfici per poter essere ammesse devono in ogni caso corrispondere alle condizioni di ammissibilità previste dal presente bando a partire dalla decorrenza di impegno iniziale del presente intervento SRA 22 (1° gennaio 2024).

4. Impegni

L'intervento SRA22, come stabilito dal PSP 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027, ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027.

I pagamenti sono accordati, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Azione 1 – “Semina in acqua”

11.1 Il beneficiario deve garantire sui terreni oggetto di impegno l'esecuzione della semina in acqua.

Azione 2 – Sottoazione 2.1 - “Realizzazione di un fosso nella camera di risaia”

12.1.1 Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all'interno della camera di risaia, un fosso a sezione trapezoidale. Le dimensioni del fosso possono essere le seguenti:

- 1) almeno 60 cm (base maggiore del trapezio posta in alto) di larghezza e almeno 40 cm di profondità;
- 2) almeno 60 cm (base maggiore del trapezio posta in alto) di larghezza e 60 cm di profondità;
- 3) almeno 80 cm (base maggiore del trapezio posta in alto) di larghezza e 100 cm di profondità.

Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta. Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline. La tipologia di fosso può essere differenziata per camera di risaia.

12.1.2 Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea. L'argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia. In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone.

Sull'intera superficie oggetto di tali azioni (Azione 1) e/o Azione 2) – sottoazione 2.1) o su parte di questa possono essere assunti, laddove compatibili, i seguenti impegni aggiuntivi.

IA.1 Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale.

Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente, al fine di proteggere la fauna selvatica. La trebbiatura del riso dovrà essere effettuata con uno dei seguenti metodi:

1. taglio dei culmi con le pannocchie che lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale;
2. “sgranatura” della spiga che lascia i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituendo un habitat di altezza ottimale per la tutela dell'avifauna migratoria.

IA.2 Sommersione invernale delle risaie.

Mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio dell'anno seguente.

L'Azione 1) e l'Azione 2) - Sottoazione 2.1 sono abbinabili a tutti gli impegni aggiuntivi.

Gli impegni aggiuntivi **IA.1** e **IA.2** non sono fra loro compatibili sulla stessa superficie.

Gli impegni aggiuntivi devono essere realizzati almeno in due anni del periodo di impegno.

4.1. Specifiche agli impegni

Per l'Azione 1 – “Semina in acqua”, con riferimento all'impegno I1.1 si specifica che:

- a) deve essere utilizzato esclusivamente seme certificato. A tal fine il beneficiario deve allegare alla domanda di pagamento per ogni anno di impegno, idonea documentazione fiscale, ai fini dei controlli, a riscontro dell'acquisto delle sementi;
- b) è necessaria la comunicazione della data di semina e delle relative specifiche camere di risaia seminate, agli uffici competenti per territorio, con almeno tre giorni di anticipo;
- c) devono essere, inoltre, allegate alla domanda di pagamento per ogni anno di impegno:
 - la denuncia di superficie investita a riso, dove risulti specificata in particolare la modalità di semina (“semina in acqua”), redatta ai sensi delle norme vigenti sull'ordinamento dell'Ente Nazionale RISI;
 - la richiesta di irrigazione dei terreni coltivati a riso presentata ai consorzi di bonifica competenti per territorio.

Qualora la copia della documentazione riportata nella presente lettera c) non risulti disponibile alla data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento, tale documentazione dovrà essere inviata ai Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per l'istruttoria entro il 31 luglio.

Per l'Azione 2 – sottoazione 2.1, con riferimento all'impegno I2.1.1 si specifica che per ogni singola camera di risaia:

- 1) deve essere mantenuta esclusivamente una tipologia di fosso tra quelle di seguito descritte:
 - tipologia di fosso A) - almeno 60 cm di larghezza (base maggiore del trapezio posta in alto) e almeno 40 cm di profondità;
 - tipologia di fosso B) - almeno 60 cm di larghezza (base maggiore del trapezio posta in alto) e 60 cm di profondità;
 - tipologia di fosso C) - almeno 80 cm di larghezza (base maggiore del trapezio posta in alto) e 100 cm di profondità;
- 2) ogni fosso deve essere mantenuto con una lunghezza pari o superiore a 25 metri;
- 3) deve essere rispettato il rapporto fra la somma delle lunghezze dei fossi (o del fosso) e la superficie oggetto di impegno di almeno 100 metri per ettaro; al fine di rispettare tale rapporto, può essere sottoposta ad impegno una superficie inferiore alla superficie della camera di risaia interessate dal fosso.

Si specifica inoltre che:

- a) ogni fosso deve essere presente in camera di risaia dalla prima sommersione fino all'asciutta finale di preraccolta del riso e deve essere mantenuto costantemente pieno di acqua per tutto il ciclo produttivo, dal primo ingresso dell'acqua alla asciutta finale di preraccolta;
- b) anche qualora le fasi iniziali della coltura siano svolte in asciutta, la riserva d'acqua deve essere presente nei fossi almeno entro il 15 aprile;

- c) qualora necessario, deve essere effettuata la manutenzione del fosso/dei fossi. Durante il ciclo colturale del riso non è consentito intervenire sul fosso fatte salve circostanze particolari (es. danni da fauna selvatica) tali da richiedere nel periodo primaverile o estivo interventi di ripristino, al fine di garantire la funzionalità del fosso. Tali interventi devono essere preventivamente comunicati all'Ufficio istruttore con almeno 5 giorni di anticipo. In casi di particolare urgenza (es. danni all'argine che potrebbero compromettere la sommersione della camera) l'intervento di ripristino della funzionalità del fosso, può essere avviato contestualmente previa comunicazione preventiva all'Ufficio istruttore.

Si specifica infine che durante il periodo quinquennale di impegno le lunghezze di ogni tipologia di fosso già mantenute nel primo anno di impegno devono permanere invariate.

Per l'Azione 2 – sottoazione 2.1, con riferimento all'impegno I2.1.2 si specifica che per ogni singola camera di risaia, qualora l'argine sia oggetto di semina, devono essere utilizzate specie autoctone, attraverso l'impegno di miscugli. Tali miscugli devono essere composti con le seguenti specie: Bromo catartico (*Bromus catharticus*), Festuca arundinacea (*Schedonorus arundinaceus* o *Lolium arundinaceum*), Festuca rossa (*Festuca rubra*), Festuca ovina (*Festuca ovina*), Erbamazzolina (*Dactylis glomerata*), Lolio perenne (*Lolium perenne*), Coda di topo (*Phleum pratense*). Il miscuglio può contenere inoltre anche erba medica *Medicago sativa* per non più del 5%. La semina dell'argine deve essere effettuata entro il 15 aprile. Copia della documentazione comprovante la composizione dei miscugli utilizzati per la semina, (es. fatture di acquisto, bolle di accompagnamento, cartellini ecc.) deve essere allegata alla domanda di sostegno. Tale documentazione:

- deve essere allegata alla domanda di pagamento del primo anno di impegno qualora non fosse disponibile all'atto della presentazione della domanda di sostegno;
- deve essere comunque conservata presso la sede aziendale dichiarata nella domanda di sostegno.

Con riferimento all'attuazione degli impegni aggiuntivi **IA.1** e **IA.2**, si specifica che:

- è obbligatorio aderire all'impegno al 1° anno del quinquennio. Pertanto, per tali aziende non sarà possibile aderire a un impegno **IA.1** e/o **IA.2** negli anni successivi al primo, se l'impegno non è stato richiesto con la domanda di sostegno ed applicato nel primo anno di impegno;
- l'impegno **IA.1** non può essere attuato nell'ultimo anno di impegno;
- l'impegno **IA.2** può essere attivato anche nel quinto anno di impegno qualora il periodo minimo di 60gg consecutivi di sommersione invernale si concluda entro 31 dicembre;
- le estensioni delle superfici oggetto di impegno di **IA.1** e/o **IA.2** dichiarate con la domanda di sostegno, devono permanere invariate nei successivi anni di impegno;
- gli impegni aggiuntivi **IA.1** e/o **IA.2** devono essere attuati almeno in due anni del periodo di impegno, pena la restituzione dei pagamenti già percepiti e/o il rifiuto dei pagamenti da percepire per l'impegno aggiuntivo.

Con riferimento all'impegno aggiuntivo IA.2 si specifica che:

1. è necessario effettuare il ripristino degli argini delle camere della risaia interessate dall'impegno IA.2, qualora risultino danneggiati per cause anche naturali (per es. tane di nutria), tali da non consentire la permanenza della sommersione durante il periodo stabilito dall'impegno;
2. per le superfici oggetto di impegno è necessario allegare alla domanda di sostegno il nulla osta del Consorzio di Bonifica competente per territorio. Tale nulla osta può essere sostituito da una dichiarazione del richiedente qualora disponga autonomamente dell'acqua necessaria all'attuazione dell'impegno aggiuntivo. Per gli anni successivi al primo anno di impegno,

qualora il richiedente non disponga autonomamente dell'acqua necessaria, deve essere allegata alla domanda di pagamento il nulla osta del Consorzio di Bonifica competente per territorio.

Si specifica che il beneficiario è tenuto a **compilare il registro operazioni colturali (Allegato 1 del presente bando)**, in cui sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dal presente bando; la compilazione deve essere effettuata entro due giorni dall'esecuzione delle operazioni.

Tali schede dovranno essere sottoscritte dal beneficiario o dal responsabile tecnico e datate alla compilazione della prima operazione effettuata ad eccezione della scheda registro operazione n. 1, che va datata e compilata a partire dal primo gennaio di ogni anno di impegno e conservate durante tutto il periodo di impegno. In azienda deve essere presente un registro per ogni anno di impegno.

I beneficiari sono tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

Il registro delle operazioni deve essere integrato, inoltre, da **una planimetria catastale aziendale per l'azione 2 sotto azione 2.1**, allegata alla domanda di sostegno, nella quale sono riportate per ogni camera di risaia oggetto di impegno, distinta da uno specifico codice numerico (riportato anche nella scheda di registrazione n.1):

- la tipologia di fosso A) o B) o C) realizzata/mantenuta;
- la localizzazione del fosso/dei fossi;
- la lunghezza di ogni fosso;
- la localizzazione dell'argine mantenuto inerbato.

Tale planimetria deve essere mantenuta aggiornata in relazione alla rotazione delle superfici impegnate.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2. "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027" del documento "Disposizioni comuni".

Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dall'intervento SRA22 sono indicate nella tabella seguente:

		N.	TEMATISMO
Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica
		2	Parchi e riserve naturali
		3	Aree riequilibrio ecologico
		4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
		5	Reti ecologiche
		6	Rete Natura 2000
		7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
		8	Oasi di protezione fauna
		9	Aziende faunistico-venatorie
	Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale

		N.	TEMATISMO	
Aree caratterizzate da criticità ambientali	Aree a prevalente tutela idrologica	1 2	Comuni a basso carico azoto	
		1 3	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)	
		1 4	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	
		1 5	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	
		1 6	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano	
		1 7	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura	
		1 8	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque	
		1 9	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: AZOTO	
		2 0	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: FITOFARMACI	
		2 1	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile	
		Aree a prevalente tutela dell'aria	2 3	Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria

6. Entità degli aiuti

L'entità dell'aiuto per ettaro di superficie sotto impegno erogato annualmente per 5 anni è pari a:

- **Azione 1 – “Semina in acqua”:** 100 euro/ettaro/anno;
- **Azione 2 – Sottoazione 2.1 - “Realizzazione di un fosso nella camera di risaia”:**
 - **fosso 60x40:** 150,00 euro/ettaro/anno;
 - **fosso 60x60:** 200,00 euro/ettaro/anno;
 - **fosso 80x100:** 350,00 euro/ettaro/anno.

In caso di adozione dell'impegno aggiuntivo IA.1 realizzato almeno in due anni del periodo di impegno, verrà concesso un aiuto annuale fino al quarto anno di impegno pari a:

- **Impegno aggiuntivo IA.1 Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale:** 50,00 euro/ettaro/anno.

In caso di adozione dell'impegno aggiuntivo IA.2 realizzato almeno in due anni del periodo di impegno, verrà concesso un aiuto annuale pari a:

- **Impegno aggiuntivo IA.2 Sommersione invernale delle risaie:** 220,00 euro/ettaro/anno.

Nel caso di adozione di impegno aggiuntivo IA.2 l'aiuto potrà essere erogato nel quinto anno di impegno solo qualora il periodo minimo di 60gg di sommersione invernale si concluda entro 31 dicembre.

In applicazione dell'art. 70, comma 7, del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 delle “Disposizioni comuni”.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per l'intervento SRA22 è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande" e sue successive modifiche ed integrazioni.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2024 è fissata al 15 marzo 2024. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area agricoltura sostenibile del Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2024.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni dell'intervento SRA 22 possono essere accolte anche per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni risultino aderenti ai seguenti interventi SRA di sviluppo rurale del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027:

- SRA 01 Produzione integrata,
- SRA19 Riduzione impiego fitofarmaci,
- SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica e tipo di operazione 11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici" e 11.2.01 "Mantenimento pratiche e metodi biologici" del PSR 2014-2020.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni dell'intervento SRA22 possono, inoltre, essere accolte solo per il primo o ultimo anno di ciclo colturale anche per superfici che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultano assoggettate all'Ecoschema 4 (Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento) di cui ai Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale di cui agli artt. 31 e 97 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Ad eccezione di quanto precedentemente disposto in merito alla cumulabilità e di quanto indicato al paragrafo 6.2 delle "Disposizioni comuni", le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sull'intervento SRA22 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, o agli Eco-schemi del PSP 2023-2027.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSP 2023-2027, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3. delle "Disposizioni comuni". Le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2024) ammontano a 250.000,00 euro.

9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento" del CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari desunti dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

Principi concernenti la definizione dei criteri di selezione

I progetti verranno valutati utilizzando i seguenti principi di selezione, scelti dalla Regione Emilia-Romagna nella scheda di intervento SRA22-ACA22 Impegni specifici risaie del PSP 2023-2027:

- **PR01** - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali
- **PR02** - Entità della superficie oggetto d'impegno (SOI)
- **Px1** - Aree caratterizzate da criticità ambientali
- **Px2** - Superfici condotte con metodo biologico
- **Px3** - Superfici condotte con produzione integrata

Criteri di selezione e punteggi

I suddetti principi di selezione sono articolati in criteri, a cui corrispondono i relativi punteggi per la formulazione della graduatoria, come segue:

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi PR01, Px1, Px2 e Px3 sopra riportati.

Tabella A - Valori numerici di priorità distinti per criterio di selezione

Principio/criterio		Punteggio
PR01 - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali		
PR01.a	superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela naturalistica: Zone di tutela naturalistica; Parchi e riserve naturali; Aree riequilibrio ecologico; Rete Natura 2000, Paesaggi naturali e seminaturali protetti; Reti ecologiche; Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale; Oasi di protezione fauna; Aziende faunistico-venatorie	32
PR01.b	superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela paesaggistica: Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	26
Px1 Aree caratterizzate da criticità ambientali		
Px1.a	superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela dell'aria: Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria	12
Px1.b	superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela idrologica: Comuni a basso carico azoto; Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN); Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua; Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei; Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio di collina e montano; Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura; Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque; Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: AZOTO; Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici; Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile	18
Px2 Superfici condotte con metodo biologico		
Px2	superfici condotte con metodo biologico	8
Px3 Superfici condotte con produzione integrata		
Px3	superfici condotte con produzione integrata	4
Totale		100

Per l'attribuzione finale del punteggio dei principi di selezione, assegnabile alle priorità P01, Px1, Px2 e Px3 si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

Tabella B - Attribuzione del punteggio per domanda sulla base delle tipologie di criteri territoriali e tecnici

Tipologia di criterio di selezione (da Tab. A)	Punteggio di priorità (da Tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di priorità c= b x a
PR01.a	32	ha SOI PR01.a/ha SOI aziendale	A
PR01.b	26	ha SOI PR01.b/ha SOI aziendale	B
Px1.a	12	ha SOI Px1.a/ha SOI aziendale	C
Px1.b	18	ha SOI Px1.b/ha SOI aziendale	D
Px2	8	ha SOI Px2/ha SOI aziendale	E
Px3	4	ha SOI Px3/ha SOI aziendale	F

Totale punteggio domanda = A+B+C+D+E+F

La somma dei valori ottenuti come riportato in Tabella B costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

L'ultimo principio di selezione a dover essere applicato è PR02 entità della superficie oggetto di impegno, inteso come maggior superficie aziendale impegnata.

In tal caso, si agisce operativamente ordinando in modo decrescente le superfici impegnate nelle relative domande che risultano a pari merito, procedendo in seguito alla concessione dell'aiuto fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile.

Qualora sussistano ulteriori posizioni ex-aequo, per determinare l'ultima domanda integralmente finanziabile, si procederà a ordinare le domande in modo decrescente sulla base della superficie oggetto di impegno (SOI) correlata ai criteri di selezione nella seguente sequenza:

- PR01.a superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela naturalistica;
- PR01.b superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela paesaggistica;
- Px1.a superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela dell'aria;
- Px1.b superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela idrologica;
- Px2 superfici agricole condotte con metodo biologico;
- Px3 superfici agricole condotte con produzione integrata.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Ogni Ambito territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;

- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
- di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze, indicate con il numero AGREA, che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) a inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Il Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile assume entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con numero AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento degli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 5 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. Domande di pagamento

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Gli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

L'importo della domanda di sostegno costituisce tetto massimo di spesa per tutte le annualità di pagamento. Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12 "Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni".

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Sono comunque applicabili all'intervento SRA22 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

Durante il corso del quinquennio di impegno i terreni interessati, anche in funzione degli avvicendamenti colturali, possono variare nel corso degli anni, ma rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno non sono ammessi incrementi e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%, come disposto al paragrafo 4.6.1 delle "Disposizioni comuni".

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 "Subentro negli impegni e nella conduzione" delle "Disposizioni comuni";
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune." e dalle altre disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni e delle correlate norme pertinenti dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previste dal PSP 2023-2027, relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;
- dal Decreto 4 agosto 2023 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE)2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità";
- dalla delibera regionale sulla condizionalità e successive modifiche e integrazioni;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

L'intervento SRA22 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023, il Capo IV del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

I beneficiari devono, inoltre, rispettare a norma dell'art. 1 paragrafo 3 del suddetto DM n. 147385/2023 i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale qualora siano pertinenti agli impegni volontari attivati così come definiti da PSP 2023-2027. In caso di mancato rispetto si applica il disposto al paragrafo 13 del presente bando.

Lo SRA 22 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.” delle “Disposizioni comuni”.

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto verrà definito nelle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di livello nazionale o regionale.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della “domanda di sostegno”, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per l'intervento SRA22 devono comunicare per iscritto all'Ambito territoriale del Settore agricoltura, caccia e pesca competente, qualunque evento (causa

di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. "Forza maggiore e circostanze eccezionali" delle "Disposizioni comuni".

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023;
- D.M. n. 147385 del 09 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

**“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO
RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”**

(art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115)

INTERVENTO SRA22– ACA22

Azione 1 Semina in acqua

Azione 2 – Sottoazione 2.1 - “Realizzazione di un fosso nella camera di risaia”

ALLEGATO 1

SCHEDE DI REGISTRAZIONE (SCHEDE TOTALI: 06)
DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE
IMPEGNI CON DECORRENZA INIZIALE DAL 01 /01/

Sede aziendale di tenuta delle schede:

Via		n.	
-----	--	----	--

Provinci a		Comun e		CA P	
Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.					

ANNO D'IMPEGNO: _____

AZIENDA: _____ TEL. _____

RESP. AZIENDALE _____ CUA _____

VIA/PIAZZA _____ N. _____

località _____ COMUNE _____ CAP _____ PROV. _____

ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 06):

- 1) SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 1 – ELENCO DELLE CAMERE DI RISAIA, DELLE SUPERFICI IMPEGNATE, DELLE AZIONI E DEGLI IMPEGNI AGGIUNTIVI ATTIVATI.
- 2) SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2 – **IMPEGNO 11.1** DELL’AZIONE 1) – SEMINA IN ACQUA.
- 3) SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3 – **IMPEGNO 12.1.1** DELL’AZIONE 2 – SOTTOAZIONE 2.1 - REALIZZARE IN OGNI ANNO DEL PERIODO DI IMPEGNO, ALL’INTERNO DELLA CAMERA DI RISAIA, UN FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE.
- 4) SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4 – **IMPEGNO 12.1.2** DELL’AZIONE 2 – SOTTOAZIONE 2.1 - MANTENERE INERBITO UN ARGINE DI RISAIA PER L'INTERO CICLO COLTURALE DEL RISO, MEDIANTE SEMINA O SVILUPPO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA. L’ARGINE DA MANTENERE INERBITO DEVE INTERESSARE ALMENO UN LATO DELLA CAMERA DI RISAIA. IN CASO DI SEMINA DELL’ARGINE DEVONO ESSERE UTILIZZATE SPECIE AUTOCTONE.
- 5) SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5 – **IMPEGNI AGGIUNTIVI IA.1** - MANTENIMENTO DELLE STOPPIE IN CAMPO NEL PERIODO INVERNALE.
- 6) SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6 – **IMPEGNI AGGIUNTIVI IA. 2** - SOMMERSIONE INVERNALE DELLE RISAIE

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 1.

ELENCO DELLE CAMERE DI RISAIA, DELLE SUPERFICI IMPEGNATE, DELLE AZIONI E DEGLI IMPEGNI AGGIUNTIVI ATTIVATI.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹	Superficie camera di risaia	AZIONE ²	Impegno aggiuntivo	Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie oggetto di impegno con Azione 1	Superficie oggetto di impegno con Azione 2	Superficie oggetto di impegno con impegni aggiuntivi ³
SUP. TOTALE DELLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO											

¹ Per ogni camera di risaia, deve essere attribuito uno specifico codice numerico ad ognuno di esse. Tale codice per l'azione 2) – sottoazione 2.1 deve corrispondere a quello riportato nella planimetria catastale aziendale, se necessario aggiornata.

² Per ogni singola riga possono essere riportate sia Azione 1) sia l'azione 2) – sottoazione 2.1, qualora vengano attivate sulla stessa camera di risaia.

³ Gli impegni aggiuntivi IA.1 e IA.2 non sono fra loro compatibili sulla stessa superficie; pertanto, inserire per ogni riga solo uno degli impegni aggiuntivi.

DATA _____ / _____ / _____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2.
IMPEGNO II.1 DELL'AZIONE 1) – SEMINA IN ACQUA

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ⁴	Data allagamento presemina della camera	Data di semina	Data di comunicazione semina agli Uffici istruttori	Quantità di seme certificato utilizzato per la semina	Documentazione fiscale acquisto seme certificato

⁴ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3.

IMPEGNO I2.1.1 DELL'AZIONE 2 – SOTTOAZIONE 2.1 - REALIZZARE IN OGNI ANNO DEL PERIODO DI IMPEGNO, ALL'INTERNO DELLA CAMERA DI RISAIA, UN FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ⁵	TIPOLOGIA DEL FOSSO ⁶	LUNGHEZZA TOTALE DEL FOSSO/DEI FOSSI PER CAMERA DI RISAIA	DATA DI REALIZZAZIONE DEL FOSSO/DEI FOSSI	DATA DI SEMINA DEL RISO	DATA DI PRIMA SOMMERSIONE	DATA DI ALLAGAMENTO DEL FOSSO/DEI FOSSI	DATA DI PROSCIUGAMENTO DELLA CAMERA DI RISAIA (PRIMA DELLA RACCOLTA)

⁵ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

⁶ Riportare uno solo dei seguenti codici distinto per ogni camera di risaia: **A)** – almeno 60 cm di larghezza e almeno 40cm di profondità; **B)** almeno 60 cm di larghezza e almeno 60 cm di profondità; **C)** almeno 80 cm di larghezza e almeno 100 cm di profondità.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4.

IMPEGNO I2.1.2 DELL'AZIONE 2 – SOTTOAZIONE 2.1 - MANTENERE INERBITO UN ARGINE DI RISAIA PER L'INTERO CICLO COLTURALE DEL RISO, MEDIANTE SEMINA O SVILUPPO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA. L'ARGINE DA MANTENERE INERBITO DEVE INTERESSARE ALMENO UN LATO DELLA CAMERA DI RISAIA. IN CASO DI SEMINA DELL'ARGINE DEVONO ESSERE UTILIZZATE SPECIE AUTOCTONE.

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ⁷	DATA DI SEMINA DEI MISCUGLI ⁸	DOCUMENTAZIONE FISCALE ACQUISTO MISCUGLIO SEMINATO ²	DATA CONTROLLO VEGETAZIONE DELL'ARGINE/DEGLI ARGINI INERBITI

⁷ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

⁸ Da compilare esclusivamente qualora si scelga di inerbire l'argine/gli argini mediante semina.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5.

IMPEGNI AGGIUNTIVI IA.1 - MANTENIMENTO DELLE STOPPIE IN CAMPO NEL PERIODO INVERNALE

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ⁹	DATA DI RACCOLTA DEL RISO	METODO DI TREBBIATURA DEL RISO ¹⁰	DATA FINE MANTENIMENTO STOPPIE

⁹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

¹⁰ Riportare le lettere per le modalità: **A** - taglio dei culmi con le pannocchie che lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale; **B** - “sgranatura” della spiga che lascia i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituendo un habitat di altezza ottimale per la tutela dell’avifauna migratoria.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6.

IMPEGNI AGGIUNTIVI IA. 2 - SOMMERSIONE INVERNALE DELLE RISAIE

CODICE NUMERICO PROGRESSIVO ¹¹	PERIODO SOMMERSIONE DI 60GG CONSECUTIVI		DATA RACCOLTA DEL RISO
	DATA INIZIALE	DATA FINALE	

¹¹ Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici progressivi di cui alla scheda registrazione n. 1.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____

Bandi unici regionali (SRA 10, SRA12 e SRA 22) con decorrenza iniziale d'impegno 1° Gennaio 2024 - Individuazione dei Responsabili del procedimento amministrativo, della struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale per ogni Settore Agricoltura, caccia e pesca.

Responsabile di procedimento	Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale	Sedi uffici
Donata Merli	Settore Agricoltura caccia e pesca PARMA e PIACENZA	Sede di Piacenza C.so Garibaldi n. 50 - 29121 PIACENZA
Francesco Rozzi	Area finanziamenti e procedimenti comunitari Email certificata: STACP.PR@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Sede di Parma Strada dei Mercati, 9/B - 43126 PARMA
Anna Bagni	Settore Agricoltura caccia e pesca MODENA e REGGIO EMILIA	Sede di Reggio Emilia Via Gualerzi, 38-40 – 42124 loc. Mancasale REGGIO EMILIA
Carlo Castagnoli	Area finanziamenti e procedimenti comunitari Email certificata: STACP.MO@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Sede di Modena Via Scaglia Est n°15, 4° piano - 41126 MODENA
Citro Rocco	Settore Agricoltura caccia e pesca BOLOGNA e FERRARA	Sede di Bologna Viale Silvani, 6 - 40122 BOLOGNA
Rita Vallieri	Area finanziamenti e procedimenti comunitari Email certificata: STACP.BO@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Sede di Ferrara V.le Cavour, 143 - 44121 FERRARA
Claudia Casetti	Settore Agricoltura caccia e pesca FORLI'-CESENA RAVENNA e RIMINI	Sede di Ravenna Viale della Lirica 21 - 48124 RAVENNA
Riccardo Balzani		Sede di Forli Cesena Piazza Morgagni 2 - 47121 FORLI'-CESENA
Guido Carli		Sede di Rimini Via D. Campana, 64 - 47922 RIMINI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Giampaolo Sarno, Responsabile di AREA AGRICOLTURA SOSTENIBILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/2301

IN FEDE

Giampaolo Sarno

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/2301

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2170 del 12/12/2023

Seduta Num. 51

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi